

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I-XI Camera e 1 ^a -11 ^a Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	41
COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV)	»	48
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	49
GIUSTIZIA (II)	»	73
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	103
DIFESA (IV)	»	115
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	116
FINANZE (VI)	»	135
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	136

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	142
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	154
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	155
AFFARI SOCIALI (XII)	»	158
AGRICOLTURA (XIII)	»	161
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	184

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche (*Svolgimento e rinvio*) 3

AUDIZIONI

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati Giuseppe BRESCIA. — Interviene la Ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'ordine del giorno reca l'audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Anche a nome del Presidente della XI Commissione, Andrea Giaccone, del Presidente della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, senatore Stefano Borghesi, e della Presidente della 11^a Commissione Lavoro del Senato, senatrice Nunzia Catalfo, unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti, ringrazia quindi la Ministra per la sua presenza.

La Ministra Giulia BONGIORNO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Francesco Paolo SISTO (FI) e Gennaro MIGLIORE (PD), nonché il senatore Emilio FLORIS (FI-BP) e ai quali replica Giuseppe BRESCIA, *presidente*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il senatore Ugo GRASSI (M5S), i deputati Graziano MUSELLA (FI), Antonio VISCOMI (PD), Emanuele PRISCO (FdI),

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A), Francesco Paolo SISTO (FI), Gennaro MIGLIORE (PD) e Francesco BERTI (M5S).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione a una seduta che sarà definita d'intesa con i Presidenti della XI Commissione della

Camera, delle Commissioni 1^a e 11^a Commissione del Senato.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35. <i>(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	5
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalle Commissioni)</i>	10

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Stefano Candiani e Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto sono pervenuti, rispettivamente in data 1° agosto 2018 e 21 settembre 2018, i prescritti

pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Informa quindi che i relatori hanno predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*, disponibile su GeoCom, che è stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti le Commissioni nella mattinata odierna.

Gianni TONELLI (Lega), *relatore* per la I Commissione, illustrando la proposta di parere, rileva come essa si riferisca a temi particolarmente complessi sotto il profilo tecnico e come sia stata necessaria un'istruttoria approfondita al fine di recepire le istanze emerse nel corso del dibattito parlamentare. Evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame costituisca un provvedimento-ponte, in vista di un successivo ulteriore intervento di riordino di maggiore ampiezza che ricomprenda anche il personale delle Forze armate, al quale, come rilevato nel corso del dibattito, non si riferisce la delega per l'adozione del decreto correttivo.

Sottolinea quindi l'importanza del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, il quale, a suo avviso, nella precedente legislatura non è stato sufficiente, e ri-

chiama l'attenzione sul rafforzamento delle attività di formazione, affinché i servizi di polizia siano svolti da personale altamente qualificato e specializzato, a tutela, oltre che della collettività, dello stesso personale.

Si sofferma, in particolare, sull'opportunità, richiamata nella proposta di parere, di favorire la valorizzazione del personale più meritevole, anche ai fini della migliore attuazione della carriera aperta dalla base da perseguirsi mediante la reale valorizzazione dei titoli professionali e di studio, con l'adeguamento delle norme che hanno disciplinato il nuovo ruolo a esaurimento dei commissari, assicurando la piena valorizzazione professionale anche nel conferimento degli incarichi ai futuri funzionari provenienti dal percorso interno. Richiama, inoltre, l'esigenza, anch'essa menzionata nella proposta di parere, di rivalutare l'adeguatezza dell'attuale separazione dei due ruoli di base delle Forze di polizia, privilegiando l'ipotesi della loro unificazione, tenuto anche conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nei pareri resi sugli schemi di decreti attuativi della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Raccomanda conclusivamente l'approvazione della proposta di parere presentata.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore per la IV Commissione*, osserva come il dibattito abbia evidenziato la volontà del Governo di mettere nuovamente mano, in un successivo momento, alle questioni rimaste ancora aperte nell'ambito del complicato tema del riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. Peraltro, sembra che già nel decreto-legge sulla sicurezza, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, ci siano importanti misure che interessano questo tema.

Evidenzia, poi, che le correzioni apportate dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 95 del 2017, il quale ha disposto la revisione dei ruoli, non hanno esaurito tutti gli aspetti problematici emersi in sede di prima applicazione,

anche per via del fatto che il rispetto del principio di equiordinazione tra le forze dell'ordine civili e militari non deve creare squilibri difficilmente sanabili tra di esse.

Ritiene quindi che il provvedimento si muova nella giusta direzione e manifesta fiducia nell'azione congiunta dei dicasteri dell'interno e della difesa, che stanno dimostrando di mantenere alta l'attenzione sull'argomento, anche attraverso il dialogo con le rappresentanze del personale.

In conclusione, ribadisce l'esigenza di evitare il prodursi di squilibri tra le Forze di polizia a ordinamento civile e militare e di continuare a lavorare proseguendo nel percorso intrapreso.

Emanuele FIANO (PD), pur riservandosi di approfondire il contenuto della proposta di parere, chiede delucidazioni ai relatori circa alcuni aspetti. Ritiene non sia chiara, in particolare, quella parte delle premesse in cui si fa riferimento al fatto che lo schema di decreto «correttivo» all'esame costituisce un provvedimento «ponte» in vista dell'adozione di uno o più decreti legislativi successivi, richiamandosi peraltro la necessità assicurare la sostanziale equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia sia attraverso l'adozione di provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94 del 2017 sia attraverso il differimento del termine per adottare ulteriori decreti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 95 del 2017. Non comprende, quindi, se con tale proposta di parere si richiami l'esigenza di una proroga del termine per l'esercizio della delega o se si faccia esclusivo riferimento alla necessità di nuovi futuri interventi di riordino delle carriere, che sono evidentemente cosa assai diversa, e dei quali peraltro non è chiaro il contesto normativo di riferimento. Ritiene poi anomalo che la proposta di parere faccia riferimento a misure contenute in provvedimenti non ancora formalmente assunti dal Governo, che, pertanto, non risultano attualmente esistenti nell'ordinamento giuridico.

Peraltro, dopo aver rilevato che, in base a quanto emerso da indiscrezioni degli

organi di stampa, tali misure, ancora non formalmente assunte, prevedrebbero per gli interventi di riordino in oggetto risorse aggiuntive molto modeste, si chiede se gli interventi futuri a cui si fa riferimento potranno essere inquadrati in quel contesto normativo.

Chiede, in ogni caso, di rinviare la votazione della proposta di parere alla giornata di domani, al fine di approfondire le complesse tematiche in discussione, nonché per chiarire meglio quale sia l'effettivo orientamento del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI fa notare come lo schema di decreto correttivo in oggetto, dal contenuto minimale e tecnico, sia stato posto in essere al fine di non perdere il lavoro già svolto dal Governo precedente e le risorse a tal fine stanziare. Il provvedimento, pertanto, rappresenta la prima tappa di un percorso condiviso con le forze sociali, che prevede l'assunzione di ulteriori interventi correttivi dal carattere più organico – nell'ambito di strumenti normativi da individuare – finalizzati a garantire dignità all'intero comparto della sicurezza, compresa la componente militare. Ricorda, infatti, che per quest'ultima è necessario disporre di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire in via correttiva anche sul correlato decreto legislativo n. 94 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate. Pur dichiarando che il Governo prenderà atto delle determinazioni che saranno assunte in piena autonomia dal Parlamento, auspica, dunque, che le Commissioni possano concludere l'*iter* di esame nella seduta odierna, tenuto conto dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega correttiva. Sottolinea infatti come si tratta di assicurare piena operatività ad un settore delicato, sia con l'intervento in oggetto sia con quelli successivi di carattere più ampio che saranno assunti in futuro, senza correre il rischio, che nessuno certamente desidera, di disperdere il lavoro sinora svolto e cominciando a dare risposte ai circa 400.000 esponenti delle forze dell'ordine.

Gianni TONELLI (Lega), *relatore* per la I Commissione, riallacciandosi alle considerazioni svolte dal Sottosegretario Molteni, osserva come sia in corso l'individuazione dello strumento normativo con il quale realizzare un intervento di riordino più ampio, al fine di porre rimedio a quelli che, a suo giudizio, sono stati gli errori commessi nel passato. Rileva come le problematiche da superare non siano di carattere economico, bensì normativo, ed evidenzia l'importanza di un chiaro impegno al riguardo, anche da parte del Governo.

Elio VITO (FI) ricorda come lo schema di decreto in esame discenda da una legge di delega (la cosiddetta « legge Madia ») incompleta già dall'origine, dal momento che la possibilità di apportare correttivi era stata prevista soltanto per il decreto che ha disposto il riordino dei ruoli delle Forze di polizia e non anche per quello che disciplinava il riordino dei ruoli delle Forze armate.

Fa presente, quindi, che il gruppo di Forza Italia, nella scorsa legislatura, aveva fortemente avvertito quel provvedimento, riuscendo tuttavia solo a far approvare un ordine del giorno che impegnava il Governo ad apportare, con un successivo provvedimento, le necessarie correzioni anche al decreto che riguardava le Forze armate. Sottolinea, poi, come forte sia l'attesa, da parte del personale militare, per l'intervento correttivo che tarda ad arrivare e si sorprende della continuità che l'attuale Governo mostra rispetto all'operato di quelli precedenti.

Non si riconosce, quindi, nelle considerazioni svolte dal deputato Fiano, ma condivide la richiesta da questi avanzata di prendere il necessario tempo per approfondire il contenuto della proposta di parere, rinviando la votazione alla seduta già prevista per domani.

Alberto PAGANI (PD) osserva come l'aver ricevuto la proposta di parere dei relatori a ridosso della seduta odierna non abbia consentito di prendere piena conoscenza delle complesse problematiche in essa affrontate.

Ritiene quindi che sarebbe utile rinviare a domani la votazione del parere anche per consentire ulteriori riflessioni che possano migliorare il lavoro delle Commissioni, anche in considerazione degli aspetti dubbi sollevati dal relatore per la Commissione difesa riguardo all'unificazione dei ruoli di base delle Forze di polizia.

Da ultimo, esprime perplessità in merito alla soppressione, richiesta da una delle osservazioni contenute nella proposta di parere, degli accertamenti psicoattitudinali nell'ambito delle procedure concorsuali interne per l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato.

Emanuele FIANO (PD), pur ribadendo la necessità di approfondire i contenuti della proposta di parere in oggetto, osserva che, nel caso in cui, come paventato dal rappresentante del Governo, sussistesse un pericolo fondato che l'eventuale slittamento della votazione sulla proposta di parere pregiudicasse l'esercizio della delega nei termini di legge, egli non insisterebbe per un rinvio dell'espressione del parere, non intendendo rendersi corresponsabile di una simile eventualità. Insiste, tuttavia, nel chiedere ai relatori e al Governo delucidazioni circa il riferimento, fatto in particolare dal relatore Frusone, a misure contenute in provvedimenti non ancora formalmente assunti, che stanzierebbero ulteriori risorse per gli interventi di riordino del personale in questione.

Dopo aver rilevato la necessità di interventi seri a favore del settore delle forze di polizia, che richiedono, a suo avviso, lo stanziamento di risorse ingenti, chiede infatti che su tali aspetti sia assicurata la massima serietà, a differenza di quanto avvenuto in passato quando, ad esempio con Governi di centrodestra in carica, furono inizialmente previsti stanziamenti poi destinati ad altre finalità. A fronte della vaghezza del contenuto della presente proposta di parere e della genericità degli intendimenti del Governo, si chiede se non sia il caso di prorogare i termini di esercizio della delega in materia attualmente previsti, non solo al fine di affron-

tare il tema dell'equiordinazione tra le diverse forze dell'ordine, ma anche al fine di garantire un'attuazione più puntuale della delega stessa.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) osserva come l'esame da parte delle Commissioni dello schema di decreto legislativo in questione si sia protratto per diversi mesi e sia stato particolarmente approfondito, e non ravvisa quindi la necessità di rinviare la votazione sulla proposta di parere, anche in considerazione del fatto che essa è il frutto di una larga condivisione, registratasi peraltro anche in sede di votazione della proposta di parere, sostanzialmente identica, da parte delle Commissioni 1^a e 4^a del Senato.

Emanuele PRISCO (FdI), ferma restando la volontà di non pregiudicare l'adozione del decreto legislativo in esame, anche al fine di evitare che le relative risorse restino inutilizzate, chiede un breve rinvio della votazione, al pomeriggio o alla serata di oggi, per consentire ai membri delle Commissioni di valutare adeguatamente il contenuto della proposta di parere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura come da parte delle Presidenze delle Commissioni riunite non via siano in linea di principio obiezioni a un'eventuale breve rinvio della votazione, ma sottolinea, d'altro canto, come il rappresentante del Governo abbia fatto presente che un rinvio, per quanto breve, nell'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite potrebbe pregiudicare l'adozione del decreto legislativo entro il termine di scadenza per l'esercizio della delega. Evidenzia peraltro, concordando con le osservazioni svolte al riguardo dal deputato Iezzi, come l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni sia stato particolarmente ampio e approfondito.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, pur facendo notare che il Governo non intende certo condizionare l'andamento dei lavori del Parlamento, giudica oppor-

tuno che le Commissioni riunite si esprimano nella seduta odierna, al fine di mettere l'Esecutivo nelle condizioni di completare l'iter del provvedimento, considerata l'imminente scadenza della delega e rilevato che sussistono dei tempi tecnici per consentire al Consiglio dei Ministri di riunirsi, nei prossimi giorni, per l'adozione definitiva del decreto legislativo in questione. A fronte della complessità della materia, ritiene utile scongiurare eventuali imprevisti che mettano in discussione l'esercizio della delega e che pregiudichino l'assunzione di misure immediate per il comparto sicurezza, per le quali sono state già stanziati delle risorse. Ricorda infatti che si tratta di proseguire un percorso avviato nella scorsa legislatura, pur nella consapevolezza di porre rimedio ad alcune incertezze e incongruità poste in essere dal Governo precedente.

Ribadisce quindi che si tratta di un primo intervento al quale ne seguiranno

altri più organici per l'intero comparto sicurezza, che rientreranno nel quadro di un'azione più complessiva, declinata secondo modalità e strumenti da definire. Evidenzia che, oltre ad un intervento correttivo in materia di riordino dei ruoli del personale, sarà necessario intervenire anche su altri versanti, stanziando risorse in materia di nuove assunzioni e di rinnovi contrattuali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce degli orientamenti emersi in merito pone in votazione la proposta di parere formulata dai relatori.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 35.**

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35);

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che consente di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai decreti attuativi delle deleghe ivi previste in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, quindi, anche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 124 del 2015, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti;

considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordina-

mentali e funzionali del personale delle stesse Forze di polizia;

considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che, tra i principi di delega, richiama anche quello finalizzato ad assicurare la sostanziale equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

considerato che per il predetto decreto legislativo n. 94 del 2017 non è prevista al momento la delega per adottare decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive e che, conseguentemente, il perimetro dello schema di decreto in esame è necessariamente circoscritto a quelle disposizioni applicate al personale delle Forze di polizia che non incidano sul rispetto del mantenimento della richiamata sostanziale equiordinazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato pertanto che le importanti ulteriori disposizioni integrative e correttive necessarie per realizzare una

compiuta revisione dei ruoli delle Forze di polizia devono essere rinviate a una fase successiva, quando sarà possibile intervenire contestualmente sui decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate;

considerato che la necessità di un successivo intervento per alcune misure di particolare importanza risulta già anticipata dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto all'esame e che altre misure meritevoli di considerazione per la predetta finalità di miglioramento dell'attuale revisione dei ruoli sono emerse anche nel corso delle audizioni informali dei vertici delle Forze di polizia e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei COCER del personale interessato;

considerato che per queste ultime misure è necessario disporre di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire contestualmente anche sul correlato decreto legislativo n. 94 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate, nonché della necessaria copertura finanziaria, che richiede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili;

considerato che il Governo ha già anticipato, in occasione dell'approvazione in via preliminare dello schema di decreto in esame, di voler presentare in tempi brevi un'iniziativa legislativa volta a consentire l'adozione di provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94 del 2017 e di differire il termine per adottare ulteriori decreti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 95 del 2017;

considerato, pertanto, che lo schema di decreto « correttivo » all'esame costituisce un provvedimento ponte in vista dell'adozione di uno o più decreti legislativi di maggiore impatto, contenenti le disposizioni necessarie per realizzare una più efficace revisione dei ruoli, anche attraverso l'introduzione delle misure maggiormente attese dal personale, da individuare mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento all'adeguamento dei percorsi for-

mativi appositamente calibrati e modulati in relazione alle funzioni che dovranno svolgere i frequentatori, nonché a un'ulteriore accelerazione della progressione in carriera in relazione alle professionalità e anzianità maturate, anche con riguardo ai ruoli istituiti per la sola fase transitoria, con la contestuale valorizzazione del personale più meritevole e in possesso, in particolare, di titoli di studio accademici, anche ai fini della migliore attuazione del principio della carriera aperta dalla base da perseguirsi mediante la reale valorizzazione dei titoli professionali e di studio, con l'adeguamento delle norme che limitano tale aspirazione e di quelle che hanno disciplinato il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento dei commissari, assicurando la piena valorizzazione professionale anche nel conferimento degli incarichi ai futuri funzionari provenienti del percorso interno;

considerato che nella successiva fase attuativa della delega – con i previsti nuovi decreti legislativi – potrebbe, tra l'altro, essere rivalutata l'adeguatezza dell'attuale separazione dei due ruoli di base delle Forze di polizia e delle specifiche procedure per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ed equiparati, privilegiando l'ipotesi della loro unificazione, tenuto anche conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nei pareri resi sugli schemi di decreti attuativi della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, valutando anche la conseguente riqualificazione dei superiori ruoli e verificando, contestualmente, gli effetti derivanti dalla nuova denominazione di « coordinatore » per tutti i ruoli, per un eventuale adeguamento della relativa disciplina, anche al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità e di valorizzazione del personale interessato;

considerato che lo schema di decreto in esame, pur con il limitato richiamato ambito di intervento, contiene delle disposizioni necessarie e urgenti per migliorare le disposizioni vigenti sui ruoli delle Forze di polizia, anche attraverso il superamento

delle incertezze applicative e interpretative emerse nella fase di prima attuazione;

considerato che in tale richiamato ristretto ambito appare esserci ancora spazio per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017, superando talune discrasie e incertezze applicative e armonizzando altre disposizioni applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, nell'ambito del richiamato criterio di sostanziale equiordinazione, eliminando anche disparità di trattamento nell'applicazione di analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui la disciplina delle premialità in generale, con particolare riguardo alle promozioni per merito straordinario in favore del personale della Polizia di Stato anche in relazione al conseguimento di risultati straordinari, anche al di fuori dei soli compiti operativi, nonché la disciplina sull'obbligo di accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, anche nella fase transitoria, per l'accesso ai ruoli superiori del personale della Polizia di Stato anche nel caso di concorso interno;

considerati il parere n. 2213/2018 del 18 settembre 2018 espresso sul presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, valuti il Governo, come già anticipato in occasione dell'approvazione preliminare dell'Atto n. 35 in esame, di farsi promotore di un'iniziativa legislativa per consentire l'adozione di ulteriori decreti « correttivi » al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di uno o più decreti legislativi per introdurre disposizioni integrative e correttive anche

al correlato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate;

con riferimento alla Polizia di Stato, valuti il Governo le seguenti osservazioni:

all'articolo 6, comma 1, lettera c), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di integrare la previsione allineando la procedura e la tipologia del provvedimento per l'individuazione delle classi di laurea per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato e alla qualifica di ispettore superiore a quanto previsto per le altre Forze di polizia;

valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina dei concorsi interni previsti nella fase transitoria per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori del personale della Polizia di Stato, eliminando per dette procedure concorsuali l'obbligo dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, ad eccezione di quelle per l'accesso alle qualifiche del ruolo dei funzionari;

valuti altresì il Governo, anche al fine di superare altre difformità caratterizzanti la disciplina applicata alla Polizia di Stato rispetto a quanto stabilito dagli ordinamenti delle altre Forze di polizia, l'opportunità di:

a) integrare e regolamentare la disciplina della promozione per merito straordinario, prevedendo che per i dipendenti della Polizia di Stato, indipendentemente dai ruoli e dalla qualifica di appartenenza, la predetta promozione possa essere conferita anche a coloro i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e dando prova di eccezionali capacità, attraverso la specifica introduzione di oggettivi e tassativi criteri che circoscrivano l'applicazione della norma a fattispecie omogenee appositamente tipizzate;

b) prevedere che le altre ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento possano, sempre

attraverso una specifica regolamentazione, essere conferite anche in relazione a pregevoli risultati conseguiti dal dipendente in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli o importanti servizi all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

c) aggiornare l'attuale disciplina dei procedimenti per il conferimento di tutte le ricompense, alla luce delle prerogative assegnate al Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza – dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivedendo anche i termini dei relativi procedimenti;

d) inserire nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 anche la disciplina di tutte le ricompense, realizzando un assetto armonico dell'intera materia oggi regolata, nonostante la sua omogeneità, da diverse fonti normative, procedendo alle conseguenti abrogazioni;

valuti il Governo l'opportunità di estendere anche per il 108° e 109° Corso per commissari la disciplina transitoria analoga a quella prevista per il 107° Corso commissari dall'articolo 14, comma 1, lettera i), atteso che per gli stessi corsi si applicano le medesime modalità di accesso alla carriera, prevedendo altresì che per i frequentatori dei tre predetti corsi non trovino applicazione i divieti, eventualmente previsti nei Bandi di concorso, di assegnazione di ciascun funzionario in Uffici o Reparti aventi sede nella provincia di residenza o di provenienza; valuti altresì il Governo di prevedere espressamente che i predetti divieti si applicano al restante personale che accede alla medesima carriera, a partire dal 110° corso;

sempre all'articolo 14, comma 1, lettera i), valuti altresì il Governo l'opportunità di ridurre la durata del 107° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, con la conclusione prevista al 29 marzo 2019, analogamente a quanto già applicato per i frequentatori del precedente 106° corso, eliminando il previsto tirocinio operativo con la qualifica di commissario;

all'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 4), del decreto legislativo n. 95 del 2017, valuti il Governo l'opportunità di individuare espressamente le percentuali di posti da mettere annualmente a concorso per l'accesso a regime alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno;

all'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 6), del decreto legislativo n. 95 del 2017, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo espressamente che il personale vincitore dei concorsi interni per l'accesso alla carriera dei funzionari, banditi fino all'anno 2018, accede alla qualifica di vice questore aggiunto attraverso la procedura dello scrutinio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare maggiormente la disciplina sulla progressione in carriera nella fase transitoria del personale della Polizia di Stato già destinatario dei ruoli direttivi speciali e dei ruoli direttivi tecnici a esaurimento previsti dal decreto legislativo n. 334 del 2000 e mai istituiti, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, valuti il Governo l'opportunità di adeguare la tipologia del provvedimento ivi previsto per l'individuazione delle modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», in relazione a quanto previsto nel medesimo decreto legislativo per la definizione di altre modalità attuative;

per i corsi di accesso ai ruoli della Polizia di Stato appare opportuno, anche in un secondo momento, che i periodi di frequenza siano valorizzati ai fini previdenziali al pari del personale a ordinamento militare;

all'articolo 14, comma 1, lettera o), valuti il Governo, alla nuova lettera

mm-bis) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'opportunità di destinare i posti ivi previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, al solo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservandoli al personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, nonché – per i soli profili professionali del settore sanitario – anche al restante personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio della professione tecnico-scientifica;

in relazione all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *nn*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con riferimento ai posti destinati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario, valutati il Governo l'opportunità di bandire, entro il 30 dicembre 2018, con le medesime modalità e procedure ivi previste, un nuovo concorso interno per 10 posti per l'accesso al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato al personale del settore sanitario del ruolo degli ispettori tecnici in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria, già in servizio presso strutture sanitarie degli Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto, ai fini dell'individuazione degli assistenti capo che possono partecipare ai concorsi per vice sovrintendente nell'ambito dei posti loro riservati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, valutati il Governo l'opportunità di aggiungere agli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, un ulteriore contingente di entità pari al numero dei posti riservati agli assistenti capo nell'ambito dei concorsi già banditi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), qualora i requisiti per il passaggio alla qualifica di vice sovrintendente dei candidati di tali concorsi non siano stati compiutamente conseguiti al momento della pubblicazione del bando del concorso successivo;

all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), dello schema, valuti il Governo di specificare le modalità di iscrizione in ruolo in caso di articolazione dei corsi in più cicli, come osservato nel parere del Consiglio di Stato reso il 18 settembre 2018;

con riferimento al corpo di Polizia Penitenziaria, valuti il Governo le seguenti osservazioni:

appare opportuno che, anche all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria, sia istituito, anche in un secondo momento, un ruolo tecnico dei medici e degli psicologi, assicurando l'equiordinazione con l'omologo personale della Polizia di Stato;

appare opportuno modificare, anche in un secondo momento, le denominazioni di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore (le prime due qualifiche dirigenziali del Corpo), individuando delle denominazioni riconducibili alla qualifica dirigenziale;

valuti il Governo l'opportunità di allineare a quanto previsto per le altre Forze di polizia ad ordinamento militare anche la procedura e la tipologia del provvedimento per l'individuazione delle classi di laurea per l'accesso alla carriera dei funzionari e alla qualifica di ispettore superiore della Polizia Penitenziaria;

valuti il Governo di allineare a quanto previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare anche la disciplina delle promozioni per merito straordinario per il personale della Polizia Penitenziaria;

all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, valutati il Governo di incrementare la percentuale dell'aliquota riservata al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari;

valuti il Governo, anche in un secondo momento, la possibilità di adottare idonee misure per il personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del decreto « cor-

rettivo» e che ha superato le prove del concorso interno indetto con provvedimento del 4 dicembre 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2004;

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di specificare le modalità di iscrizione in ruolo in caso di articolazione dei corsi in più cicli, come osservato nel parere del Consiglio di Stato reso il 18 settembre 2018;

con riferimento all'Arma dei Carabinieri, valuti il Governo le seguenti osservazioni:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017; le Forze armate sono prive di analoga facoltà poiché lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere, di cui al decreto legislativo n. 94 del 2017, discende da una delega precedente (legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare) che non dava adito a ulteriori correttivi; tale preclusione, tuttavia, ha certamente limitato – per tutte le Forze di polizia e in particolar modo per l'Arma dei Carabinieri – la portata degli interventi, rimasta ampiamente inferiore alle aspettative e alle necessità, come tra l'altro dimostra l'impiego minimale delle risorse complessivamente disponibili (circa 700 mila euro dei 15 milioni euro a regime): ciò posto, si rende vieppiù necessaria e urgente una nuova delega con lo scopo di consentire anche alle Forze armate la possibilità di apportare correttivi e integrazioni al riordino dei ruoli, accordando contestualmente tale ulteriore facoltà anche alle Forze di polizia, talché sia confermata l'unitarietà del Comparto Difesa-Sicurezza, a presidio dei riconosciuti principi di specificità delle funzioni e di equiordinazione delle carriere del personale e dei connessi trattamenti economici; l'urgenza

dell'intervento di secondo tempo è strettamente connessa anche con l'esigenza di predisporre un meccanismo di salvaguardia che consenta di non disperdere le già esigue risorse appostate, per le sole Forze di polizia, dal decreto-legge n. 148 del 2017; in tale contesto, occorrerà peraltro valutare la possibilità di integrare opportunamente le citate risorse, con lo scopo di sostenere l'adozione di un provvedimento correttivo idoneo a completare, per tutte le Forze del Comparto, il raggiungimento degli obiettivi già perseguiti con la revisione dei ruoli del 2017, in maniera concretamente soddisfattiva delle legittime aspettative del personale;

all'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, la lettera *g*), numero 2), prevede che, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli Ispettori, sia attribuita « rilevanza preferenziale » tra i vari « titoli di merito » al fatto di aver retto il comando di Stazione territoriale in sede vacante, premiando adeguatamente il personale dei ruoli dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri che si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificate funzioni di comando proprie dei Marescialli. Parimenti, la lettera *i*), numero 1) e la lettera *bb*) del medesimo articolo 7, comma 1, introducono interventi analoghi tesi a valorizzare il servizio prestato sia presso le Stazioni territoriali, ai fini dell'accesso al ruolo dei Sovrintendenti, in ragione della maggiore onerosità e pienezza delle attività ivi svolte, sia quello presso le Fanfare, soltanto in relazione alla possibilità di accedere alla Banda dell'Arma, per la specifica esperienza maturata nella specializzazione di musicante. Tali modifiche, in sostanza, riprendono il concetto di « rilevanza preferenziale » tra titoli di merito, già utilizzato dal Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 per alcune procedure di avanzamento a scelta (ad esempio attribuzione del grado di Luogotenente di cui all'articolo 1295-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 e, nella disciplina previgente al riordino, l'attribuzione dell'omonima qualifica, di cui all'articolo

1324, comma 2, del decreto legislativo n. 66), estendendolo nell'ambito dei concorsi interni. Diversamente dai cosiddetti « titoli di preferenza », che determinano la precedenza dei concorrenti a parità di titoli di merito, la « rilevanza preferenziale » si tradurrà in concreto nel prevedere, nei relativi bandi di concorso, uno specifico punteggio di maggior peso ponderale rispetto a quelli attribuiti ai restanti « titoli di merito », riconoscendone così la « particolare rilevanza »: a fronte di tale meccanismo appare necessario che l'apprezzamento di tale rilevanza sia oggetto di costante orientamento, evitando eccessive oscillazioni del margine di discrezionalità dell'amministrazione, potenzialmente suscettibili di contenzioso;

all'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), dello schema di decreto, il numero 3) introduce la possibilità di strutturare un corso di formazione in più cicli successivi, ai quali i vincitori di concorso saranno avviati secondo l'ordine conseguente all'esito della procedura selettiva. Al termine dei vari cicli del corso formativo al personale sarà giustamente riconosciuta la stessa decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, riferita al primo ciclo svolto, evitando così di discriminare il personale idoneo, in relazione allo sviluppo parcellizzato del percorso formativo e di aggiornamento: a tale riguardo, anche in relazione a quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere pervenuto il 21 settembre, appare congrua la previsione che tutti i frequentatori, al termine del corso, abbiano la medesima anzianità assoluta, venendo infine iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di merito finale (ai sensi degli articoli 771, 779 e 783 del Codice dell'ordinamento militare), a partire dal primo ciclo svolto;

all'articolo 7, comma 1, lettera *qq*), numeri 2) e 3), dello schema di decreto, nell'intento di assecondare le legittime aspirazioni manifestate da alcuni appartenenti ai ruoli cosiddetti « ex-tecnici », è stata introdotta, per il personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, la facoltà di transito nei

corrispondenti ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri dell'Arma; tale previsione consentirà al citato personale di esercitare, soltanto a condizione di aver superato favorevolmente l'apposito corso formativo, le piene funzioni proprie dei ruoli forestali ordinari, tra le quali anche quella di « comando », allo stato loro precluse in ragione del relativo profilo eminentemente « specialistico », completando così quel graduale e progressivo processo di completa armonizzazione e piena integrazione avviato fin dal primo stadio dell'assorbimento; al riguardo, infatti, il profilo altamente caratterizzante di tali professionalità consente ai periti di essere preposti « ad unità operative e attività di coordinamento », nonché ai revisori/collaboratori/operatori di assumere responsabilità di « guida e controllo » nel solo ambito delle rispettive e settoriali aree di competenza; qualora si ritenga necessario scongiurare eventuali dubbi interpretativi circa la possibilità che, a legislazione vigente, le funzioni di comando e quelle vicarie possano essere ancora ricoperte anche dal citato personale dei ruoli tecnici forestali, potrebbe essere utile un'ulteriore riflessione sull'opportunità di intervenire sul testo degli articoli 2212-*quinquies*, comma 3, e 2212-*sexies*, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, specificando che potranno essere svolte soltanto nelle articolazioni specialistiche devolute agli specifici ambiti di professionalità e non con riferimento a unità operative o di altra natura adibite a compiti di carattere generale;

in tale quadro, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell'Arma dei Carabinieri, sarebbe opportuno valutare, anche in un secondo momento, la possibilità di uniformare i limiti ordinamentali di collocamento in congedo, in linea peraltro con gli obiettivi già perseguiti dal decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l'applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria, già previste per il restante personale militare;

tale intervento consentirebbe di allineare la disciplina attualmente vigente per gli Ufficiali del ruolo forestale iniziale e il personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori (che prevede il limite di età a 65 anni), a quella del restante personale dell'Arma dei Carabinieri, inclusi i corrispondenti ruoli forestali ordinari;

all'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, viene previsto il collocamento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in posizione soprannumeraria rispetto agli organici, funzionale a conferire la necessaria coerenza tra le tabelle organiche e le relative posizioni di impiego, allo stato disallineate; nel dettaglio, si intende assicurare che l'intera dotazione del grado vertice dell'Arma, pari a dieci unità, sia utilizzata per l'assegnazione degli incarichi di comando interregionale ed equiparati riservati ai Generali di Corpo d'Armata, in coerenza con l'assetto dell'Istituzione; come è noto, infatti, il modello organizzativo dell'Arma è stato disegnato quando ancora il Comandante Generale proveniva dalle file dell'Esercito Italiano, prevedendo, tuttora, dieci incarichi per i Generali di Corpo d'Armata, cui si aggiungono altri due incarichi di livello Generale di Divisione/Generale di Corpo d'Armata; poiché oggi il Comandante Generale può essere scelto tra i Generali di Corpo d'Armata provenienti dai ruoli dell'Arma, l'intervento è indispensabile per poter disporre di tutte le unità necessarie a ricoprire gli incarichi di grado apicale, senza dover attribuire « doppi comandi » come, di fatto, avviene attualmente; tale previsione, peraltro, è resa ancora più necessaria ove si consideri che, a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è stato istituito un nuovo Comando di Vertice, indispensabile per garantire adeguatamente i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare, nonché l'unitarietà delle relative funzioni;

sempre in materia di sviluppo dirigenziale delle carriere, sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione sui disalline-

amenti esistenti, valutando, anche in un secondo tempo, la fattibilità di eventuali futuri interventi correttivi; infatti, come già evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento di revisione delle carriere del 2017, il numero dei dirigenti dell'Arma dei Carabinieri rimane sensibilmente inferiore a quello medio del resto del Comparto in relazione ai volumi organici complessivi, essendo caratterizzato altresì da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze di polizia e Forze armate: ne consegue, in sintesi, una chiara penalizzazione per gli ufficiali dell'Arma, sia sotto il profilo retributivo, visto che i gradi meglio remunerati possono essere raggiunti, in proporzione agli altri, da un numero minore di ufficiali e più tardivamente, sia sotto il profilo pensionistico, ove si consideri il regime contributivo vigente;

con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza e alle altre Forze di polizia:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, specifiche misure volte a sanare la sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri e qualifiche corrispondenti nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrico (1° ottobre 2017) rispetto ai vicebrigadieri e qualifiche corrispondenti che hanno conseguito il grado in epoca successiva;

valuti il Governo l'opportunità di riconoscere un'indennità *una tantum* ai brigadieri capo e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stata riconosciuta esclusivamente ai parigrado con più di 8 anni di anzianità;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, misure compensative per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base che, promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2017, non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare maggiormente i limiti di età previsti per la partecipazione ai concorsi e per le riserve di posti per i concorsi pubblici applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, tenendo conto delle specifiche peculiarità;

valuti il Governo l'opportunità di rideterminare lo stanziamento previsto per il Fondo riservato ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, assicurando l'allineamento delle risorse ripartite nell'ambito delle diverse Forze di polizia e tra le stesse Forze di polizia e le Forze armate in relazione al corrispondente Fondo previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2017, destinato alle medesime finalità; il predetto articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, infatti, per il personale dirigente delle Forze di polizia l'istituzione di un apposito fondo con lo scopo di « fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi »; tale fondo è destinato esclusivamente alle qualifiche di Vice Questore Aggiunto e di Vice Questore e qualifiche e gradi corrispondenti che, in conseguenza dell'abrogazione del trattamento economico di « omogeneizzazione stipendiale », prevista dal comma 4, non sono più destinatari, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali riservati al personale cosiddetto « contrattualizzato »; la speculare norma contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 94 del 2017 destina, per le medesime finalità, le risorse alimentate con le modalità descritte al successivo comma 3: si rende opportuno, pertanto, valutare l'inserimento di una previsione normativa idonea a compensare integralmente i detrimenti retributivi sofferti dal personale dei suddetti gradi e qualifiche nel passaggio al nuovo trattamento economico dirigenziale, rispetto a quanto già percepito da « contrattualizzati »; tale intervento dovrà inoltre garan-

tire l'omogeneizzazione delle previsioni dei rispettivi fondi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, evitando altresì disallineamenti nel futuro trattamento economico accessorio dei medesimi dirigenti, allo scopo di conferire effettiva equiparazione nell'ambito del Comparto Sicurezza-Difesa;

analogamente, occorrerà predisporre ogni utile intervento finalizzato a preservare le legittime aspettative del personale contrattualizzato già in servizio che, secondo il meccanismo previgente al provvedimento di riordino, avrebbe conseguito benefici economici relativi al trattamento economico, anche accessorio, dei quali non potrà beneficiare in ragione dell'abrogazione del sistema di « omogeneizzazione stipendiale » di cui all'articolo 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, e all'articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981. Le disposizioni giuridiche e del trattamento economico accessorio oggetto della contrattazione conclusa nel 2018 non sono state estese ai dirigenti delle Forze di polizia, al fine di non pregiudicare l'equiparazione con le Forze armate, escluse dallo schema di decreto legislativo in esame. Anche a tale fine si rende, pertanto, necessario disporre di un secondo intervento correttivo che consenta di adeguare gli istituti concertativi dei dirigenti, fermi al decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, allineandoli a quelli del restante personale, alla luce della pubblicazione dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normativo-economico 2016-2018;

per assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli appartenenti ai corpi militari non di accademia, per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, appare necessario prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi corsi di laurea;

appare necessario prevedere, per tutti i corsi di formazione di ogni ruolo, la possibilità di partecipare a corsi formativi

di recupero, in caso di superamento del periodo massimo di giorni di assenza per congedo obbligatorio maternità e per assistenza a disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992;

il Governo valuti la possibilità di ripristinare il transito a domanda nelle Pubbliche amministrazioni per i maggiori e i tenenti colonnelli e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia che per-

dono l'idoneità al servizio, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma; infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)321.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)322.	
Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. COM(2018)323.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. COM(2018)324.	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)325.	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2018)326.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)327.	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. COM(2018)328 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 settembre 2018. — *Presidenza del presidente della V Commissione*

Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)321.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
COM(2018)322.

Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
COM(2018)323.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.
COM(2018)324.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
COM(2018)325.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.
COM(2018)326.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
COM(2018)327.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
COM(2018)328.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore per la XIV Commissione*, preliminarmente

fa presente che gli atti in esame prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'Unione europea. Fa quindi presente che è fissata una revisione intermedia del QFP entro la fine del 2023, in analogia a quanto avvenuto nell'attuale ciclo di programmazione. Rappresenta che si tratta, in particolare, dei seguenti atti: comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 COM(2018)321; proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 COM(2018)322; proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria COM(2018)323; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM(2018)324; proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea COM(2018)325; proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria COM(2018)326; proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea COM(2018)327; proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

COM(2018)328. Precisa che relazione introduttiva, si soffermerà sulle questioni generali relative al nuovo quadro finanziario pluriennale, con particolare riferimento alla comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321), lasciando al collega della V Commissione la descrizione più dettagliata delle altre proposte. Fa presente che la Commissione europea ha presentato il bilancio 2021-2027 sia a prezzi costanti 2018, sia a prezzi correnti; questi ultimi tengono conto di un tasso di inflazione annuo del 2 per cento. Osserva che, per i sette anni di riferimento, la Commissione europea prevede complessivamente stanziamenti pari a 1.135 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di impegni, pari a 1.279 miliardi di euro a prezzi correnti, corrispondenti all'1,11 per cento del Reddito nazionale lordo dell'UE-27 (RNL). Questo livello di impegni si traduce in 1.105 miliardi di euro, ovvero l'1,08 per cento del reddito nazionale lordo (RNL), a prezzi costanti in termini di pagamenti, pari a 1.246 miliardi a prezzi correnti. Evidenzia che la Commissione europea propone anche l'integrazione nel bilancio dell'Unione europea del Fondo europeo di sviluppo (FES), principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che attualmente non rientra nel bilancio generale dell'Unione europea, ma è finanziato dagli Stati membri. Fa presente che, secondo le stime della Commissione europea, tendendo conto dell'inflazione e dell'integrazione nel bilancio dell'Unione del Fondo europeo di sviluppo, pari allo 0,03 per cento dell'RNL, l'ordine di grandezza, corrispondente all'1,11 per cento dell'RNL, sarebbe in linea con quello dell'attuale bilancio a lungo termine 2014-2020, pari all'1,13 per cento dell'RNL.

Secondo la Commissione europea, la principale sfida per il futuro bilancio dell'Unione europea sarà assicurare un adeguato finanziamento sia per le cosiddette politiche tradizionali dell'Unione,

cioè la politica di coesione e la politica agricola comune, che assorbono circa il 70 per cento dell'attuale QFP, che per una serie di nuove priorità, emerse negli ultimi anni che necessitano per il futuro di maggiori risorse, quali le sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea e il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa. Osserva che la sfida è complicata dal recesso dall'Unione europea del Regno Unito, che è tra i principali Paesi contributori del bilancio unionale e che, secondo le stime della Commissione europea, potrebbe produrre una riduzione nel bilancio annuale dell'Unione europea tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10 per cento del bilancio annuale dell'Unione. A tal riguardo, infatti, segnala che il QFP 2021-2027 è stato predisposto per un'Unione europea a 27 Stati membri, in considerazione, appunto, del recesso del Regno Unito. Precisa che la Commissione europea intende rispondere a questa sfida in parte attraverso l'introduzione di nuove fonti di finanziamento per il bilancio dell'Unione e in parte mediante una modernizzazione della spesa, che tenga conto di una serie di principi, tra cui, valore aggiunto europeo: secondo la Commissione europea, le risorse dell'Unione si devono concentrare nei settori in cui questa può offrire un reale valore aggiunto europeo alla spesa pubblica nazionale al fine di ottenere risultati che gli Stati membri da soli non possono conseguire; trasparenza e semplificazione: la Commissione europea intende ridurre il numero di programmi finanziati di oltre un terzo (da 58 a 37); flessibilità: la Commissione europea propone di accrescere la flessibilità dei programmi al loro interno e tra di loro, rafforzare gli strumenti di gestione delle crisi e creare una nuova «riserva dell'Unione» per far fronte a eventi imprevisti e reagire alle emergenze in settori quali la sicurezza e la migrazione. Rappresenta che la Commissione europea propone, dunque, una riorganizzazione della struttura del QFP, con il passaggio da 5 a 7 rubriche

principali di spesa. Evidenzia, in sintesi e con cifre in termini di impegni espresse a prezzi correnti, che la Rubrica I (Mercato unico, innovazione e agenda digitale) ha un ammontare complessivo di 187,4 miliardi di euro (14,6 per cento dell'intero QFP); la Rubrica II (Coesione e valori) con 442,4 miliardi di euro e il 34,6 per cento del totale è la più importante, in termini di volume, del nuovo QFP; la Rubrica III (Risorse naturali e ambiente) ha una dotazione complessiva di 378,9 miliardi di euro (29,6 per cento del totale); la Rubrica IV (Migrazione e gestione delle frontiere) ha un bilancio di 34,9 miliardi di euro (2,7 per cento del QFP) e costituisce una delle principali novità rispetto al precedente esercizio; la Rubrica V (Sicurezza e difesa) costituisce un'altra novità e ha un ammontare complessivo di risorse pari a 27,5 miliardi di euro (2,1 per cento del totale); la Rubrica VI (Vicinato e resto del mondo) ha una dotazione di risorse pari a 123 miliardi di euro (9,6 per cento dell'intero QFP); la Rubrica VII (Pubblica amministrazione europea) ha una dotazione di 85,3 miliardi di euro, il 6,6 per cento dell'intero QFP. Segnala che risultano poi previsti Strumenti speciali, quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'UE, la Riserva per gli aiuti di emergenza, lo Strumento di flessibilità, la Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, per consentire all'Unione, in specifiche circostanze, di spendere risorse anche oltre i massimali stabiliti dal QFP. Osserva che le maggiori novità riguardano la diversa ripartizione degli stanziamenti tra le varie finalità. In particolare, evidenzia che la Commissione europea propone di innalzare gli attuali livelli di finanziamento in settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, quali: ricerca, innovazione e agenda digitale; giovani; migrazione e gestione delle frontiere: difesa e sicurezza interna; azione esterna; clima e ambiente. Parallelamente, si prefigurano, a titolo compensativo, alcuni risparmi, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti complessivi a favore della

politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione che subirebbero una riduzione. Ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo si è occupato del nuovo QFP lo scorso 30 maggio, con un dibattito, svoltosi alla presenza di Consiglio e Commissione europea, che si è concluso con l'approvazione, a larga maggioranza – con 409 voti favorevoli, 213 contrari e 61 astensioni –, di una risoluzione, nella quale sono state espresse critiche per le riduzioni relative alla PAC e alla politica di coesione e si chiede di aumentare le risorse per la cultura e la ricerca e più in generale l'entità del bilancio, portandolo all'1,3 per cento del RNL degli Stati membri. In conclusione, evidenzia che, secondo la Commissione europea, ai negoziati sulle proposte per il nuovo QFP dovrebbe essere accordata la massima priorità e un accordo dovrebbe essere raggiunto prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019. A tal proposito, tuttavia, segnala che, a giudizio del Governo, l'obiettivo della Commissione europea di approvare le proposte entro la scadenza del suo mandato appare ambizioso, rilevando che i precedenti negoziati hanno richiesto almeno due anni, e, se rispettato, coinvolgerebbe l'attuale Parlamento europeo e non il nuovo. Sottolinea quindi che, attualmente, si registra, una netta divisione fra gli Stati membri che insistono per un bilancio più ridotto, in particolare Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, che non vada oltre l'1 per cento del reddito nazionale lordo dei 27 Stati membri e che finanzia le nuove priorità tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali, e gli Stati membri, in particolare Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, che, invece, ritengono insufficiente il livello generale di ambizione espresso dalla Commissione europea e chiedono risorse sufficienti per finanziare le nuove priorità senza tagliare le politiche tradizionali.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore per la V Commissione*, avverte che si soffermerà

sinteticamente sulle sette proposte legislative che compongono il pacchetto di misure relative al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 proposto dalla Commissione europea.

Innanzitutto evidenzia che la proposta di regolamento del Consiglio COM (2018)322 sul quadro finanziario pluriennale stabilisce l'ammontare complessivo di risorse che l'Unione europea può spendere per finanziare le proprie politiche negli anni 2021-2027 e, in termini sia di impegni che di pagamenti, i limiti di spesa annuali (cd. massimali) per ciascuno dei principali settori di intervento dell'Unione, raggruppati in apposite « Rubriche »; inoltre stabilisce i meccanismi di flessibilità, che consentono di spostare risorse da un anno all'altro o tra le diverse Rubriche o programmi. La disciplina puntuale sulle modalità con cui Stati membri, imprese e cittadini possono accedere ai Fondi è contenuta, invece, in appositi regolamenti settoriali, che sono stati presentati dalla Commissione europea tra il 29 maggio e il 12 giugno 2018 e che saranno negoziati contestualmente alle proposte relative al QFP, richiamati puntualmente nella documentazione predisposta dagli uffici.

Ricorda che la proposta di regolamento sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) segue una procedura legislativa speciale, stabilita dall'articolo 312 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo che, deliberando a maggioranza assoluta, può approvare o respingere la posizione del Consiglio, ma non può emendarla. Tuttavia, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata.

Evidenzia che la proposta consta di 7 Capi e 25 articoli. In sintesi, il Capo I (articoli 1-3) reca le disposizioni generali, stabilendo la durata del quadro finanziario pluriennale a sette anni e il rispetto dei massimali del QFP. Il Capo II (articoli 4-8) concerne gli adeguamenti del QFP, mentre il Capo III (articoli 9-14) gli Strumenti

speciali, ossia il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (importo annuo massimo aumentato a 200 milioni di euro a prezzi 2018); il Fondo di solidarietà dell'UE (importo annuo massimo aumentato a 600 milioni di euro a prezzi 2018); la Riserva per aiuti d'urgenza (importo annuo massimo aumentato a 600 milioni di euro a prezzi 2018); il Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione, per la quale si propone un aumento dal 2023); lo Strumento di flessibilità (importo annuo massimo aumentato a 1 miliardo di euro a prezzi 2018); il Margine per imprevisti (come previsto attualmente può giungere fino allo 0,03 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione ed è costituito al di fuori dei massimali del QFP come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste). Il Capo IV (articoli 15-20) concerne il riesame e la revisione del QFP (in particolare, si prevede un riesame intermedio del QFP anteriormente al 1° gennaio 2024), mentre il Capo V (articolo 21) riguarda il contributo al finanziamento di grandi progetti e il Capo VI (articoli 22 e 23) concerne la cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio e l'unità del bilancio. Infine, il Capo VII (articoli 24 e 25) concerne la transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale e l'entrata in vigore.

Segnala poi che la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)323) è complementare alla proposta di regolamento sul QFP.

La parte introduttiva della proposta (punti 1-6) contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante dell'accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive l'articolazione dell'accordo e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del regolamento QFP). La Parte I (punti 7- 13) reca le disposizioni relative al quadro

finanziario e agli strumenti speciali; la Parte II (punti 14-23) concerne il miglioramento della cooperazione interistituzionale in materia di bilancio; la Parte III (punti 24-27) riguarda la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Sottolinea quindi come un'innovazione importante sia prevista dalla Commissione europea sul rafforzamento del legame tra i finanziamenti dell'Unione europea e lo Stato di diritto (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM(2018)324).

La proposta consta di 8 articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto della proposta: la necessità di tutelare il bilancio dell'Unione contro le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano di compromettere la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, per « Stato di diritto » si intende: il valore dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, compreso dei diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza davanti alla legge; per « carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto » si intende: prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto.

L'articolo 3 precisa che le suddette carenze si verificherebbero, in particolare, quando ad essere danneggiati siano il corretto funzionamento delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell'Unione, di quelle responsabili per le indagini e per l'azione penale di repressione delle frodi, delle corruzioni e di altre violazioni del diritto dell'Unione a danno del bilancio dell'Unione e degli organi

giurisdizionali cui compete il controllo di queste attività. Una volta accertata l'esistenza di una delle suddette carenze, l'Unione può agire a tutela dei propri interessi adottando una serie di misure sanzionatorie (articolo 4) che devono essere proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza e che comprendono, tra l'altro: la sospensione dei pagamenti e degli impegni a valere sul bilancio dell'Unione; il divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici; la riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa; la riduzione dei prefinanziamenti; l'interruzione dei termini di pagamento.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la procedura per l'individuazione di una carenza generalizzata o per proporre la revoca totale o parziale delle misure adottate. Infine, l'articolo 7 dispone che la Commissione europea deve informare immediatamente il Parlamento europeo delle misure proposte o adottate e l'articolo 8 contiene le disposizioni finali.

Evidenzia che, secondo la Relazione *ex* articolo 6 della legge n. 234 del 2012, trasmessa dal Governo al Parlamento in data 29 maggio 2018, la proposta desta perplessità, tra l'altro, perché restringerebbe il campo d'azione alla sola tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lasciando impregiudicata la possibilità di sanzionare eventuali gravi scostamenti dagli altri principi fondamentali di cui all'articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze) e soprattutto dagli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri (in particolare in tema di migrazione). Secondo la Relazione, il rischio è che siano presi in considerazione fattori che non segnalano scostamenti importanti dai principi dello Stato di diritto, ma inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, rispetto alle quali la sanzione del congelamento dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata.

Rileva che la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse

proprie dell'Unione europea (COM(2018)325), la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2018)326), la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)327) e la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto COM(2018)328 costituiscono insieme il pacchetto legislativo sulle risorse proprie.

Evidenzia che secondo la Commissione europea, le nuove priorità strategiche che hanno implicazioni per il bilancio e l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea impongono di esaminare e rivedere l'architettura del sistema delle risorse proprie.

Ricorda quindi che l'attuale sistema delle risorse proprie si fonda su tre principali categorie di entrate: le cosiddette risorse proprie tradizionali (soprattutto dazi doganali); la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto; la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

Prosegue segnalando che la Commissione europea propone di confermare le citate tre risorse proprie esistenti, modificandole al fine di garantire un migliore adattamento alla situazione attuale. Si propone in particolare di: mantenere inalterati i dazi doganali come risorse proprie tradizionali per l'Unione europea, riducendo tuttavia del 10 per cento la percentuale che gli Stati membri trattengono come spese di riscossione; mantenere la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo con la funzione di risorsa riequilibrante; semplificare la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, la Commissione europea propone di istituire tre nuove risorse proprie: il 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (gli introiti medi annui stimati dalla Commissione europea potrebbero oscillare tra 1,2 e 3 miliardi di euro a seconda del prezzo di mercato per le quote del sistema di scambio delle emissioni dell'Unione europea); un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (che verrà introdotta gradualmente, una volta adottata la legislazione necessaria), che secondo le stime della Commissione europea potrebbe garantire un introito medio annuo di circa 12 miliardi di euro; un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo), per un importo stimato di circa 7 miliardi di euro l'anno.

Secondo la Commissione europea, le nuove risorse proprie rappresenteranno il 12 per cento circa del bilancio totale dell'Unione europea e potrebbero apportare fino a 22 miliardi di euro l'anno per il finanziamento delle nuove priorità.

Segnala inoltre che viene affermato il principio secondo cui il futuro gettito derivante direttamente dalle politiche dell'UE dovrebbe confluire nel bilancio dell'Unione e la Commissione europea propone di eliminare progressivamente, nell'arco di cinque anni, tutte le attuali correzioni relative alle aliquote ridotte di prelievo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto e le riduzioni forfettarie dei contributi basati sul reddito nazionale lordo, di cui beneficiano alcuni Stati membri.

Le modifiche introdotte, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbero ridurre la quota della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo rispetto alle entrate totali. Nell'ambito del sistema attuale, essa copre dai due terzi ai tre quarti delle entrate totali; una volta attuati i cambiamenti proposti, dovrebbe coprire tra il 50 per cento e il 60 per cento.

Osserva inoltre che la Commissione europea intende modificare il massimale delle risorse proprie. In particolare, si prevede che l'importo totale delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali di pagamento non superi l'1,29 per cento (attualmente 1,23 per cento) della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri, mentre l'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non superi l'1,35 per cento (attualmente 1,29 per cento).

Ricorda quindi che nella Relazione *ex* articolo 6 della legge n. 234 del 2012, trasmessa dal Governo al Parlamento il 5 giugno 2018 sul COM(2018)325, ma che riporta una valutazione complessiva delle proposte sulle risorse proprie, si fa presente che l'introduzione di nuove risorse proprie collegate alle politiche di spesa e in grado di ridurre il peso della risorsa RNL è in linea con quanto auspicato dall'Italia nei dibattiti degli ultimi anni.

Secondo la Relazione, come prime possibili indicazioni negoziali, si potrebbe sostenere l'introduzione di nuove risorse proprie se: *a)* non dovessero determinarsi impatti negativi sul sistema produttivo nazionale; *b)* non si stimasse un aumento significativo della contribuzione dell'Italia dalla sostituzione di quote di entrate a titolo di risorsa RNL con dette nuove risorse; *c)* le nuove fonti di entrata fossero costruite in modo da garantire una base imponibile ampia, un gettito stabile nel tempo e una ripartizione equa della contribuzione tra Stati membri.

A tale riguardo, secondo la Relazione, la nuova risorsa IVA e quella derivante dalla base imponibile comune delle società sembrerebbero essere maggiormente rispondenti ai citati criteri, mentre le opzioni sulla tassazione ambientale, in particolare quella basata sul sistema di scambio di quote di emissioni, potrebbero alterare la quota relativa di finanziamento del bilancio tra Stati membri in ragione di parametri diversi dalla « capacità contributiva », penalizzando quei Paesi con un sistema produttivo a maggiore vocazione

industriale, oltre ad assicurare un gettito per l'erario comunitario relativamente modesto e variabile nel tempo.

Invece, sul tema delle correzioni, sempre secondo la Relazione si dovrebbe continuare a sostenere la loro completa abolizione fin dal 2021 (e non progressiva come previsto dalla proposta), valutando nel corso del negoziato se accettarne un livello più basso alla luce della valutazione complessiva sia sul nuovo sistema di finanziamento del bilancio sia sull'accordo raggiunto in materia di spesa.

Infine segnala che alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto ragione del mancato inserimento nella proposta di nuove risorse proprie, e in particolare della *Web Tax*.

In estrema sintesi, osserva che la proposta di decisione del Consiglio COM(2018)325 fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione, consta di 10 articoli e richiede una procedura legislativa speciale. Secondo l'articolo 311 del TFUE, infatti, il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Invece, la proposta di regolamento del Consiglio COM(2018)326 consta di sei Capi e 18 articoli e stabilisce, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, le disposizioni necessarie per definire le modalità e la procedura con cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione europea le nuove risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. La proposta, inoltre, integra il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, che continuerà ad applicarsi alle risorse proprie esistenti.

Fa presente che la proposta di regolamento del Consiglio COM(2018)327 si

compone di tre Capi e 11 articoli, è finalizzata a stabilire le misure di esecuzione di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione europea di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)325) ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE ed è intesa ad abrogare e sostituire il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

Infine ricorda che scopo della proposta di regolamento del Consiglio COM(2018)328, che si compone di due articoli, è semplificare notevolmente gli

aspetti inerenti alle risorse proprie dell'imposta sul valore aggiunto modificando il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di intervenire in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia – Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa	29
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia – Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.30.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale dei Relatori</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	37

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le Politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 10.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del

PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 17 luglio scorso i relatori, onorevoli Dara e Gagnarli, hanno introdotto la discussione. Ha poi avuto luogo un breve ciclo di audizioni, tra le quali quella dell'onorevole Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

Ricorda altresì che nella giornata di lunedì 24 settembre è stata inviata per le vie brevi a tutti i componenti le Commissioni una proposta di documento finale elaborata dai relatori.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice per la XIII Commissione*, illustra la proposta di documento finale nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DARA (Lega) *relatore per la X Commissione*, nel rinviare, ai fini dell'illustrazione del parere, all'intervento della

relatrice per la XIII Commissione, la ringrazia per la collaborazione. Desidera solo sottolineare come sia la direttiva che la proposta di documento finale dei relatori si muovano nella logica di favorire i piccoli produttori, che rappresentano l'anello debole della filiera. Ritiene altresì che nella stessa ottica bisognerà proseguire anche a livello nazionale per intensificare, anche con la previsione di un aumento di personale, i controlli necessari all'effettivo conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Maria Chiara GADDA (PD) ringrazia i relatori per aver predisposto una proposta di documento finale, che condivide nei contenuti e nelle finalità, su un atto europeo particolarmente importante. Manifesta particolare apprezzamento per il richiamo contenuto nelle premesse del documento finale alla base giuridica della proposta di direttiva che è rappresentata dalla PAC, nonché per il recepimento del contenuto di alcuni emendamenti presentati dall'onorevole De Castro in qualità di relatore presso la Commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, e delle osservazioni svolte dai soggetti auditi.

Propone, tuttavia, ai relatori di integrare la loro proposta di documento finale, tenendo conto di alcuni emendamenti presentati dall'onorevole De Castro che, invece, non sono stati accolti.

In particolare, propone di inserire il riferimento alla necessità di distinguere i termini di pagamento a seconda che si tratti di prodotti deperibili o non deperibili; il riferimento alla necessità — anche al fine di combattere efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura — di considerare pratiche commerciali sleali i prezzi di vendita dei prodotti che non tengano conto della remunerazione del lavoro necessario per produrli, nonché di ricomprendere quale pratica sleale l'annullamento, senza un termine di preavviso minimo, degli ordini dei prodotti deperibili, considerato che tale pratica può comportare eccedenze e addirittura spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti.

Ritiene opportuno, inoltre, richiamare la necessità di integrare la direttiva all'esame prevedendo che i contratti di fornitura di prodotti agricoli ed alimentari debbano essere stipulati in forma scritta e preventivamente alla consegna, nonché integrare la disposizione contenuta all'articolo 4, precisando che le autorità pubbliche incaricate di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (così dette «autorità di contrasto»), possano essere già esistenti o di nuova configurazione.

Reputa infine precisare che la pratica sleale configurata all'articolo 3, comma 1, lettera a) si verifichi quando l'acquirente versa il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice per la XIII Commissione*, nel ringraziare, anche a nome del relatore Dara, la collega Gadda per le integrazioni proposte, che vanno nella direzione di arricchire i contenuti del documento finale che le Commissioni si apprestano a votare, formalizza una nuova proposta di documento finale che in gran parte le recepisce (*vedi allegato 2*).

Si sofferma, quindi, in particolare, sul riferimento, inserito in premessa, all'annullamento, senza un termine di preavviso minimo, degli ordini dei prodotti deperibili che può comportare eccedenze e addirittura spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti, nonché sul riferimento alla necessità di modulare, in base alla natura dei prodotti, i termini di pagamento oltre i quali si configura la pratica commerciale

sleale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della direttiva (di cui alla lettera d) della parte dispositiva) e, infine, alla necessità di precisare all'articolo 4, che, al fine di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare un'autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione (di cui alla lettera i) degli impegni).

La sottosegretaria Alessandra PESCE valuta favorevolmente il documento finale predisposto dai relatori, come riformulato nel corso della seduta.

Paolo PARENTELA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del MoViamento 5 Stelle.

Federico FORNARO (LeU) esprime un ringraziamento ai relatori e alle Commissioni per il proficuo lavoro svolto. Sottolinea, in particolare, la necessità che la proposta di direttiva in esame garantisca una maggiore tutela ai piccoli imprenditori agricoltori, che subiscono, più di altri, la pressione dei costi e dei margini di ricavo. Manifesta, inoltre, particolare apprezzamento, per la parte della proposta di documento finale in cui si richiede di includere nell'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate anche la vendita a doppio ribasso – oggetto di una sua recente interrogazione svolta in Commissione Agricoltura – nonché di considerare come pratiche sleali i prezzi che non tengano conto della remunerazione del lavoro, anche allo scopo di combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega. Ringrazia i relatori per il lavoro svolto e ritiene proficuo l'apporto delle audizioni svolte. Concorda con il fatto che

si cerchi di tutelare quelli che sono l'anello debole della filiera e ritiene anche lei necessario un intensificamento dei controlli sull'effettiva applicazione della direttiva.

Sara MORETTO (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e per aver accolto alcune delle osservazioni proposte dal suo gruppo. Sottolinea al proposito la necessità della tutela di tutti gli attori della filiera, dai piccoli produttori ai consumatori. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Maria Cristina CARETTA (FdI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Raffaele NEVI (FI), nel manifestare l'auspicio che il Parlamento europeo approvi in tempi rapidi la proposta di direttiva all'esame, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel constatare che il documento finale è stato approvato all'unanimità e, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che, il documento finale, concordi le Commissioni di passare al voto, sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Le Commissioni, condivisa l'opportunità di inviare il documento finale anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, approvano la nuova proposta di documento finale presentata di relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare COM(2018)173.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite X e XIII,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173);

richiamato il parere espresso in data 18 settembre dalla XIV Commissione Politiche per l'Unione europea;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite nonché degli emendamenti presentati dal relatore della proposta di direttiva presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro;

preso atto che la legittimazione giuridica dell'intervento viene indicata negli articoli del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) che definiscono gli ambiti e le finalità della politica agricola comune (PAC), e, in particolare, nell'articolo 39, che pone tra gli ambiti di intervento della politica agricola quello di « *contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola* » e nell'articolo 40 dello stesso Trattato, secondo il quale l'organizzazione comune dei mercati deve escludere qualsiasi discriminazione fra i produttori;

considerato che il richiamo di tale base giuridica rende evidente che l'intervento normativo si basa sul presupposto che i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a

quello di coloro che acquistano i loro prodotti; preso atto che tale presupposto è indicato nella relazione illustrativa dalla stessa Commissione europea e motivato in ragione del fatto che le alternative di cui i produttori agricoli dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate;

apprezzati i contenuti della proposta in oggetto;

preso atto che l'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, fa riferimento alla sola filiera alimentare, escludendo, in tal modo, i prodotti agricoli non alimentari, nonché i servizi relativi a tali prodotti, che dovrebbero, invece, essere assoggettati alla medesima tutela;

considerato altresì che la proposta di direttiva fornisce tutela ai soli fornitori che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese, sul presupposto che gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera;

ritenuto tuttavia che la tutela nei confronti dei fornitori debba prescindere dalle relative dimensioni, dovendo essere invece riferita a tutti gli operatori della filiera agricola ed alimentare;

reputato altresì importante, al fine di evitare pratiche elusive, che la disciplina si applichi a tutti gli acquirenti che acquistino e vendano prodotti sul mercato interno anche se il luogo di stabilimento sia esterno all'Unione europea;

considerato altresì necessario precisare la definizione di prodotti alimentari deperibili, a tal fine richiamando la nozione prevista dall'ordinamento interno, e segnatamente, dal decreto ministeriale n. 199 del 2012, che si basa sulla durata complessiva stabilita dal produttore;

ritenuto altresì che quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) – e cioè che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura da parte degli acquirenti – non tenga in considerazione le esigenze gestionali dei medesimi acquirenti di poter fare riferimento ad una data unica riferita all'ultimo giorno del mese;

reputato altresì che l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate debba altresì ricomprendere la così detta vendita sottocosto, la così detta asta al buio nonché la così detta vendita a doppio ribasso;

ritenuto inoltre che l'articolo 3, comma 2, che rimette all'accordo tra le parti la possibilità di introdurre pratiche commerciali altrimenti vietate, potrebbe non fornire adeguata tutela al fornitore che versi in una condizione di dipendenza economica; ritenuto pertanto necessario vietare tali pratiche se sono il risultato della « dipendenza economica » del fornitore rispetto all'acquirente, e reputato che di tale dipendenza occorra fornire una definizione;

condivisa la necessità, rappresentata alle Commissioni riunite dal relatore della proposta in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, on. De Castro, di introdurre una definizione di « *pratica commerciale sleale* » e rilevato che tale definizione consentirebbe agli Stati membri di individuare e sanzionare anche pratiche commerciali sleali che non risultano espressamente elencate nell'articolo 3 della proposta di Direttiva offrendo maggiore tutela ai fornitori della filiera agro-alimentare contro ogni tipologia di condizione contrattuale penalizzante se imposta da acquirenti con maggior potere negoziale;

ravvisata la necessità di integrare la direttiva all'esame prevedendo che i contratti di fornitura di prodotti agricoli ed alimentari debbano essere stipulati in forma scritta;

ritenuto opportuno inserire nella proposta disposizioni volte a regolamentare e rendere più stringenti le modalità di intervento delle autorità di contrasto, a tal fine prevedendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute, termini per l'esame delle medesime e per lo svolgimento della successiva inchiesta;

ritenuto necessario estendere la facoltà, che l'articolo 5 riconosce alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

ritenuto opportuno integrare i contenuti della direttiva con la previsione della possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti;

considerato inoltre opportuno chiarire che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'applicazione delle disposizioni della direttiva che intervengono sui termini di pagamento (articolo 3, comma 1, lettera a)), tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;

ricordato che la normativa nazionale relativa alla cessione di latte crudo (di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015), nell'individuare come parametro per la valutazione della corretta determinazione del prezzo un criterio di calcolo che fa riferimento ai prezzi medi di produzione, è risultata, in sede applicativa, efficace nel contrasto delle pratiche

commerciali sleali e potrebbe pertanto essere estesa a tutti gli altri settori dell'agroalimentare;

pur condividendo la scelta di affidare alle autorità nazionali di contrasto il compito di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva si ritiene comunque essenziale che nel procedimento di contestazione e segnalazione delle condotte sanzionabili sia coinvolto il dicastero agricolo, attraverso il contributo dell'Ispettorato nazionale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

a) si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;

b) si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), si preveda che il termine per il pagamento del corrispettivo decorra dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;

e) al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo infe-

riore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (così dette aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (così dette vendite a doppio ribasso);

f) all'articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi elencate – indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto – siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita;

g) si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero – imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0),

oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3;

h) si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta;

i) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo;

j) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle

associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

k) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare COM(2018)173.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite X e XIII, esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173);

richiamato il parere espresso in data 18 settembre dalla XIV Commissione Politiche per l'Unione europea;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite nonché degli emendamenti presentati dal relatore della proposta di direttiva presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro;

preso atto che la legittimazione giuridica dell'intervento viene indicata negli articoli del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) che definiscono gli ambiti e le finalità della politica agricola comune (PAC), e, in particolare, nell'articolo 39, che pone tra gli ambiti di intervento della politica agricola quello di « *contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola* » e nell'articolo 40 dello stesso Trattato, secondo il quale l'organizzazione comune dei mercati deve escludere qualsiasi discriminazione fra i produttori;

considerato che il richiamo di tale base giuridica rende evidente che l'intervento normativo si basa sul presupposto che i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commer-

ciali sleali, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a quello di coloro che acquistano i loro prodotti;

preso atto che tale presupposto è indicato nella relazione illustrativa dalla stessa Commissione europea e motivato in ragione del fatto che le alternative di cui i produttori agricoli dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate;

apprezzati i contenuti della proposta in oggetto;

preso atto che l'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, fa riferimento alla sola filiera alimentare, escludendo, in tal modo, i prodotti agricoli non alimentari, nonché i servizi relativi a tali prodotti, che dovrebbero, invece, essere assoggettati alla medesima tutela;

considerato altresì che la proposta di direttiva fornisce tutela ai soli fornitori che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese, sul presupposto che gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera;

ritenuto tuttavia che la tutela nei confronti dei fornitori debba prescindere dalle relative dimensioni, dovendo essere invece riferita a tutti gli operatori della filiera agricola ed alimentare;

reputato altresì importante, al fine di evitare pratiche elusive, che la disciplina si applichi a tutti gli acquirenti che acqui-

stino e vendano prodotti sul mercato interno anche se il luogo di stabilimento sia esterno all'Unione europea;

considerato altresì necessario precisare la definizione di prodotti alimentari deperibili, a tal fine richiamando la nozione prevista dall'ordinamento interno, e segnatamente, dal decreto ministeriale n. 199 del 2012, che si basa sulla durata complessiva stabilita dal produttore;

ritenuto altresì che quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) – e cioè che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura da parte degli acquirenti – non tenga in considerazione le esigenze gestionali dei medesimi acquirenti di poter fare riferimento ad una data unica riferita all'ultimo giorno del mese e che occorra altresì distinguere i termini di pagamento a seconda che si tratti di prodotti deperibili o non deperibili;

reputato altresì che l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate debba altresì ricomprendere la così detta vendita sottocosto, la così detta asta al buio nonché la così detta vendita a doppio ribasso;

considerato al riguardo – anche al fine di combattere efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura – che il prezzo di vendita dei prodotti debba tenere necessariamente conto della remunerazione del lavoro necessario per produrli e che prezzi che non tengano in considerazione questa variabile debbano considerarsi pratiche commerciali sleali;

considerato altresì che l'annullamento, senza un termine di preavviso minimo, degli ordini dei prodotti deperibili può comportare eccedenze e addirittura spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti;

ritenuto inoltre che l'articolo 3, comma 2, che rimette all'accordo tra le parti la possibilità di introdurre pratiche commerciali altrimenti vietate, potrebbe non fornire adeguata tutela al fornitore che versi in una condizione di dipendenza

economica; ritenuto pertanto necessario vietare tali pratiche se sono il risultato della « dipendenza economica » del fornitore rispetto all'acquirente, e reputato che di tale dipendenza occorra fornire una definizione;

condivisa la necessità, rappresentata alle Commissioni riunite dal relatore della proposta in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, on. De Castro, di introdurre una definizione di « *pratica commerciale sleale* » e rilevato che tale definizione consentirebbe agli Stati membri di individuare e sanzionare anche pratiche commerciali sleali che non risultano espressamente elencate nell'articolo 3 della proposta di Direttiva offrendo maggiore tutela ai fornitori della filiera agro-alimentare contro ogni tipologia di condizione contrattuale penalizzante se imposta da acquirenti con maggior potere negoziale;

ravvisata la necessità di integrare la direttiva all'esame prevedendo che i contratti di fornitura di prodotti agricoli ed alimentari debbano essere stipulati in forma scritta e preventivamente alla consegna;

ritenuto opportuno integrare la disposizione contenuta all'articolo 4, precisando che le autorità pubbliche incaricate di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (così dette « autorità di contrasto »), possano essere già esistenti o di nuova configurazione;

ritenuto opportuno inserire nella proposta disposizioni volte a regolamentare e rendere più stringenti le modalità di intervento delle autorità di contrasto, a tal fine prevedendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute, termini per l'esame delle medesime e per lo svolgimento della successiva inchiesta;

ritenuto necessario estendere la facoltà, che l'articolo 5 riconosce alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano

vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

ritenuto opportuno integrare i contenuti della direttiva con la previsione della possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti;

considerato inoltre opportuno chiarire che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'applicazione delle disposizioni della direttiva che intervengono sui termini di pagamento (articolo 3, comma 1, lettera a)), tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;

ricordato che la normativa nazionale relativa alla cessione di latte crudo (di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015), nell'individuare come parametro per la valutazione della corretta determinazione del prezzo un criterio di calcolo che fa riferimento ai prezzi medi di produzione, è risultata, in sede applicativa, efficace nel contrasto delle pratiche commerciali sleali e potrebbe pertanto essere estesa a tutti gli altri settori dell'agroalimentare;

pur condividendo la scelta di affidare alle autorità nazionali di contrasto il compito di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva si ritiene comunque essenziale che nel procedimento di contestazione e segnalazione delle condotte sanzionabili sia coinvolto il dicastero agricolo, attraverso il contributo dell'Ispettorato nazionale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

a) si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;

b) si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l'acquirente versa il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;

e) al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tasse gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (così dette aste al buio), delle vendite nelle quali

il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (così dette vendite a doppio ribasso);

f) all'articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi elencate – indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto – siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita;

g) si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero – imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo,

all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3;

h) si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna;

i) all'articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare un'autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione;

j) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo;

k) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

l) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Atto n. 43.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite XI e XII avviano oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Donatella LEGNAIOLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame – il cui contenuto si appresta a illustrare anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Mammì – è volto a dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei settori

della sicurezza pubblica, in cui, per le peculiarità che contraddistinguono il lavoro degli addetti a tali attività, il medesimo decreto legislativo, all'articolo 3, comma 2, prevede il rinvio a specifici decreti per la normativa regolamentare di dettaglio. Nelle more dell'adozione di tali regolamenti, alle strutture interessate si applica il decreto ministeriale n. 450 del 1999, di attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema di decreto in esame è stato proposto dal Ministro dell'interno, in quanto Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale. A tale proposito, la relazione illustrativa del provvedimento precisa che sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno e che sono stati acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.

La relazione illustrativa fornisce indicazioni di dettaglio sulle peculiarità che contraddistinguono le attività degli addetti ai settori della pubblica sicurezza e che giustificano l'adozione di particolari disposizioni attuative del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, per quanto riguarda la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno con compiti di ordine e di sicurezza pubblica, le particolari esigenze sono individuate nella peculiarità degli ambienti di lavoro; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare capacità e prontezza di impiego del per-

sonale operativo e il relativo addestramento; nell'esigenza di tutelare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti. Nello specifico, le particolarità costruttive e di impiego degli equipaggiamenti speciali, degli strumenti di lavoro, delle armi, dei mezzi operativi e del relativo supporto logistico, nonché di specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, presentano molteplici tipologie di rischio.

Per quanto riguarda le strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le particolari esigenze sono individuate nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso; nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni; nella necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.

Sulla base delle esigenze in parte diverse dei settori interessati, è stato pertanto adottato lo schema di decreto, articolato in quattro Capi per complessivi 21 articoli.

Il Capo I reca le disposizioni generali, comuni a tutte le aree di intervento del provvedimento. In particolare, l'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del decreto disponendo che le disposizioni trovano applicazione nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; nelle aree e nelle strutture

di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario e di quello che opera in situazioni di emergenza.

Come si legge nella relazione illustrativa, pur in considerazione del fatto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura incardinata nel Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si è preferito mantenere la distinzione operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove vengono espressamente menzionati sia il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile sia il Corpo dei vigili del fuoco, atteso che sia le strutture sia il personale dell'uno non sempre coincidono con quelli dell'altro.

All'articolo 2, che dispone in materia di individuazione del soggetto datore di lavoro, il comma 1 prevede che le funzioni di datore di lavoro, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, sono assolute anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera *b*), e 16, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che delinea la figura del datore di lavoro unica con autonomi poteri di decisione e di spesa. Tuttavia, come si legge nella relazione illustrativa e nel parere del Consiglio di Stato, la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della

salute della sicurezza sul lavoro. In ogni caso, la norma, riaffermando la disciplina generale, mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Allo stesso modo, il comma 2, dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Infine, il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione dei datori di lavoro.

Sulla struttura delle responsabilità delineata dalla disposizione in esame, infine, rileva che la relazione illustrativa del decreto ne evidenzia l'affinità con quella prevista per il comparto della difesa.

Osserva, quindi, che l'articolo 3 riprende le definizioni generali, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardanti il dirigente e il preposto e che l'articolo 4 delinea la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti e di fornitura dei dati da parte del datore di lavoro e del medico competente. In particolare, per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, si prevede l'invio delle informazioni agli uffici di vigilanza dell'amministrazione dell'interno nonché, relativamente ai dati, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. Ciò in quanto, in materia assicurativa, al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina speciale dettata dai rispettivi ordinamenti. Viceversa, per quanto riguarda il personale dell'amministrazione civile dell'in-

terno, rimane ferma la disciplina generale dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il successivo articolo 5 dispone l'istituzione da parte del datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, del servizio di prevenzione e protezione, per il quale si avvale del personale dell'Amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per comprovate necessità e a integrazione dell'azione del servizio interno, il datore di lavoro può fare ricorso a personale tecnico esterno all'Amministrazione.

L'articolo 6 individua nei rispettivi uffici di vigilanza i soggetti cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma, inoltre, esclude per il personale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente. L'articolo 7 dettaglia i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati da un'apposita commissione medica composta di tre membri. Anche in questo caso, per motivate esigenze e ove non sia possibile fare ricorso a figure interne, gli uffici di vigilanza e la commissione medica possono ricorrere a tecnici esterni all'Amministrazione per effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente.

Passa, quindi, al Capo II, che detta disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, nonché per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, come precisamente individuate dall'articolo 8.

In particolare, il comma 2 di tale articolo definisce le peculiari esigenze connesse al servizio espletato ovvero le

peculiarità organizzative alla base della necessità di una disciplina autonoma. Si tratta, infatti, della « direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali; della capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento; della tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione; delle particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza. Il comma 3 prevede che, fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego. Infine, sulla base del comma 4, negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture in cui opera il personale della Polizia di Stato sono salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione della fuga o di aggressioni, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

L'articolo 9 dispone in materia di funzioni del medico competente, svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Anche in questo caso, la norma, al comma 2, prevede la possibilità, in caso di motivata necessità, di ricorso a strutture esterne, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Il comma 3 prevede la possibilità di nominare un medico competente con l'incarico di coordinatore di strutture sanitarie cui afferiscono più uffici. L'aggiornamento professionale, attraverso specifici percorsi formativi, è compito del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale, inoltre, è istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente.

Rileva che l'articolo 10, richiamandosi alla disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rinviando, con riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, a un accordo nazionale quadro la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione. Ancora richiamandosi alla disciplina generale, l'articolo 11 dispone che l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale sono compito del datore di lavoro. In particolare, l'informazione viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute più idonee dal datore di lavoro; la formazione di base è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli sia per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza e dedicati ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato. La norma, infine, prevede che l'attività formativa, che si conclude con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati, è

articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, ed è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.

Il successivo articolo 12 prevede che, anche sulla base di speciali capitoli d'opera, i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione e i mezzi specificati nella norma sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate, sulla scorta del capitolo tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Rileva che l'articolo 13, concernente la valutazione dei rischi, nel quadro generale di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l'obbligo dei dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitoli tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi, di fornire ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. Infine, sempre nel quadro degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, la norma prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative. L'articolo 14, infine, con riferimento alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, detta i criteri da applicare alle informazioni di cui, sulla base del principio di riservatezza, è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.

Passa, quindi, al Capo III, che riguarda le aree e le strutture di pertinenza del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come individuate dall'ar-

articolo 15, che circoscrive il campo di applicazione della disciplina in esame. Quanto ai soggetti destinatari, la norma fa riferimento al personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, compreso quello che opera in situazioni di emergenza. Segnala, infine, che il comma 4 prevede che, compatibilmente con le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitoli d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Rileva che il successivo articolo 16 introduce disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro, l'informazione e la formazione specifica. In particolare, la norma, al comma 2, dispone che la valutazione dei rischi è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale in uso e che, solo in questo caso, assolvono le funzioni di datore di lavoro. Inoltre, il medesimo comma 2 pone in capo al datore di lavoro e al dirigente l'obbligo di assicurare al personale assegnatario delle forniture la formazione e l'informazione relative al loro corretto impiego. I commi 3 e 4 dettano una specifica disciplina per le aree in cui i vigili del fuoco sono chiamati ad operare e per quelle in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. La formazione e l'aggiornamento del personale, compresi i dirigenti e i preposti, si svolgono, come previsto dal comma 6, nel-

l'ambito di corsi formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, di corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e *re-training* svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché, su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, di seminari e conferenze svolti anche da amministrazioni, istituzioni ed enti esterni. Infine, come previsto dal comma 9, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.

Rileva che l'articolo 17 riguarda i cantieri temporanei e mobili in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sulla applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco. Alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento non si procede nei casi in cui occorra allestire un cantiere per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di soccorso.

Sulla base dell'articolo 18, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni l'attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. I commi 2 e 3, in considerazione delle peculiari condizioni di impiego dei vigili del fuoco, dettano particolari previsioni relative al libretto sanitario e alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Anche per il Corpo nazionale è prevista, al comma 4, la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.

Infine, al Capo IV, l'articolo 19 reca le abrogazioni di norme e le disposizioni transitorie e l'articolo 20 dispone l'estensione della disciplina del presente schema di decreto anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 21, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione via Skype di rappresentanti italiani presso la Commissione Pesca del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229)

48

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizione via Skype di rappresentanti italiani presso la Commissione Pesca del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	49
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano CANDIANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto sono pervenuti, rispettivamente in data 1° agosto 2018 e 21 settembre 2018, i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Informa inoltre che il relatore ha predisposto una proposta di parere (*vedi allegato*), disponibile su GeoCom, che è stata trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti la Commissione nella mattinata odierna.

Avverte quindi che la votazione sulla proposta di parere avrà luogo nella seduta di domani.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, illustrando la sua proposta di parere, sottolinea come essa inviti il Governo a valutare l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo in esame numerose modificazioni, dettagliatamente indicate nella proposta stessa.

Osserva quindi come si tratti di un provvedimento particolarmente complesso, sul quale peraltro la Commissione ha avuto modo di svolgere un esame ampio e approfondito, rilevando come un intervento normativo in materia di funzioni e

organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia particolarmente atteso dagli operatori del settore e come l'adozione del decreto legislativo si renda necessaria per dare un primo segnale in tale direzione ed evitare che le relative risorse finanziarie restino inutilizzate.

Richiama, altresì, alcuni aspetti evidenziati nelle premesse della proposta di parere. In particolare, evidenzia l'ottica del principale degli obiettivi della delega, ossia l'«ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure, sottolineando come nella proposta di parere si ritenga essenziale un intervento di semplificazione del corpo dell'articolato, cui dovrà far seguito il rinvio a successivi decreti ministeriali per la definizione di dettaglio di organici e strutture nell'ambito delle indicazioni formulate.

Osserva come un ulteriore intervento dovrebbe affrontare nel merito il sistema, che risulta scarsamente definito e di dubbia applicazione, con il rischio di incappare in profili di illegittimità, della delega di competenze e responsabilità che dai dirigenti discende verso i ruoli minori, consegnando di fatto gravi incombenze a soggetti che potrebbero, per lo scarso peso in seno all'amministrazione, non avere le risorse necessarie per intervenire con efficacia.

Rileva, sempre richiamando le premesse della proposta di parere, come permangano non sufficientemente chiari, ai fini di una corretta applicazione dello schema, gli aspetti di inquadramento giuridico/funzionale derivanti da precise definizioni di «funzioni» riferite sia all'Ente che al personale, di «competenze» riferite ai soli *ex forestali*, dell'accezione «operativa» riferita ai ruoli dirigenti e direttivi

senza esplicitazione di quale sia il rischio operativo connesso, delle ampie «funzioni di polizia giudiziaria» assegnate indifferentemente sia a personale che interviene sugli eventi sia a personale certificatore di provvedimenti amministrativi di prevenzione e potenzialmente in conflitto di interessi.

Sottolinea inoltre la necessità di prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti i ruoli del Corpo di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, contenente modifiche agli articoli 2, 10, 17 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la separazione tra personale addetto al soccorso in via ordinaria e continuativa dal restante personale. Questo allo scopo di rendere centrale, partendo dall'organizzazione, il tema e la funzione del sistema del soccorso rispetto a tutte le altre attività di competenza del Corpo, nel contesto di una scelta strategica fondamentale, che invero altro non fa che tradurre in norma una situazione di fatto già esistente, finalizzata innanzitutto a riqualificare gli addetti a tali compiti: i vigili, capi squadra e capi reparto si propone siano individuati quali unici ruoli operativi (in luogo dell'attuale versione dell'articolo 1 comma 1, del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, che vi include inopinatamente gli ispettori) e dovranno avere come titolo culturale minimo il diploma di scuola media di secondo grado (importante innovazione già prevista nello schema di decreto); inoltre le progressioni in carriera devono essere regolate da un sistema di formazione accademica e da una verificata esperienza sul campo che garantisca una capacità di agire anche nei momenti di maggiore *stress*.

Considera pertanto necessario, intervenendo sugli articoli 4 e 6, introdurre una norma per cui il conferimento di incarichi di mansioni superiori debba essere accompagnato da una relazione del dirigente che attesti l'effettiva sussistenza delle capacità e delle competenze in capo all'interessato.

Reputa altresì necessario operare un intervento sull'articolo 9 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, preve-

dendo che la promozione alla qualifica superiore non sia un automatismo legato alla anzianità di ruolo, bensì passi attraverso un miglioramento nella formazione e nella esperienza anche di livello accademico.

Osserva quindi come attraverso la formalizzazione normativa della «separazione delle carriere», operativa e tecnica, si risolva il conflitto di interessi potenzialmente insito nella possibilità di cumulare gli incarichi di consulente, assistente, formatore per le aziende e la funzione di polizia giudiziaria: con la proposta di modifica contenuta nella proposta di parere gli appartenenti ai ruoli tecnici saranno consulenti, mentre gli operativi saranno vigilanti.

Sottolinea altresì come, attraverso le suddette modifiche, che si pongono nel solco della delega in termini di semplificazione amministrativa e di miglioramento del rapporto con l'utenza, le squadre operative dei Vigili del fuoco saranno composte unicamente da due ruoli: essi dovranno essere dotati di competenze e cultura tali da offrire le risposte di *front-line* richieste nell'immediato dal soccorso.

Ferma restando la necessità di mantenere nettamente distinto, anche normativamente, il personale operativo da quello tecnico, osserva come, all'articolo 10 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, non vi sia ragione per comprimere le attuali qualifiche, che dunque propone rimangano le stesse (capo squadra; capo squadra esperto; capo reparto; capo reparto esperto); conseguentemente, ritiene necessario modificare anche l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 217, che dovrà prevedere la promozione a capo reparto esperto e l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.

Rileva, inoltre, come nella proposta di parere si proponga di sopprimere la Sezione I del Capo V del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, non condividendo l'intento di costituire un settore di direttivi speciali denominati aggiunti; detti soggetti dovranno rimanere

con l'attuale inquadramento, ritenendo che la scelta di valorizzare il loro ruolo potrà più correttamente essere perseguita in sede contrattuale.

Osserva, sempre richiamando la proposta di parere, come il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi appaia una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini.

Rileva altresì come la proposta di parere chieda di operare, per la definizione dei ruoli del personale specialista, il rinvio a un successivo decreto ministeriale, fonte normativa più idonea al dettaglio richiesto, nonché alla necessaria interlocuzione con i lavoratori ed i loro rappresentanti; peraltro, nella elencazione dei ruoli operata dallo schema di decreto, ravvisa duplicazioni di attività che non ha alcun senso, anche sotto il profilo costituzionale, retribuire diversamente (si pensi ai piloti di velivoli).

Sottolinea quindi come, in relazione all'accesso al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, la proposta di parere raccomandi una modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che consenta ai capi squadra di transitare al ruolo ispettore, cioè al personale operativo di transitare a ruoli più distanti dal *front-line* del soccorso. Reputa che ciò costituirebbe una misura di tutela per coloro che dovessero trovarsi nella condizione di non poter proseguire con l'attività pienamente operativa e conseguentemente, la proposta di parere chiede di sopprimere l'articolo 23 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Rileva, inoltre, l'opportunità di apportare modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto riguardanti l'accesso ai ruoli direttivi ed alla dirigenza, valorizzando al tempo stesso il ruolo del concorso e dunque del *turn over* e del possesso di specifici titoli di studio, nonché l'esperienza maturata dal personale interno.

Evidenzia altresì l'opportunità di prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai corpi regionali e provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio.

Sottolinea infine la necessità rivedere l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza.

Ritiene quindi opportuno procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta di domani, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei suoi contenuti.

Emanuele PRISCO (FdI) reputa che la proposta di parere dal relatore, così come formulata, sia offensiva nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non consideri il lavoro meritorio svolto da tutte le sue componenti, ritenendo che i contenuti della stessa proposta, se recepiti, comporterebbero la sostanziale disgregazione del Corpo stesso. Invita quindi con forza il relatore a ritirare la sua proposta, di cui non condivide l'impostazione complessiva, fondandosi su una completa riscrittura del provvedimento, del quale gli stessi organismi di rappresentanza, durante le audizioni svolte in Parlamento, hanno auspicato piuttosto una correzione limitata ad alcuni aspetti. Fa notare che proporre un intervento di modifica del provvedimento di tale portata equivale a compromettere l'esercizio della delega, considerata l'imminente scadenza dei termini di legge, con il rischio di disperdere le risorse a tal fine stanziare.

Passando nel dettaglio al contenuto della proposta di parere, esprime forti perplessità su diversi suoi aspetti, soffermandosi, in particolare, sulla parte riguardante i ruoli dei capisquadra e i capireparto nonché la richiesta, in essa contenuta di stabilire che le squadre debbano

essere costituite solo da personale permanente, che, a suo avviso, soprattutto nei territori del Nord del Paese, pregiudicherebbe la composizione delle squadre stesso per lo svolgimento delle attività di soccorso, per le quali attualmente si ricorre necessariamente anche al personale volontario.

Esprime rilievi critici anche sulla parte della proposta di parere relativa alla distinzione tra personale con ruoli operativi e personale con ruoli tecnici, rilevando l'assenza di una reale valorizzazione delle esperienze maturate, manifestando altresì dubbi su quella che fa riferimento alle funzioni del personale civile del Ministero dell'interno.

Auspica pertanto un radicale ripensamento della proposta di parere del relatore, affinché il Governo sia messo nelle condizioni di attuare la delega.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI assicura come da parte del Governo vi sia la volontà di procedere all'adozione del decreto legislativo, anche al fine di non lasciare inutilizzate le risorse finanziarie stanziare. Rileva quindi come sia necessario un lavoro di sintesi, al fine di tener conto dei rilievi formulati dalle Camere.

Ribadisce conclusivamente l'intenzione del Governo di richiedere il conferimento di un'ulteriore delega legislativa, al fine di adottare un provvedimento legislativo più ampio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);

premesso che:

in attuazione della normativa di delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo è andato così a novellare il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;

con lo schema di decreto legislativo un esame si intendono apportare correttivi ed integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più

decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. In particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli), talora la rideeterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti;

ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;

rilevata l'ottica del principale degli obiettivi della delega, ossia l'«ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure, si ritiene essenziale un intervento di semplificazione del corpo dell'articolato, cui dovrà far seguito il rinvio a successivi decreti ministeriali per la definizione di dettaglio di organici e strutture nell'ambito delle indicazioni formulate;

un ulteriore intervento dovrebbe quindi affrontare nel merito il sistema, che risulta scarsamente definito e di dubbia applicazione, con il rischio di incappare in profili di illegittimità, della delega di competenze e responsabilità che dai dirigenti discende verso i ruoli minori, consegnando di fatto gravi incombenze a soggetti che potrebbero, per lo scarso peso in seno all'amministrazione, non avere le risorse necessarie per intervenire con efficacia;

permangono non sufficientemente chiari, ai fini di una corretta applicazione

dello schema, gli aspetti di inquadramento giuridico/funzionale derivanti da precise definizioni di «funzioni» riferite sia all'Ente che al personale, di «competenze» riferite ai soli ex Forestali, dell'accezione «operativa» riferita ai ruoli dirigenti e direttivi senza esplicitazione di quale sia il rischio operativo connesso, delle ampie «funzioni di polizia giudiziaria» assegnate indifferentemente a personale che interviene sugli eventi che a personale certificatore di provvedimenti amministrativi di prevenzione e potenzialmente in conflitto di interessi;

la correttezza formale delle predette differenti definizioni è necessaria per i riflessi diretti sulle gerarchie operative, sui livelli di responsabilità, sull'efficacia dell'azione investigativa, sull'efficienza complessiva di una macchina che nel rigore e nella trasparenza dei rapporti tra i ruoli deve fondare la ricerca degli obiettivi di tempestività e di qualità dell'azione di soccorso;

risulta necessaria la previsione, nell'ambito delle disposizioni riguardanti i ruoli del Corpo di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, contenente modifiche agli articoli 2, 10, 17 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della separazione tra personale addetto al soccorso in via ordinaria e continuativa dal restante personale. Questo allo scopo di rendere centrale, partendo dall'organizzazione, il tema e la funzione del sistema del soccorso rispetto a tutte le altre attività di competenza del Corpo, nel contesto di una scelta strategica fondamentale, che invero altro non fa se non tradurre in norma una situazione di fatto già esistente, finalizzata innanzitutto a riqualificare gli addetti a tali compiti: i Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto si propone siano individuati quali unici ruoli operativi (in luogo dell'attuale versione dell'articolo 1 comma 1, del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, che vi include inopinatamente gli ispettori) dovranno avere come titolo culturale minimo il diploma di scuola media di secondo grado (importante innovazione già prevista nello schema di decreto); inoltre

le progressioni in carriera devono essere regolate da un sistema di formazione accademica e da una verificata esperienza sul campo che garantisca una capacità di agire anche nei momenti di maggiore stress;

per tali ragioni, appare necessario (intervenendo sugli articoli 4 e 6), introdurre una norma per cui il conferimento di incarichi di mansioni superiori debba essere accompagnato da una relazione del dirigente che attesti l'effettiva sussistenza delle capacità e delle competenze in capo all'interessato;

risulta necessario un intervento sull'articolo 9 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, prevedendo che la promozione alla qualifica superiore non sia un automatismo legato alla anzianità di ruolo, bensì passi attraverso un miglioramento nella formazione e nella esperienza anche di livello accademico;

attraverso la formalizzazione normativa della «separazione delle carriere» operativa e tecnica, si risolve il conflitto di interessi potenzialmente insito nella possibilità di cumulare gli incarichi di consulente, assistente, formatore per le aziende e la funzione di polizia giudiziaria: con la proposta di modifica contenuta nella proposta di parere gli appartenenti ai ruoli tecnici saranno consulenti, mentre gli operativi saranno vigilanti;

introducendo le suddette modifiche, che si pongono nel solco della delega in termini di semplificazione amministrativa e di miglioramento del rapporto con l'utenza, le squadre operative dei Vigili del fuoco saranno composte unicamente da due ruoli: essi dovranno essere dotati di competenze e cultura tali da offrire le risposte di *front-line* richieste nell'immediato dal soccorso;

ferma restando la necessità di mantenere nettamente distinto, anche normativamente, il personale operativo da quello tecnico, si osserva che, all'articolo 10 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005, non vi è ragione per comprimere le

attuali qualifiche, che dunque si propone rimangano le stesse (capo squadra; capo squadra esperto; capo reparto; capo reparto esperto); conseguentemente, andrà modificato anche il successivo articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 217, che dovrà prevedere la promozione a capo reparto esperto e l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti;

si propone di sopprimere la Sezione I, del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, non condividendosi l'intento di costituire un settore di direttivi speciali denominati aggiunti; detti soggetti dovranno rimanere con l'attuale inquadramento: la scelta di valorizzare il loro ruolo potrà più correttamente essere perseguita in sede contrattuale;

si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;

con le modifiche agli articoli 29 e seguenti, si introduce, per la definizione dei ruoli del personale specialista, il rinvio ad un successivo decreto ministeriale, fonte normativa più idonea al dettaglio richiesto, nonché alla necessaria interlocuzione con i lavoratori ed i loro rappresentanti; peraltro, nella elencazione dei ruoli operata dallo schema di decreto, si ravvisano duplicazioni di attività che non ha alcun senso, anche sotto il profilo costituzionale, retribuire diversamente (si pensi ai piloti di velivoli);

con riguardo al personale tecnico antincendi (di cui all'articolo 17 del novellato decreto legislativo n. 217 del 2005), al pari dei capo squadra/capo reparti, si propone il mantenimento degli attuali quattro ruoli (ispettore antincendi; ispet-

tore antincendi esperto; sostituto direttore antincendi; sostituto direttore antincendi capo);

in relazione all'accesso al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, si propone una modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che consenta ai capi squadra di transitare al ruolo ispettore, cioè al personale operativo di transitare a ruoli più distanti dal *front-line* del soccorso: si tratterebbe di una misura di tutela per coloro che potrebbero trovarsi nella condizione di non poter proseguire con l'attività pienamente operativa: conseguentemente, dovrà essere soppresso l'articolo 23 del decreto legislativo n. 217 del 2005;

l'obiettivo perseguito deve essere quello di riqualificare le squadre per dare un interlocutore di alto livello al cittadino che chiede aiuto;

per valorizzare i dipendenti direttivi o il sostituto direttore è sufficiente intervenire sulle previsioni contrattuali, senza arrecare pregiudizio all'«architettura amministrativa», cioè senza incidere negativamente, con appesantimenti burocratici, sulla rapidità dei soccorsi; ed anche senza aumentarne il costo della struttura amministrativa e del relativo organico, considerato anche che la scelta antieconomica contenuta nello schema di decreto non risponde invero ai criteri di economicità contenuti nella legge delega;

è opportuno apportare delle modifiche alle disposizioni (di cui all'articolo 3 dello schema di decreto) riguardanti l'accesso ai ruoli direttivi ed alla dirigenza, valorizzando al tempo stesso il ruolo del concorso e dunque del *turn over* e del possesso di specifici titoli di studio, nonché l'esperienza maturata dal personale interno;

è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;

risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;

rilevato che il provvedimento nasce dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le notevoli criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017;

valutato che l'intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, sostituire l'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 1.

(Istituzione dei ruoli).

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: » Corpo nazionale » che espleta funzioni operative:

a) ruolo dei vigili del fuoco

b) ruolo di capi squadra e dei capi reparto.

2. Fatto salvo quanto specificato nel presente Capo il personale appartenente ai

ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: Capi reparto, Capi squadra, Vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata dal governo con la procedura prevista all'articolo 241 del presente decreto »;

2) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Il conferimento dell'incarico è redatto dal dirigente che ne garantisce l'adeguata preparazione con riguardo alle responsabilità conseguenti alle attività affidate »;

3) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente: « Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti gli argomenti, le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame pratico e dell'esame teorico, sulle materie di interesse dei vigili del fuoco »;

4) all'articolo 2 dello schema di decreto, sostituire l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 9.

(Passaggio al ruolo di vigile coordinatore).

1. I vigili del fuoco esperti che hanno compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile esperto e completato uno dei percorsi di professionalizzazione stabiliti dal Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, indirizzati all'acquisizione di particolari capacità operative con conoscenze tecniche di

elevato livello, transitano, secondo l'ordine di acquisizione dei titoli, al ruolo di vigile coordinatore »;

5) all'articolo 2 dello schema di decreto, sostituire l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« 1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) capo squadra;

b) capo squadra esperto;

c) capo reparto;

d) capo reparto esperto »;

6) All'articolo 2 dello schema di decreto, sostituire l'articolo 11 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 11.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa

e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, si occupa della vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei funzionari e dei dirigenti appartenenti ai ruoli direttivi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso; si recano sul posto dell'intervento quando vi sia più di una squadra, assumendosi in condivisione con i capi squadra la responsabilità operativa e ottimizzando risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di polizia giudiziaria; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; d'iniziativa o su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza e di prevenzione degli incendi; redigono e sottoscrivono rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupano della vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Svolgono il compito di capo turno provinciale, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. I capi squadra e i capi reparto possono svolgere compiti di formazione »;

7) all'articolo 2 dello schema, nell'articolo 12, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, aggiungere, infine, il seguente comma:

« 6-bis. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale »;

8) all'articolo 2 dello schema, sostituire l'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 16.

(Promozione a capo reparto esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.)

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che hanno compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo reparto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale che con qualifica di capo reparto esperto abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31/12/2012 n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo »;

9) all'articolo 2 dello schema, sostituire l'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 17.

(Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi).

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi esperto;
- c) sostituto direttore antincendi;
- d) sostituto direttore antincendi capo »;

10) all'articolo 2 dello schema, sostituire l'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 19.

(Accesso al ruolo degli Ispettori e sostituti direttori antincendi).

1. La nomina alla qualifica di ispettore e sostituti direttori antincendi si consegue:
a) per passaggio diretto dalle qualifiche di capo squadra, capo reparti, secondo il rispettivo grado di provenienza, che ne hanno fatto domanda; b) nel limite dei residui posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi »;

11) all'articolo 2, sopprimere l'articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

12) All'articolo 2, sostituire l'articolo 27 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 27.

(Promozione alla qualifica di sostituto direttore).

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento »;

13) all'articolo 2, sostituire l'articolo 28 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 28.

(Promozione a sostituto direttore capo e promozione a sostituto direttore capo esperto).

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al sostituto direttore che hanno compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In

caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale che con qualifica di sostituto direttore capo esperto che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo »;

14) all'articolo 2, sostituire l'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 29.

(Ruoli del personale specialista).

1. Con successivo decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono declinati i ruoli del personale del Corpo che espleta funzioni specialistiche

2. La revisioni dei ruoli del personale del corpo che espleta funzioni specialistiche è consentito con la procedura prevista dall'articolo 241 del presente decreto.

3. Le funzioni, le modalità di accesso ai ruoli, le promozioni, la decadenza, il transito ai ruoli del personale specialista, saranno stabilite con la procedura prevista da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto »;

15) all'articolo 2, sopprimere gli articoli 66 e 67 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

16) all'articolo 2, sostituire l'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 68.

(Istituzione dei ruoli).

1. Con successivo decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono istituiti i ruoli di del personale del Corpo impiegato in ruoli tecnico-professionali ed amministrativi.

2. Le funzioni, le modalità di accesso ai ruoli, le promozioni, la decadenza, il transito ai ruoli omologhi del Ministero dell'interno, saranno stabilite con la procedura prevista da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto »;

17) all'articolo 2, sopprimere gli articoli da 69 a 111 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

18) all'articolo 2, sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti:

« 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli musicali con facoltà di procedere con prove di esame;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso in-

terno per titoli musicali con facoltà di procedere con prove di esame, riservato al personale che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio in possesso dei requisiti di cui al comma 3, esclusa la lettera *b*).

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera *a*), è prevista una riserva, pari al 25 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni, abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 3, esclusa la lettera *b*) I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e co-

reutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione »;

19) all'articolo 3 dello schema, nell'articolo 141, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. La dotazione organica dei ruoli direttivi e dei dirigenti è fissata con procedura da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

20) all'articolo 3 dello schema, sostituire l'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 142.

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti).

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco e di quelli che hanno incarico di firmare il certificato di prevenzione incendi sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria,

nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando alle attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione, con piena responsabilità; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento, ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi/benefici; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e

partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati con la procedura prevista all'articolo 141 comma 5, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed espri-

mono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato con la procedura prevista all'articolo 141 comma 5, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale »;

21) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti:

« 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene per il 50 per cento mediante passaggio diretto dai ruoli tecnici e operativi che siano in possesso del titolo accademico previsto dal comma d) unitamente ad una anzianità di almeno 10 anni nelle qualifiche di capo Squadra e Ispettore o loro sviluppo in carriera, da selezionare secondo l'ordine di ruolo, per il restante 50 per cento concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo,

secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, geologia, fisica, chimica conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2604, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura, geologia, fisica, chimica conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione dell'innovazione;

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

i) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età, è ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì pre-

vista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei »;

22) all'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti:

« 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, per il 50 per cento mediante concorso interno a cui possono partecipare i direttori vicedirettori che abbiano un'anzianità nel ruolo di almeno 2 anni, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3 per il restante 50 per cento mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di

polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, geologia, fisica, chimica conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria, geologia, architettura, fisica, chimica, conseguite secondo gli ordinamenti didattici prevalenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione dell'innovazione;

e) comprovata esperienza professionale maturata in contesti di coordinamento di risorse tecniche ed umane nei settori afferenti le professioni per il cui accesso deve possedersi titolo accademico specialistico in ingegneria, architettura, geologia, chimica, fisica; e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene con le modalità di cui al comma 1, e successivo superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Al concorso interno sono ammessi i direttori vicedirettori di cui al presente capo che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano

incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dall'approvazione della graduatoria conseguente alle prove di cui al comma 2 ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di concorso ed in sede del corso di formazione trimestrale »;

23) all'articolo 3, sopprimere il comma 1 dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

24) all'articolo 3, sostituire l'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 153.

(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali).

1. I direttivi e dirigenti nei ruoli tecnico-professionali ed amministrativi sono inquadrati insieme ai dipendenti con funzioni omologhe del Ministero dell'Interno. Con successivo decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro novanta giorni dal presente decreto, sono istituiti i ruoli di del personale dei ruoli tecnico professionali ed amministrativi.

2. Le funzioni, le modalità di accesso ai ruoli, le promozioni, la decadenza, il transito ai ruoli omologhi del Ministero dell'interno, saranno stabilite con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'emanazione del presente decreto »;

25) all'articolo 3, sopprimere gli articoli 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

26) all'articolo 3, sostituire l'articolo 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 178.

(Istituzione e articolazione dei ruoli dei dirigenti sanitari).

1. È istituito il ruolo dei dirigenti sanitari:

2. Il ruolo dei dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) primo dirigente sanitario;

b) dirigente superiore sanitario.

2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari.

3. La dotazione organica dei ruoli dei dirigenti sanitari è fissata con procedura da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

27) all'articolo 3, sostituire l'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 179.

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari).

1. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del

Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;

b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;

c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;

e) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del

decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni enti competenti;

p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. I dirigenti sanitari nell'espletamento delle proprie funzioni dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti eseguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro asse-

gnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.

4. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari non sono applicabili norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.

5. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti sanitari svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c) »;

28) all'articolo 3, sopprimere gli articoli 180, 181, 182, 183 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

29) all'articolo 3, sostituire l'articolo 185 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 185.

(Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari).

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione dell'innovazione;

e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri

requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di dirigente sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale »;

30) all'articolo 3, sopprimere l'articolo 187 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

31) all'articolo 3, sostituire il primo periodo del comma 4 dell'articolo 189 del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« 4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione che saranno individuati con successivo regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

32) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti;

« ART. 190.

(Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi).

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivi avviene per il 50 per cento mediante passaggio diretto dai ruoli tecnici e operativi che siano in possesso del titolo accademico previsto dal comma d) unitamente ad una anzianità di almeno 10 anni nel Corpo nazionale, da selezionare secondo l'ordine di ruolo, per il restante 50 per cento concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici prevalenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduato-

ria, ai partecipanti al concorso risultati idonei »;

33) all'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con i seguenti;

« 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, per il 50 per cento mediante concorso interno a cui possono partecipare i direttori vice-dirigenti ginnico sportivi che abbiano un'anzianità nel ruolo di almeno 2 anni, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3; per il restante 50 per cento mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale scienze motorie o sportive conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del

Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree in scienze motorie e sportive, conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) comprovata esperienza professionale maturata in contesti di coordinamento di risorse tecniche ed umane nei settori afferenti le professioni per il cui accesso deve possedersi laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del decreto 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene con le modalità di cui al comma 1, e successivo superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dall'approvazione della graduatoria conseguente alle prove di cui al comma 2 ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di concorso ed in sede del corso di formazione trimestrale»;

34) all'articolo 3, sostituire il comma 3 dell'articolo 202 del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« 3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo, da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici e da due dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redige sulla base dei documenti di cui al comma 11 la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente »;

35) all'articolo 3, nell'articolo 202, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, in fine, il comma 10-bis:

« 10-bis. I documenti necessari per la valutazione sono:

- a) relazione redatta dall'interessato;
- b) scheda di valutazione redatta dal dirigente regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio;
- c) provvedimenti dell'autorità giudiziaria connessi all'attività amministrativa del Corpo nazionale sul territorio »;

36) all'articolo 3, sostituire l'articolo 204 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 204.

(Commissione per la progressione in carriera).

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servi-

zio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione e da due dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1 »;

37) all'articolo 3, nell'articolo 208, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, aggiungere, in fine, il seguente comma 3-bis:

« 3-bis. Il trattamento economico per i direttivi del Corpo nazionale, si articola in una componente stipendiale di base, nonché una componente accessoria, la prima determinata con la procedura negoziale di cui all'articolo 226, la seconda volta a remunerare, in concorso coi dirigenti, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche derivanti dal conferimento delle posizioni organizzative di cui all'articolo 199, secondo la procedura prevista dall'articolo 210 »;

38) all'articolo 3, sostituire l'articolo 210 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« ART. 210.

(Retribuzione di risultato).

1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei

risultati conseguiti dai singoli direttivi e dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;

b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale;

c) per i direttivi dal capo del Dipartimento, su proposta del Dirigente regionale »;

39) all'articolo 3, sopprimere l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

40) all'articolo 3, sopprimere il Capo V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

41) all'articolo 3, sostituire il comma 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con il seguente:

« 2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni del personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati »;

42) all'articolo 5 dello schema di decreto, sopprimere il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

43) sopprimere l'articolo 6 dello schema di decreto;

44) all'articolo 8 dello schema di decreto sopprimere il comma 2;

45) all'articolo 9 dello schema di decreto sopprimere l'articolo 14-*quater* e il comma 1 dell'articolo 14-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

46) all'articolo 10 dello schema di decreto sopprimere i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

47) sopprimere le tabelle A e B allegate allo schema di decreto, e, conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 188 e l'articolo 241 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 88

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 96

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (*Seguito dell'esame e rinvio*) 93

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 94

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.20.

**Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

nella giornata odierna dovrà concludersi l'esame delle proposte emendative presentate, in modo da trasmettere il testo come risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva, che dovrebbero pronunciarsi sullo stesso entro il primo pomeriggio di domani.

Ricorda, infine, che nella giornata di ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate fino all'emendamento Vitiello 1.28. Nel ricordare che era stato accantonato l'emendamento 1.2 della relatrice, chiede alla stessa se intenda riprendere l'esame degli emendamenti partendo dall'emendamento accantonato oppure intenda proseguire dall'emendamento 1.29.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno riprendere l'esame del provvedimento dall'emendamento 1.29, del

quale ha presentato un testo riformulato, anche accogliendo alcune osservazioni formulate dalla collega Bartolozzi nella seduta precedente.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la riformulazione illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.29 della relatrice (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, segnala che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.29 della relatrice, risultano preclusi gli emendamenti Colletti 1.30 e Zanettin 1.32, mentre risulta assorbito l'emendamento Zanettin 1.31.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nell'illustrare l'emendamento 1.33 a sua prima firma, segnala che tutte le sue proposte emendative hanno lo scopo di accogliere le osservazioni che la professoressa Pagni ha formulato nel corso dell'audizione svolta il 18 settembre.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.29 della relatrice, nel testo riformulato, i fori speciali non abbiano ragione d'essere.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritira l'emendamento 1.33 a sua prima firma.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Ascari 1.34, pur prendendo atto del lavoro effettuato dalla relatrice, chiede quale sia l'esigenza che ha portato a spostare il termine per la pubblicazione del ricorso da parte della cancelleria da quindici giorni a dieci giorni, in quanto in un termine così breve il magistrato potrebbe non avere ancora conoscenza dell'esistenza del ricorso. A tale proposito sottolinea l'esigenza che le disposizioni approvate siano in armonia con il sistema.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, rispondendo alla collega Bartolozzi, segnala che il termine di dieci giorni ha lo scopo di agevolare il più possibile la conoscibilità del ricorso.

Giusi BARTOLOZZI (FI), preso atto delle osservazioni formulate dalla relatrice, chiede che l'emendamento Ascari 1.34 sia riformulato prevedendo un termine più ampio, ad esempio associando tale termine a quello previsto per il decreto di fissazione dell'udienza.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), pur comprendendo le questioni sollevate dalla collega Bartolozzi, segnala che il provvedimento in esame si riferisce ad un'azione che si caratterizza per la non definizione delle parti interessate. Pertanto, un termine breve per la pubblicità del ricorso consente l'adesione ad esso di un numero maggiore di soggetti.

Alfredo BAZOLI (PD) segnala che la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia del ricorso in tempi brevi consente a più soggetti di aderire ad esso.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea che l'espressione « senza ritardo » sia compatibile con la fissazione di un termine di dieci giorni per la pubblicazione del ricorso.

Pierantonio ZANETTIN (FI) osserva che, quando approva delle norme, il legislatore non può prescindere dalle situazioni concrete in cui si trovano ad operare le cancellerie. Pertanto, evidenzia che nel fissare un termine ordinatorio si deve tenere conto del fatto che questo poi potrà essere rispettato. Ritiene che un termine più ampio concilierebbe le esigenze di pubblicità con il buon andamento degli uffici.

Giusi BARTOLOZZI (FI), integrando quanto già illustrato, segnala che sarebbe inutile stimolare la conoscibilità di ricorsi che potrebbero non essere trattati dal magistrato.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare all'onorevole Bartolozzi, osserva che i magistrati e i cancellieri devono rispettare il codice civile e i termini in esso previsti. Pertanto, il magistrato non può non procedere all'esame del ricorso. Osserva, inoltre, che la pubblicazione del ricorso non riguarda il convenuto, ma i possibili aderenti interessati.

Marzia FERRAIOLI (FI), sottolineando la chiarezza della proposta formulata dall'onorevole Bartolozzi, si chiede se il parere contrario sulla stessa dipenda dalla parte politica da cui tale proposta proviene.

Piera AIELLO (M5S) si dichiara offesa dalle parole della collega Bartolozzi, che dimostra di non accettare il contraddittorio quando afferma che i commissari non comprendono la materia di cui si tratta.

La Commissione approva l'emendamento Ascari 1.34 (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala come la maggioranza continui a dare risposte non tecniche rispetto alle osservazioni tecniche da lei sollevate. Pertanto, ribadisce che i colleghi mancano di conoscenza della materia.

Giulia SARTI, *presidente*, richiama la collega Bartolozzi e la invita a rivolgersi ai colleghi commissari con maggiore rispetto.

Enrico COSTA (FI) rammenta che nella passata legislatura i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle, durante i dibattiti parlamentari, sono ricorso molto spesso all'utilizzo di toni pesanti. In particolare ricorda che lo stesso onorevole Alfonso Bonafede, attuale Ministro della giustizia, nella scorsa legislatura è più volte intervenuto in Commissione utilizzando espressioni particolarmente forti per le quali più volte è stato richiamato. Nel rispettare la scelta adottata dalla Presidenza di togliere la parola alla collega Bartolozzi, invita comunque la Presidente a non adottare differenti comportamenti nei confronti dei

deputati che intervengono nella discussione a seconda della loro appartenenza ad un gruppo parlamentare.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega) nel ricordare che il funzionamento del Parlamento ha un costo particolarmente rilevante, invita la Presidente a procedere all'indizione delle votazioni.

Enrico COSTA (FI) manifesta il proprio stupore per essere venuto a conoscenza, da quanto testé affermato dal collega Cantalamessa, che la scelta del gruppo parlamentare della Lega di non presentare emendamenti al provvedimento in discussione non è basata sulla condivisione dei contenuti dello stesso, bensì è stata detta da criteri di economicità dei lavori.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), nel replicare al collega Costa, precisa che sui contenuti del provvedimento in esame la maggioranza è addivenuta ad una sintesi condivisa.

Enrico COSTA (FI) nel replicare nuovamente al collega Cantalamessa, stigmatizza la circostanza che la maggioranza abbia svolto un lavoro preparatorio sul provvedimento in esame al di fuori dell'aula della Commissione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) intervenendo sull'emendamento 1.35 della relatrice, evidenzia come lo stesso contenga numerose disarmonie rispetto ai riti esistenti. In particolare, sottolinea come lo stesso preveda che il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione. Al riguardo, ritiene che tale precisazione non sia chiara in quanto i riti sommari di cognizione sono molteplici. Suppone, altresì, che i presentatori della proposta emendativa volessero fare riferimento ai riti di cui al capo terzo *bis* del libro IV del codice di procedura civile, e quindi a quelli di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti di tale codice. Ritiene opportuno che, qualora la sua supposizione fosse corretta, l'emendamento venga riformulato specificando tale riferimento, al fine di scongiurare il ri-

schio che gli avvocati e i giudici si possano riferire ai riti sommari monitori che sono regolati diversamente. Evidenzia inoltre che il rito sommario di cognizione di cui all'articolo 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile è definito sempre con ordinanza mentre l'emendamento 1.35 della relatrice prevede che il procedimento è definito con sentenza. Fa notare che all'ordinanza o alla sentenza seguono differenti strumenti impugnatori e ritiene che pertanto sarebbe opportuno prevedere che il procedimento sia definito con ordinanza. Rileva inoltre che per il rito sommario di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile sono già previste le cause di sospensione. Osserva, invece che la proposta emendativa 1.35 della relatrice prevede che il tribunale possa sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti al fine del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Si domanda quale sia la *ratio* di tale disposizione in ragione del fatto che le cause di sospensione sono già tipizzate. Fa presente, in fine, che il processo civile ha natura dispositiva e che il giudice non può prevedere la sospensione in assenza di richiesta di parte. Invita quindi i colleghi della maggioranza a non introdurre nell'ordinamento poteri a vantaggio del giudice che siano contrari ai principi del processo civile.

Andrea COLLETTI (M5S), nel sottolineare che la facoltà di introdurre elementi di novità all'interno dell'ordinamento è una prerogativa del legislatore che quindi può anche decidere se regolare il rito sommario di cognizione con sentenza, fa presente che l'emendamento Zanettin 1.36, sottoscritto dall'onorevole Bartolozzi, ha un tenore analogo a quello dell'emendamento 1.35 della relatrice, che la stessa onorevole Bartolozzi sta contestando.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel replicare all'onorevole Colletti, nel ribadire la facoltà del legislatore di introdurre nuovi elementi all'interno dell'ordinamento giuridico, sottolinea l'importanza che lo

stesso eviti di introdurre norme incongrue e disomogenee.

Valentina D'ORSO (M5 rammenta che l'articolo 295 del codice di procedura civile prevede che il giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la definizione della causa.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce l'importanza di prevedere ipotesi tipiche di sospensione del rito sommario di cognizione.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che la Commissione non deve limitarsi a dialogare sull'interpretazione di alcuni articoli del codice di procedura civile ma che è chiamata ad approvare una proposta di legge. Invita pertanto la Presidente a procedere con l'indizione delle votazioni.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel replicare all'onorevole Bartolozzi, evidenzia che per quanto riguarda i casi di sospensione, l'emendamento a sua firma 1.35 è stato elaborato all'esito delle audizioni svolte in Commissione.

Giusi BARTOLOZZI (FI), non dichiarandosi soddisfatta della risposta della relatrice, chiede di chiarire a quale rito sommario si riferisca l'emendamento 1.35.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel rispondere all'onorevole Bartolozzi, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.35 si riferisce al rito sommario di cognizione.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta all'onorevole Bartolozzi che nel corso dell'esame in Assemblea qualora la stessa deputata non fosse soddisfatta del testo trasmesso dalla Commissione, potrà presentare ulteriori proposte emendative.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che compito delle Commissioni parlamentari

sia quello di evitare l'approvazione di norme disarmoniche.

La Commissione approva l'emendamento 1.35 della relatrice (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.35, l'emendamento Zanettin 1.36 non sarà posto in votazione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.37, con il quale si precisa che i diritti sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria. Fa presente che tale proposta emendativa è volta ad introdurre un ausilio al fine di rendere maggiormente comprensibili le norme in fase applicativa.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che, qualora l'emendamento Bartolozzi 1.37 venisse respinto dalla Commissione, qualsiasi interprete, nel leggere i lavori parlamentari, potrà ritenere che le azioni di classe possono essere legittimate anche quando i diritti tutelati siano diversificati sotto il profilo del *quantum*.

Mario PERANTONI (M5S), nel replicare ai colleghi Bartolozzi e Zanettin, rileva che la previsione che uno stesso fatto presupponga un'unicità di condotta sia antitetica al concetto che sottostà alla base dell'azione di classe stessa ed evidenzia come la pluralità di contratti costituisca una pluralità di fatti.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel replicare al collega Zanettin, fa presente che la proposta emendativa Bartolozzi 1.37 è a suo avviso restrittiva e non va nella direzione del provvedimento in esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che dalla mancata approvazione della propo-

sta emendativa Bartolozzi 1.37 deriverà una dilazione dei tempi della giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.37.

Enrico FERRI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.38 soppressivo della lettera c) del quarto comma dell'articolo 840-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione. Sottolinea, quindi, l'ottica collaborativa sottesa al predetto emendamento, finalizzato ad evitare errori giuridici.

Pierantonio ZANETTIN (FI) nel condividere le considerazioni del collega Ferri condivide la soppressione della lettera c) del quarto comma del nuovo articolo 840-ter, che inserisce un motivo di inammissibilità della domanda del tutto insensato. Evidenzia, anche con riferimento al successivo emendamento 1.39 della relatrice, l'insussistenza di un conflitto di interesse nell'ambito di un'azione di classe, tanto più se viene esclusa la possibilità che tale conflitto sia nei confronti del convenuto.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Ferri 1.38 precisa che l'intento dell'emendamento a sua firma 1.39 è quello di non limitare le ipotesi di conflitto di interesse.

Lucia ANNIBALI (PD) ritiene che, dopo la precisazione della relatrice, la modifica del testo risulti ancora più incomprensibile. Rileva, infatti, come, volendo eliminare il riferimento al convenuto, non si comprenda in relazione a quale soggetto dovrebbe configurarsi il conflitto d'interessi. Su tali basi rileva l'assoluta difficoltà di comprendere le motivazioni della maggioranza.

Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare la propria contrarietà relativamente all'emendamento Ferri 1.38, propone tuttavia un supplemento di istruttoria con

riferimento alla formulazione dell'emendamento 1.39 della relatrice, considerato che appare del tutto incomprensibile verso quale soggetto l'attore dovrebbe essere in condizione di conflitto d'interessi, una volta eliminato il riferimento al convenuto. Ritiene, infatti, del tutto peregrina l'ipotesi che un'aderente all'azione di classe possa trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse con l'associazione che lo rappresenta con gli altri aderenti.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) nel condividere le considerazioni del collega Colletti invita la relatrice a valutare una diversa formulazione dell'emendamento a sua firma 1.39.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare che gli emendamenti Ferri 1.38 e 1.39 della relatrice sono strettamente connessi, condivide le considerazioni della collega Annibali evidenziando come gli aderenti non possano in alcun modo essere in condizione di conflitto d'interesse tra loro o con l'associazione che li rappresenta, tanto più per il fatto che con questo provvedimento si è voluto ampliare l'ambito di applicazione ai diritti omogenei.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, accogliendo i suggerimenti dei colleghi, chiede di accantonare l'emendamento Ferri 1.38 e l'emendamento a sua firma 1.39.

Giulia SARTI, *presidente*, propone quindi di accantonare gli emendamenti Ferri 1.38 e 1.39 della relatrice, come richiesto dalla stessa relatrice.

La Commissione consente.

Andrea COLLETTI (M5S), dopo aver illustrato le finalità dell'emendamento a sua firma 1.40, che sopprime la lettera *d*) del quarto comma del nuovo articolo 840-ter, fa riferimento al successivo emendamento 1.144 della relatrice, che interviene sul medesimo aspetto del provvedimento. Ritiene infatti che la nuova formulazione nella citata lettera *d*) proposta dalla relatrice sia molto rischiosa, lasciando alla

discrezionalità del giudice di valutare se il proponente appaia o meno in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio. Si domanda, a tale proposito, quali possano essere i criteri adottati dal giudice per assumere una simile decisione.

Alfredo BAZOLI (PD), ritiene che l'intervento proposto dalla relatrice con l'emendamento a sua firma 1.144 configuri un arretramento della qualità del testo di legge rispetto alla sua versione originaria, evidenziando peraltro la possibilità che il proponente, sia per nulla rappresentativo e tuttavia dotato di grandi capacità a curare i diritti fatti valere in giudizio. Pertanto esprime la convinzione che un criterio sufficientemente chiaro, con l'intervento dell'emendamento della relatrice, venga trasformato in un criterio, invece, difficilmente comprensibile.

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel concordare con le considerazioni del collega Colletti, ritiene inutile nonché rischioso introdurre, come fa l'emendamento della relatrice, un ulteriore vaglio del giudice, considerato che già il provvedimento richiede alle associazioni l'iscrizione in un elenco a cura del Ministero della giustizia. Pertanto esprime la convinzione che il giudice non debba essere chiamato a decidere se un'associazione sia o meno rappresentativa.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia sull'emendamento 1.40 del collega Colletti, anticipa che sul medesimo argomento interviene anche il successivo emendamento a sua firma 1.41 che dettaglia i criteri cui atternersi per valutare la rappresentatività del soggetto proponente.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel rilevare che la relatrice ha formulato un invito al ritiro dell'emendamento Colletti 1.40 considerato che sul medesimo tema interviene il successivo emendamento 1.144 della stessa relatrice, esprime la convinzione che la mera iscrizione all'e-

lenco del Ministero della giustizia possa risultare in alcuni casi un criterio riduttivo per stabilire la rappresentatività del soggetto proponente.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel sottoscrivere l'emendamento Colletti 1.40, auspica che il collega non acceda all'invito al ritiro e che Governo e maggioranza si dichiarino disponibili a un supplemento di valutazione. Sottolinea, sulla base della propria esperienza professionale, i rischi rappresentati dall'ampliamento degli spazi di discrezionalità.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, anche alla luce delle considerazioni sin qui svolte, chiede di accantonare gli emendamenti Colletti 1.40, Zanettin 1.41 e 1.42, Schullian 1.44 e 1.45, Ferri 1.46 nonché l'emendamento a sua firma 1.144.

Giulia SARTI, *presidente*, propone quindi di accantonare gli emendamenti Colletti 1.40, Zanettin 1.41 e 1.42, Schullian 1.44 e 1.45, Ferri 1.46 nonché l'emendamento 1.144 della relatrice.

La Commissione consente.

Augusta MONTARULI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento Varchi 1.47 che è volto a rispondere alle esigenze massima trasparenza, prevedendo che l'ordinanza, sull'ammissibilità della domanda sia riportata integralmente nella *home page* del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, su più siti o piattaforme *web* ordinate dal tribunale.

Alfredo BAZOLI (PD), ricordando di aver presentato un emendamento analogo a quello del collega Varchi, rileva che in tal modo si è voluto rispondere alle richieste avanzate durante le audizioni da diverse associazioni di consumatori, per favorire la conoscibilità delle azioni di classe. Segnala a tale proposito che in diversi casi alcuni tribunali hanno già consentito la pubblicazione sul sito web del convenuto degli atti introduttivi di azioni di classe.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'esprimere il proprio sostegno all'emendamento Varchi 1.47, ritiene tuttavia indispensabile che la pubblicazione della citata ordinanza avvenga non « a spese del convenuto », come previsto dall'emendamento, ma « a spese della parte soccombente », come normalmente previsto nel codice di procedura civile.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) condivide il parere contrario formulato dalla relatrice sull'emendamento Varchi 1.47, che a suo parere attribuisce al convenuto un onere eccessivo.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, come anticipato dal collega Paolini, ritiene che l'emendamento 1,47 configuri nei confronti del convenuto un onere non giustificabile.

Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene che, ascrivendo le spese di pubblicazione alla parte convenuta, si dia per scontato che l'azione di classe si concluderà a favore degli attori, sulla base del pregiudizio che l'impresa sia truffaldina e il consumatore danneggiato.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.47.

Augusta MONTARULI (FdI) illustra l'emendamento Varchi 1.48 volto come il precedente a garantire la massima conoscibilità delle comunicazioni relative al procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.48.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.49 riservandosi di ripresentarlo durante l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanettin 1.50 e Schullian 1.51 ed approva l'emendamento Barbuto 1.52 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vitiello 1.53, Schullian 1.54, Bazoli 1.55, Vitiello 1.56 e Schullian 1.57 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento Barbutto 1.52.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.58, manifestando la propria contrarietà all'approccio « anti impresa » adottato dalla maggioranza. Nel ricordare, infatti, che il codice di procedura civile adotta il criterio della soccombenza, ribadisce la contrarietà all'introduzione di norme che pongano oneri a carico del convenuto prima che sia conclusa la causa in corso.

Alfredo BAZOLI (PD) esprime la convinzione che l'emendamento 1.58 del collega Zanettin sia assolutamente ragionevole, essendo volto a chiarire l'applicazione di un principio, quello della soccombenza, che altrimenti risulterebbe vanificato. Ritiene pertanto che con le modifiche eventualmente introdotte dall'emendamento, si risolverebbe anche la questione prima sollevata delle spese anticipate per la pubblicazione degli atti sul *web*.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Zanettin 1,58 in quanto ribadisce una procedura già prevista in applicazione di un principio generale.

La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.58.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una riformulazione riferita all'emendamento 1,59, con la quale viene aggiunta la parola « medesima » prima delle parole « causa cancellata dal ruolo ».

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel ritenere un passo avanti, rispetto al testo originario, l'introduzione del termine di 60 giorni, che elimina una indeterminatezza stigmatizzata anche nel corso delle audizioni,

osserva che tale termine è di fatto ancorato alla data di pubblicazione del ricorso nel portale telematico, di cui sono indefinite le modalità di attivazione. Ricorda che la proposta di legge prevede che le disposizioni entrino in vigore entro 6 mesi dalla pubblicazione e ritiene pertanto il termine di 60 giorni troppo ampio, potendosi applicare per di più la sospensione di 45 giorni. Giudica, inoltre, troppo ampia la dizione contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento, ossia « non potevano essere fatti valere », sottolineando che il codice penale prevede fattispecie specifiche, come ad esempio il fatto sopravvenuto, cui sarebbe opportuno fare specifico riferimento.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel fare presente alla collega Bartolozzi di aver proposto un emendamento che fissa il termine di entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento a dodici mesi, piuttosto che a sei come attualmente previsto, considera congrua la scelta di un termine di sessanta giorni di cui al primo periodo dell'emendamento, nonché chiara la *ratio* sottesa alla formulazione di cui all'ultimo periodo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di fare un ulteriore approfondimento volto a chiarire la formulazione di cui all'ultimo periodo dell'emendamento.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva che nella fattispecie di cui all'ultimo periodo dell'emendamento può rientrare, ad esempio, anche l'ipotesi in cui il danno si manifesta in un momento successivo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), anche alla luce di quanto precisato dalla collega D'Orso, insiste sulla necessità di precisare tutte le fattispecie cui si vuole fare riferimento.

Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene preferibile che nell'ultimo comma dell'emendamento non si faccia generico riferimento ai diritti che non potevano essere fatti valere bensì che non si sono potuti esercitare.

Eugenio SAITTA (M5S) ritiene la formulazione di cui all'ultimo comma sufficientemente chiara.

Pierantonio ZANETTIN (FI) nel ritenere in via generale che gli emendamenti che intervengono sui medesimi temi vadano valutati ed affrontati insieme, e nel caso specifico che l'emendamento in esame vada valutato insieme al successivo 1.60 del proprio Gruppo, osserva che il primo comma dell'emendamento in esame prevede che decorsi 60 giorni non possano essere proposte ulteriori azioni, facendo intendere, invece, che nei primi sessanta giorni esse siano possibili. Nel ritenere incongrua tale possibilità, giudica preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento 1.60 Bartolozzi, che prevede che le ulteriori azioni di classe siano proponibili fino alla pubblicazione dell'atto di citazione, cosa che, a suo giudizio, incide favorevolmente anche sui lavori dei tribunali.

Mario PERANTONI (M5S) ritiene che debba essere disciplinata la possibilità di azioni contemporanee, che non si possono escludere. Ritiene che il termine di 60 giorni, oltre a rispondere alla finalità di non penalizzare chi ha presentato per primo l'azione, sia congruo anche per evitare una proliferazione eccessiva di azioni, che potrebbero, dopo un certo termine, avere carattere strumentale.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone di accantonare l'emendamento a propria firma 1.59, per svolgere gli ulteriori approfondimenti richiesti dai colleghi durante il dibattito.

Giulia SARTI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 1.59 della Relatrice, come dalla stessa richiesto.

La Commissione consente.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che risultano così accantonati anche gli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80, nonché l'emendamento Vitiello 1.63.

Francesca BUSINAROLO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.66, avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Businarolo 1.66 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Businarolo 1.66, non saranno posti in votazione gli emendamenti Zanettin 1.64 e 1.65.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Vitiello 1.67.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 1.67, e Zanettin 1.68 e 1.69.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a propria prima firma 1.104, ritiene del tutto incongruo attribuire le spese di consulenza alla parte convenuta, contraddicendosi palesemente in questo modo il principio di soccombenza stabilito dal nostro ordinamento. Nel rilevare che la consulenza è ad ausilio del giudice e, nell'interesse di entrambe le parti, ritiene che le relative spese vadano messe a carico al 50 per cento tra le parti se in conto anticipazione e alla parte soccombente se in fase di liquidazione. Osserva che nel caso l'istanza non venisse accolta, il convenuto, essendogli state attribuite spese da lui non dovute, sarebbe messo nella svantaggiosa condizione di dover recuperare le somme da parte degli aderenti all'organizzazione. Fa presente che attribuire le spese alla parte convenuta è un principio adottato negli Stati Uniti dove in via generale l'attore è una parte debole in confronto alle grandi multinazionali contro le quali si agisce, mentre in Italia la situazione sarebbe assai diversa.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) invita la relatrice ad accantonare l'emendamento 1.104 al fine di svolgere ulteriori appro-

fondimenti. Ritiene l'attribuzione delle spese a carico del contenuto contraria ai principi generali del nostro ordinamento e invita i colleghi a riflettere su quali condizionamenti sui consulenti possano esercitare i convenuti, essendo loro stessi a pagarne i servizi.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento in esame interviene su diverse parti del testo e in particolare sopprime le disposizioni generali relative alle spese del procedimento, cosa a suo giudizio non accettabile.

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel concordare con le considerazioni del collega Paolini, osserva che, in caso di soppressione di parti del provvedimento, rimarrebbe in vigore la disciplina generale. Chiede quindi alla presidenza se si sta discutendo la disciplina generale delle spese, come prima richiamato dalla collega D'Orso.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che la Commissione discuterà nel merito la questione più avanti.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza precisazioni sull'ordine di votazione degli emendamenti.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che vengono esaminati prima di altri emendamenti che si riferiscono a parti precedenti del testo.

Pierantonio ZANETTIN (FI), sottolineando che occorre evitare che l'azione di classe diventi un mezzo speculativo ai danni delle imprese, evidenzia che le disposizioni introdotte nell'ordinamento non dovrebbero favorire l'aumento del contenzioso. A tale proposito ricorda che, secondo studi statistici, gli organici della magistratura italiana in relazione agli abitanti sono in linea con gli organici degli altri Paesi europei, mentre la laboriosità dei magistrati italiani è ben superiore a quella dei loro colleghi europei. Evidenzia,

tuttavia, che la differenza tra la giustizia italiana e quella degli altri Paesi europei dipende dal carico abnorme di cause. Al riguardo, osserva che il lavoro dei precedenti Governi ha puntato a comprimere i tempi della giustizia civile e penale e a ridurre il numero delle cause. Pertanto, ritiene che disposizioni che hanno l'effetto di incentivare il numero delle cause siano fortemente dannose per l'ordinamento. Inoltre, rileva che dal punto di vista del rapporto tra danneggiati e rappresentanti di classe il provvedimento favorisce indubbiamente questi ultimi, i quali risultano privilegiati rispetto al diritto garantito ai danneggiati. Sospetta, quindi, che le disposizioni del provvedimento, nello stravolgere il sistema, abbiano lo scopo di garantire una *lobby* piuttosto che i consumatori.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.104.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, non condivide la richiesta dell'onorevole Bartolozzi, evidenziando che il tema è già stato approfondito.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.72 della relatrice, segnala che, nonostante sia il giudice ad avere bisogno della consulenza di un tecnico, le spese della stessa sono poste a carico del convenuto.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare alla collega Bartolozzi, evidenzia che ciò che è posto a carico del convenuto è solo l'obbligo di anticipo delle spese per il pagamento del consulente tecnico.

Giusi BARTOLOZZI (FI), non concordando con il collega Colletti, pone l'esempio di una piccola impresa chiamata in causa, che presumibilmente non ha i mezzi di una grande organizzazione di rappresentanti di classe e che, quindi, potrebbe non essere in grado di anticipare le spese.

Mario PERANTONI (M5S), replicando alla collega Bartolozzi, rileva che, se l'azione proseguirà, sarà la sentenza a regolare il carico della spesa tra le parti. Ritiene, pertanto, che l'emendamento 1.72 della relatrice sia ragionevole nel contesto in cui si colloca.

Maria Carolina VARCHI (FdI) chiede alla relatrice di spiegare quali sono i motivi che hanno portato alla presentazione dell'emendamento 1.72.

Enrico COSTA (FI), premettendo che il legislatore ha il compito di fornire elementi volti ad ancorare la decisione del giudice, ritiene che l'emendamento 1.72 della relatrice espliciti una specifica e pericolosa scelta politica della maggioranza, che implica la presunzione di responsabilità del convenuto. Chiede, pertanto, che la relatrice fornisca un esempio di « specifico motivo » per il quale il giudice non ponga a carico del convenuto le spese relative alla consulenza tecnica, anche al fine di studiare proposte emendative specifiche da presentare in Assemblea.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che l'emendamento 1.72 della relatrice potrebbe rispondere alla prevedibile incapienza della parte attrice. Tuttavia, non potendosi prevedere esplicitamente tale eventualità per giustificare il fatto che l'anticipo di spesa per la consulenza tecnica sia posto a carico del convenuto, si è scelto di fare riferimento all'espressione « specifici motivi », che è totalmente vaga e potrebbe risultare incostituzionale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di accantonare l'emendamento 1.72 della relatrice.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, non ritiene vi siano motivi validi per accantonare l'emendamento 1.72.

La Commissione approva l'emendamento 1.72 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.73 a sua prima firma, ricorda che la professoressa Pagni, nel corso della sua audizione presso la Commissione, ha evidenziato che i dati statistici acquisiti non possono essere posti alla base del giudizio. Chiede, pertanto, che l'emendamento 1.73 a sua prima firma sia accantonato al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, non ritiene vi siano motivi validi per accantonare l'emendamento Bartolozzi 1.73.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.73.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel segnalare di essersi astenuto nella votazione dell'emendamento Bartolozzi 1.73, evidenzia che l'emendamento 1.74 a sua prima firma ha lo scopo di evitare che il giudizio si fondi esclusivamente su presunzioni semplici e dati statistici. A tale fine segnala che il proprio emendamento 1.74 prevede che il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il suo convincimento su presunzioni semplici solo in assenza di prova contraria.

Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo l'intervento del collega Vitiello, annuncia il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Vitiello 1.74.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, nel replicare agli onorevoli Vitiello e Bartolozzi, segnala che l'attuale formulazione del testo in esame garantisce che la decisione del giudice non si basi esclusivamente su dati statistici o presunzioni semplici.

Alfredo BAZOLI (PD) esprime le proprie perplessità in merito all'emendamento Vitiello 1.74 ritenendo che lo stesso introduca una deroga ai principi generali del diritto con la quale si aggravano le condizioni del convenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vitiello 1.74 ed approva l'emendamento 1.75 della relatrice (*vedi allegato*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.76.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vitiello 1.76 (*nuova formulazione*), Vitiello 1.86 e Cataldi 1.77 (*vedi allegato*); indi respinge le proposte emendative Ferri 1.78, Varchi 1.79 e Vitiello 1.81.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Orso 1.82 è stato ritirato dai presentatori.

Franco VAZIO (PD) sottoscrive l'emendamento Ferri 1.83 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferri 1.83 (*nuova formulazione*), e Di Sarno 1.84 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Vitiello 1.85 e Varchi 1.87, e approva gli emendamenti Perantoni 1.88 e Colletti 1.89 (*vedi allegato*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bartolozzi 1.91, identico all'emendamento Bazoli 1.90, volto a prevedere la soppressione del terzo comma dell'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo. In particolare, evidenzia che uno dei maggiori problemi discendenti dalla disciplina che il provvedimento intende introdurre è rappresentato dalla facoltà di aderire all'azione di classe in una fase successiva alla sentenza.

Ritiene che tale facoltà sia estremamente negativa in quanto impedisce le transazioni. Rammenta che l'intera legislazione civilistica degli ultimi anni si è posta come obiettivo quello di deflazionare i processi. Ritiene perciò che l'introduzione di una norma che preveda la possibilità di adesione successivamente alla sentenza, rendendo fondamentalmente impraticabile l'esito transattivo della causa, determinerebbe un forte aggravamento per i tribunali.

Alfredo BAZOLI (PD) precisa che l'emendamento a sua firma 1.90, identico all'emendamento Bartolozzi 1.91, è espressivo della disposizione che prevede la possibilità per l'aderente di produrre dichiarazioni di terzi rese al di fuori del giudizio. Ritiene che poiché tali dichiarazioni potrebbero essere rese in fase di adesione successiva, tale disposizione, ampliando a dismisura gli effetti economici della sentenza, non sia corretta. Rileva che sul piano della formazione della prova a sostegno del diritto di colui che interviene in una fase successiva al giudizio i principi probatori dovrebbero essere molto rigorosi, e che il citato terzo comma dell'articolo 840-*septies* rechi una disposizione eccessivamente favorevole ad una sola delle parti in giudizio. Invita quindi il Governo e la relatrice ad effettuare una approfondita riflessione al fine di rassicurare tutto il mondo imprenditoriale che teme che a causa dell'adesione successiva si renda incerta la prognosi della causa.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di chiarire se le dichiarazioni di terzi rilasciate ad un avvocato siano delle dichiarazioni scritte dalla parte e consegnate a mano all'avvocato stesso, il quale ne garantisce esclusivamente la veridicità o, invece, siano raccolte in un colloquio con l'aderente da un avvocato che, al termine del colloquio medesimo, elabora uno scritto. Osserva che il codice penale prevede entrambe le ipotesi.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che la disposizione contenuta nel citato terzo

comma dell'articolo 840-*sexies* rechi maggiori garanzie in merito all'attestazione dell'identità del dichiarante rispetto a quanto già previsto dal medesimo codice.

Ingrid BISA (Lega), nel replicare alla collega Bartolozzi, osserva che la disposizione in discussione è assolutamente chiara prevedendo che un avvocato debba attestare l'identità del dichiarante secondo le disposizioni di cui all'articolo 252 del codice di procedura civile.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alla collega D'Orso, rileva che, rispetto alle norme del codice di procedura civile, la disposizione di cui al citato terzo comma dell'articolo 840-*septies* rende eccessivamente gravoso per il convenuto l'esercizio della difesa.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la disposizione di cui al citato terzo comma dell'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile costituisce un problema di ordine sistematico contenendo al suo interno un principio che scardina i termini decadenziali per documentare le prove. Infatti, con tali disposizioni l'aderente potrebbe in qualsiasi stato e grado del processo, anche in ragione dell'esito del giudizio, intervenire corroborando la prova con dichiarazioni rese da un terzo in ambito extragiudiziale. Nel rammentare che la possibilità di raccogliere la prova da parte degli avvocati è da lungo tempo un tema molto dibattuto, sottolinea come vi sia differenza tra l'accoglimento di prove tra avvocati, in accordo tra le parti, e la produzione di prove in un momento successivo alla sentenza. Nel sottolineare come l'azione di classe risponda ad una giusta esigenza, evidenzia comunque che sarebbe opportuno che l'Esecutivo e la maggioranza svolgessero degli approfondimenti sulla questione. Ritiene, pertanto, che gli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91 andrebbero accantonati.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, accogliendo i suggerimenti del collega Vazio

chiede di accantonare gli identici emendamenti Bazoli 1.90, e Bartolozzi 1.91.

Giulia SARTI, *presidente*, propone quindi di accantonare identici emendamenti Bazoli 1.90, e Bartolozzi 1.91.

La Commissione consente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Dori 1.92, le identiche proposte emendative 1.93 della relatrice e Vitiello 1.94, nonché gli emendamenti Dori 1.95 e Di Stasio 1.96. (*vedi allegato*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Varchi 1.97 e Ferri 1.98 nonché le proposte emendative Vitiello 1.99 e 1.100.

Andrea COLLETTI (M5S) non accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua firma 1.101, osservando che la stessa renderebbe vano il fine della proposta emendativa.

Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'emendamento del collega Colletti, rileva che ai sensi del codice di procedura civile, mentre sentenza ed ordinanza devono essere motivate, la motivazione non è invece richiesta per il decreto.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), in relazione alle osservazioni della collega Bartolozzi, sottolinea che nulla impedisce al legislatore di prevedere che il decreto venga motivato. Rileva inoltre che l'introduzione di tale previsione si rende necessaria proprio perché di norma il codice di procedura civile non prevede l'obbligo di motivazione.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che in questo caso la motivazione appare fondamentale, considerato che il decreto del giudice delegato accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione. Ribadisce, infine, la sua contrarietà all'introduzione dell'avverbio «succintamente» ritenendo che non sia opportuno fornire ulteriori sollecitazioni in tal senso ai giudici, che già

normalmente sono succinti nell'esposizione delle motivazioni.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea che lo stesso codice di procedura civile, all'articolo 135, quarto comma, prevede che la motivazione possa essere prevista esplicitamente dal legislatore.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, sulla base delle considerazioni svolte e pur non essendo stata accolta la proposta di riformulazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.101.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Colletti 1.101 (*vedi allegato*).

Pietro PITTALIS (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si intenda procedere per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente*, preannuncia che, in ragione di impegni improrogabili del rappresentante del Governo, la seduta terminerà alle 14.50, per riprendere intorno alle 17.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.102 volto ad inserire nel procedimento dell'azione di classe il riconoscimento del danno punitivo, fino a questo momento estraneo al nostro ordinamento. A tale proposito ricorda che, contrariamente al passato, con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017 le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono espresse in senso favorevole sulla questione della compatibilità del risarcimento punitivo con il sistema giuridico italiano, demandando al legislatore la loro eventuale previsione. Esprime la convinzione che, in assenza del riconoscimento del danno punitivo, il consumatore non avrebbe adeguata motivazione a partecipare ad un'azione di classe, visto che di norma l'aderente è chiamato a contribuire

alle spese per l'avvocato e per il contributo unificato, a fronte dell'esiguità del danno subito. Considera, pertanto, il riconoscimento del danno punitivo come un incentivo all'azione di classe, rivelando peraltro di aver comunque fissato un limite massimo per il risarcimento. Ricorda inoltre che l'emendamento 1.102 a sua firma stabilisce che l'aumento del risarcimento è proporzionale al numero di aderenti alla causa. Chiede pertanto chiarimenti alla relatrice e al Governo in merito al parere espresso, ricordando che nella scorsa legislatura un suo analogo emendamento è stato votato favorevolmente dai componenti dei gruppi M5S e Lega.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario all'emendamento Colletti 1.102, perché, pur non avendo astrattamente obiezioni all'introduzione del danno punitivo nel nostro ordinamento, ritiene che tale previsione non sia opportuna limitatamente all'azione di classe. Ne rileva infatti l'effetto moltiplicatore sulla quantificazione del danno, che si aggiunge agli altri aspetti già eccessivamente punitivi introdotti dal provvedimento in esame nei confronti del convenuto.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si esprime, anche a nome del Governo, in senso favorevole ad una eventuale introduzione del danno punitivo nel nostro ordinamento, pur non ritenendo opportuna tale previsione con riguardo all'azione di classe. Formula pertanto un invito al ritiro dell'emendamento Colletti 1.102, ai fini di una successiva eventuale valutazione della questione.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ritirare l'emendamento a sua firma 1.102, preannuncia la sua ripresentazione durante l'esame in Assemblea.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), pur riconoscendo la compatibilità del danno punitivo con il nostro ordinamento, in linea con quanto sostenuto nella citata sentenza della Cassazione, ritiene tuttavia che tale previsione confligga con il modello

processuale prescelto per l'azione di classe. Rilevato che tale modello si configura come snello e veloce, prevedendo peraltro una sommaria valutazione delle prove, suggerisce di non introdurre il riconoscimento del danno punitivo allo scopo di marginalizzare gli eventuali errori.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Giuliano 1.103.

Giulia SARTI, *presidente*, propone quindi di accantonare l'emendamento Giuliano 1.103, come richiesto dalla relatrice.

La Commissione consente.

Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.105 che sopprime il nuovo articolo 840-*novies* relativo alle spese del procedimento. Ritiene infatti che l'onere in capo al convenuto di pagare le spese, l'acconto e il compenso spettanti al consulente tecnico d'ufficio si ponga in contrasto con la natura della consulenza tecnica d'ufficio, che è una prestazione effettuata in funzione di un interesse comune della parti del giudizio. Rileva pertanto che la previsione dell'articolo 840-*novies* introduce un onere ingiustificato in capo ad una singola parte.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferri 1.105 e Varchi 1.106.

Giulia SARTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Varchi 1.107, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Pierantonio ZANETTIN (FI) con riferimento all'emendamento Bartolozzi 1.109, di cui è cofirmatario, segnala che l'intervento è volto a prevedere che l'importo stabilito dal primo comma del nuovo articolo 840-*novies* vada ai soggetti danneggiati invece che al rappresentante comune come previsto dal testo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ad integrazione delle considerazioni del collega Zanettin, chiede chiarimenti in merito al significato dell'espressione « rappresentante comune » adottata nel testo.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritiene che il primo comma del citato articolo 840-*novies* faccia riferimento al compenso per il rappresentante comune e non al risarcimento dovuto ai soggetti danneggiati.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che il rappresentante comune, la cui definizione è mutuata dal procedimento fallimentare, è un soggetto ausiliario del giudice. Ritiene pertanto che non vi sia necessità di ulteriori precisazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.109.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda che l'emendamento 1.108 della relatrice prevede che le percentuali in base alle quali viene stabilito il compenso da corrispondere al rappresentante comune possano essere modificate con decreto del Ministro della giustizia. A tale proposito rileva che in un altro emendamento presentato da esponenti della maggioranza il Ministro della giustizia intervenga con regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense. Suggerisce pertanto su di rendere coerenti le due disposizioni, con una formulazione analoga.

Angela SALAFIA (M5S) *relatrice*, nel rinviare ad un supplemento di valutazione in una fase successiva, chiede che l'emendamento 1.108 a sua firma venga messo ai voti.

La Commissione approva l'emendamento 1.108 della relatrice (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.110 che, anche sulla base delle considerazioni svolte dai soggetti auditi, si prefigge di eliminare il compenso premiale aggiuntivo previsto dal

testo per l'avvocato che ha difeso l'attore. Ritiene, infatti, che tale previsione rischi di essere un incentivo alla moltiplicazione delle cause e un disincentivo alle transazioni. Esprime la convinzione, infine, che la soppressione di tale previsione non pregiudichi la coerenza del testo.

Pierantonio ZANETTIN (FI) nel condire le considerazioni del collega Bazoli, manifesta la propria contrarietà ad introdurre effetti incentivanti di azioni di classe che altrimenti risulterebbero non appetibili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bazoli 1.110 e Bartolozzi 1.111.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.112, relativo alla liquidazione degli onorari di difesa.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.112.

Carla GIULIANO (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.113, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Giuliano 1.113 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, come preannunciato, rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle ore 17.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 17.10.

Disposizioni in materia di azioni di classe.

C. 791 Salafia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo posto in votazione l'emendamento Giuliano 1.113. Avverte, pertanto, che la seduta riprenderà ora con l'esame dell'emendamento 1.114 della relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.114 della relatrice (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.114 della relatrice, gli identici emendamenti Bartolozzi 1.115 e Bazoli 1.116 si intendono preclusi.

Valentina PALMISANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.118.

La Commissione approva l'emendamento Palmisano 1.118 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento Rossello 1.119, di cui è cofirmataria, volto a subordinare l'eventuale sospensione dell'esecuzione del decreto alla presentazione di una specifica domanda di parte, in ciò recependo anche i rilievi emersi nel corso dell'audizione della professoressa Pagni del 18 settembre 2018.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossello 1.119 e 1.120.

Cosimo Maria FERRI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.117, apprezzando in modo particolare la previsione secondo cui viene fatta salva, in sede di ricorso avverso il decreto di cui al nuovo articolo 840-*octies* del codice di procedura civile, la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi, in ordine agli eventuali effetti sospensivi del ricorso

medesimo. Ritiene conclusivamente che, per quanto la riformulazione dell'emendamento 1.117 proposta dalla relattrice sia suscettibile di ridurre l'ambito di applicazione rispetto alla originaria versione dell'emendamento stesso, tale riformulazione colga tuttavia la finalità essenziale del testo inizialmente presentato.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive l'emendamento Ferri 1.117, nel testo riformulato.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'emendamento Ferri 1.117, nel testo riformulato, lamentando tuttavia come anche in questo caso manchi la previsione di una specifica domanda avanzata dalla parte, attribuendosi così al giudice un potere improprio, posto che lo stesso potrebbe disporre una sospensione dell'esecuzione del decreto anche contro l'interesse della parte medesima.

Mario PERANTONI (M5S) rileva che la *ratio* dell'emendamento in esame è semplicemente quella di precisare che la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, costituendo quest'ultimo un titolo esecutivo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce comunque l'incongruità della previsione normativa recata dall'emendamento Ferri 1.117, nel testo riformulato, giacché nell'ambito del processo civile la sospensione dell'esecuzione del decreto non può che avvenire ordinariamente dietro specifica domanda di parte.

La Commissione approva l'emendamento Ferri 1.117 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente* avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferri 1.117 (*nuova formulazione*) risulta assorbito l'emendamento Varchi 1.121.

La Commissione approva l'emendamento Perantoni 1.122 (*vedi allegato*); re-

spinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vitiello 1.123 e 1.124; approva infine l'emendamento Saitta 1.125 (*vedi allegato*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.126.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.127 e 1.128 della relattrice, nonché gli emendamenti Scutellà 1.129 e Cataldi 1.130 e l'emendamento 1.131 della relattrice (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.133, volto ad armonizzare talune definizioni contenute nel testo del provvedimento in esame con quelle recate dal quadro normativo vigente.

Marzia FERRAIOLI (FI) concorda circa l'esigenza di armonizzazione del testo suggerita dalla collega Bartolozzi.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento 1.132 della relattrice va comunque nella direzione auspicata dalla deputata Bartolozzi.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.133; approva l'emendamento 1.132 della relattrice (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Vitiello 1.134.

Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.135, volto ad includere tra il novero dei soggetti passivi dell'azione inibitoria collettiva anche le pubbliche amministrazioni, ciò in considerazione del fatto che l'attuale disciplina della *class action* pubblica, rispetto alla quale sarebbe opportuno stabilire gli opportuni coordinamenti, non è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno ma il ripristino dell'efficienza del servizio pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.135.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, presenta una riformulazione del suo emendamento 1.136, volta a sostituire le parole: l'impresa o l'ente gestore » con le seguenti: « la parte convenuta » (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 1.136 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.136 della relatrice (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Cosimo VITIELLO (MISTO-MAIE) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.137.

Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che, in vista del successivo esame del provvedimento in Assemblea, andrebbe comunque chiarito che, laddove si parli di ricorso, figurano necessariamente una parte ricorrente e una parte resistente e non già un attore e una parte convenuta.

La Commissione approva l'emendamento Vitiello 1.137 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), e respinge l'emendamento Vitiello 1.138.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vitiello 1.139 è stato ritirato dal presentatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento Dori 1.140, evidenziando il rischio che, come peraltro emerso anche nel corso della citata audizione dalla professoressa Pagni, l'azione cautelare finisce con lo svolgere una sorta di ruolo anticipatorio e definitorio rispetto alla successiva pronuncia di merito. Ritiene pertanto che una potenziale sovrapposizione tra pronuncia inibitoria e pronuncia definitiva risulterebbe in contrasto con il principio della domanda.

La Commissione approva l'emendamento Dori 1.140 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 1.140, gli identici emendamenti Bartolozzi 1.141 e Bazoli 1.142 sono da intendersi assorbiti.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.143.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento 2.1 della relatrice, osserva come la dizione: « Dei procedimenti collettivi » ivi prevista non risulti conforme a quanto stabilito nel nostro ordinamento giuridico, nell'ambito del quale la qualifica di « collettivo » attiene piuttosto al concetto di azione ovvero di interesse giuridico sottostante. Propone pertanto di introdurre, in luogo delle predetta dizione, quella ad esempio di « procedure finalizzate alla tutela di interessi collettivi ».

Valentina D'ORSO (M5S), nel chiarire che oggetto del provvedimento in esame sono esclusivamente i diritti individuali omogenei e non già gli interessi collettivi, ritiene adeguata l'espressione recata dall'emendamento 2.1 della relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI) considera preferibile mantenere allora l'espressione « Dell'azione di classe », contenuta nel testo del provvedimento in esame, giacché la qualifica di collettivo, come dinanzi evidenziato, non attiene al procedimento, bensì alle posizioni giuridiche soggettive interessate.

Marzia FERRAIOLI (FI) con riferimento all'emendamento 2.1 della relatrice, osserva che il termine « collettivi » afferisce al numero di persone. Suggerisce di riformulare l'emendamento prevedendo di sostituire le parole « dell'azione di classe » con le parole « dei procedimenti comuni ».

Valentina D'ORSO (M5S), nel replicare all'onorevole Bartolozzi, fa presente che non è possibile ricorrere alla dicitura « procedure finalizzate alla tutela di interessi collettivi », in quanto il codice parla di procedimenti e non di procedure.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.1 della relatrice (*vedi allegato*), nonché gli emendamenti Palmisano 2.2 e Saitta 2.3 (*vedi allegato*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 3.0.1, da lui sottoscritto.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.1, volto a prevedere la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento destinate in particolare al funzionamento del portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della giustizia. Precisa che l'emendamento in discussione non ha alcuna finalità ostruzionistica, bensì è volto a migliorare il testo del provvedimento, precisando che non sia credibile ritenere che il funzionamento del predetto portale non produca costi.

La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 4.1.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.2, volto a rinviare da sei a dodici mesi dalla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* la sua entrata in vigore e a stabilire il principio della irretroattività delle norme in essa contenute. Ritiene infatti che il principio della irretroattività delle norme non dovrebbe essere esclusivamente applicato al diritto penale.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con l'onorevole Zanettin, sottolinea come il principio della irretroattività delle norme sia riconosciuto in tanti interventi normativi che introducono elementi innovativi nell'ordinamento. Ritiene che la mancata previsione di tale principio nella proposta di legge in esame celi l'intento del Governo di punire condotte che non potevano essere perseguite prima dell'entrata in vigore della stessa.

Roberto CATALDI (M5S) sottolinea che l'irretroattività riguarda il diritto sostanziale e non quello procedurale.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare all'onorevole Cataldi, ritiene che il provvedimento in esame sconvolga l'impianto sostanziale e che non rechi esclusivamente modifiche procedurali.

La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 5.2; approva gli identici emendamenti Zanettin 5.3 e D'Orso 5.4 (*vedi allegato*); respinge infine l'emendamento Zanettin 5.5.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1, volto a fare salva la disciplina delle azioni collettive prevista dalle leggi speciali. Precisa che tale proposta emendativa è stata elaborata all'esito dell'audizione della professoressa Pagni.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che l'emendamento dell'onorevole Vitiello sia di assoluto buon senso.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che l'aver mantenuto all'interno del provvedimento la dicitura « procedimenti collettivi » renda superfluo l'emendamento in discussione.

Cosimo Maria FERRI (PD) chiede alla maggioranza e all'Esecutivo di riflettere ulteriormente sulla proposta emendativa in esame che ha la finalità di coordinare le norme all'interno dell'ordinamento. Rammenta infatti che esistono leggi speciali che prevedono azioni collettive e ritiene che il testo della proposta di legge, qualora non modificato, le abrogerebbe. Dichiarò di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Vitiello 6.1 e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo parlamentare sullo stesso.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI propone all'onorevole Vitiello di ritirare la proposta emendativa a sua firma 6.1 al fine di poterla esaminare dopo un'ulteriore valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) insiste affinché l'emendamento a sua firma 6.1 venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 6.1.

Angela SALAFIA (M5S) *relatrice*, propone una ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1, avanzata dalla relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel constatare che nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1 la dicitura « procedimenti collettivi » è stata sostituita dal termine « controversie » invita la relatrice ad uniformare l'intero provvedimento in tal senso.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta l'ulteriore riformulazione proposta dalla relatrice dell'articolo aggiuntivo a sua firma 6.0.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1 (ulteriore nuova formulazione) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che restano da esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, a seguito delle ulteriori valutazioni svolte, conferma la formulazione dell'emendamento a sua firma 1.2.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si associa alle considerazioni della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1,2 della relatrice (*vedi allegato*).

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, con riferimento all'emendamento Ferri 1.38, conferma il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.38.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, ritira l'emendamento a sua firma 1.39. Anche a seguito di ulteriori valutazioni, ripropone l'invito al ritiro dell'emendamento Colletti 1.40.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.40, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, riformula l'emendamento a sua firma 1.144, nel senso indicato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si esprime in senso favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 1.144 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.144 della relatrice (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la votazione degli emendamenti Zanettin 1.41 e 1.42, Schullian 1.44 e 1.45 e Ferri 1.46 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.144 della relatrice, come riformulato.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, conferma la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.59, come indicata nella seduta di ieri.

Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala alla relatrice che l'emendamento a sua firma 1.59 era stato accantonato anche al fine di consentire una valutazione della dizione « non potevano essere fatti valere », contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento, che appare eccessivamente ampia.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, precisa che, anche a seguito di ulteriori valutazioni, non ha ravvisato la necessità di modificare ulteriormente il testo dell'emendamento. Si riserva tuttavia un approfondimento d'istruttoria in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 1.59 della relatrice (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80 e Vitiello 1,63 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.59 della relatrice, come riformulato.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, conferma il parere contrario precedentemente espresso sugli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.98.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Giuliano 1.103 nel senso indicato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si associa al parere espresso dalla relatrice.

Carla GIULIANO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emenda-

mento a sua firma 1.103, avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Giuliano 1.103 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento come risultante dalle proposte emendative approvate verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 392 Molteni e C. 460 Morani.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 1° agosto 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda ai colleghi che nella giornata di domani è previsto lo svolgimento di audizioni sui temi oggetto del provvedimento. Ricorda altresì che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la medesima giornata, saranno definite le modalità per il proseguo dell'esame, nonché la programmazione dei lavori della prossima settimana.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che questioni organizzative non hanno consentito l'audizione del professor Nordio in occasione della seduta di domani, ripropone la richiesta di una sua audizione. Ritiene infatti che il professor Nordio, in qualità di autorevole esperto in tema di giudizio abbreviato, potrà fornire un significativo contributo all'esame del provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza la valutazione della richiesta della collega Bartolozzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**C. 893 Orlando.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 18.20.**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.****C. 1123 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Protocollo addizionale fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, e a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.

Al riguardo, rammenta che Il Protocollo di Cartagena è in vigore a livello

internazionale dall'11 settembre 2003 ed è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Esso si propone di contribuire al trasferimento, alla manipolazione e all'utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.

Nel passare ad esaminare il contenuto del Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur, che si compone di un preambolo e 21 articoli, precisa che lo stesso mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

In particolare, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnalo che l'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del

Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena).

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate.

In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati da un'emissione, da un evento e da un incidente verificatisi prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il

decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo, mentre l'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in discussione, rammenta che lo stesso si compone quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

Al comma 1, capoverso « Titolo VIII-bis » sostituire le parole: Dell'azione di classe con le seguenti: Dei procedimenti collettivi.

1. 2. La relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il primo comma con il seguente:

La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta.

1. 29 (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il secondo comma, con il seguente:

il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

1. 34. Ascari.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il terzo comma, con il seguente:

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il

mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo; restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

1. 35. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

1. 144. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 840-ter », sostituire il comma 7 con il seguente:

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

1. 52. Barbuto.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 840-quater con il seguente:

«Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.

Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.»

1. 59 (Nuova formulazione) La Relatrice.

Al comma 1, capoverso Art. 840-quinquies, primo comma, primo periodo, dopo le parole «fissa un termine» aggiungere le seguenti: «perentorio non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma».

Conseguentemente, al capoverso Art. 840-sexies, primo comma, lettera e), dopo le parole «e fissa il termine perentorio» aggiungere le seguenti: «non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni.»

1. 66. (Nuova formulazione). Businarolo.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quinquies» sostituire il terzo comma con il seguente: quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico».

1. 72. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quinquies», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.

Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

1. 75. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungere

il seguente: « Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito ».

Conseguentemente, al capoverso 840-sexies, sopprimere il secondo comma.

1. 76. (Nuova formulazione). Vitiello.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» sostituire la rubrica: (Sentenza) con la seguente: (Sentenza di accoglimento).

1. 86. Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando ragione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma;

1. 77. Cataldi.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole «quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta».

1. 83. (Nuova formulazione). Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sexies» primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

1. 84. Di Sarno.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», secondo comma, lettera c), dopo la parola: certificata aggiungere le seguenti: ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 88. Perantoni.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies» secondo comma, lettera c), dopo la parola: aderente aggiungere le seguenti: o del suo difensore.

1. 89. Colletti.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sostituire il quarto comma con il seguente:

La domanda è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione ed è presentata a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. 92. Dori.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.

***1. 93.** La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.

***1. 94.** Vitiello, Schullian.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-septies», nono comma, dopo la parola: termini aggiungere la seguente: ivi.

1. 95. Dori.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», primo comma, sostituire le parole da: Entro il termine fino a: deve depositare con le seguenti:

Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di cui

all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deposita.

1. 96. Di Stasio.

All'articolo 1, capoverso «ART. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere la parola «succintamente».

1. 101. Colletti.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-octies», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della Giustizia, adottato a norma della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

1. 103. (Nuova formulazione). Giuliano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-novies», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore ai 1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000 in misura non superiore al 1 per cento;

g) oltre 1.000.000, in misura non superiore al 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della Giustizia.

1. 108. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-novies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.»

1. 113. (Nuova formulazione). Giuliano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-decies», sostituire il secondo comma con il seguente:

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso, il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

1. 114. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.»

1. 118. (Nuova formulazione). Palmisano.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: «fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi».

1. 117. (Nuova formulazione). Ferri.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies», terzo comma, sopprimere la lettera d).

1. 122. Perantoni.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-undecies» ottavo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: nei suoi confronti.

1. 125. Saitta.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-terdecies», sostituire il primo comma con il seguente: L'esecuzione forzata del decreto, di cui all'articolo 840-octies, è promossa dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

1. 127. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente: Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da

ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

1. 128. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso ART. 840-quadecies, terzo comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 129. Scutellà.

Al comma 1, capoverso ART. 840-quadecies, sesto comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

1. 130. Cataldi.

Al comma 1, capoverso ART. 840-quadecies, aggiungere in fine il seguente comma: Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

1. 131. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sestiesdecies, sostituire il primo comma il seguente: Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può

agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma.

1. 132. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sestiesdecies, sostituire il terzo comma con il seguente: La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo dove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

1. 136. (Nuova formulazione). La Relatrice.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sestiesdecies, sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.

1. 137. (Nuova formulazione). Vitiello.

Al comma 1, capoverso «ART. 840-sestiesdecies», sostituire il settimo comma con il seguente: Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

1. 140. Dori.

ART. 2

Al comma 1, capoverso «Titolo V-bis» sostituire la rubrica: Dell'azione di classe con le seguenti: bei procedimenti collettivi.

2. 1. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso « ART. 196-bis », primo comma, dopo le parole: all'indirizzo di posta elettronica aggiungere le seguenti: certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. 2. Palmisano.

Al comma 1, capoverso « ART. 196-bis » secondo comma, dopo le parole: Sposta elettronica ordinaria o certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. 3. Saitta.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.

***5. 3.** Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.

***5. 4.** D'Orso.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni di coordinamento).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:

e) controversie di cui al Titolo VIII-bis del Libro IV del codice di procedura civile.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, *le parole:* di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: sono sostituite le seguenti: di cui al Titolo VIII-bis del Libro IV del codice di procedura civile.

6. 0. 1. *(Ulteriore nuova formulazione).*
D'Orso.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	103
Sui lavori della Commissione	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 1126 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	104
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b</i>) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 1127 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	105
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sull'ordine dei lavori	108
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017. Doc. CLXIV, n. 7 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Paolo GRIMOLDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, comunica che a far data dal 20 settembre scorso ha

cessato di far parte della Commissione l'onorevole Dario FRANCESCHINI (PD) ed è entrato a far parte della stessa l'onorevole Andrea DE MARIA (PD).

Sui lavori della Commissione.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, segnala che i disegni di legge di ratifica che la Commissione si accinge ad esaminare in sede referente sono già stati approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

A tal proposito, ai fini dell'articolo 107 del Regolamento, fa presente che i provvedimenti in titolo sono stati presentati entro i primi sei mesi dall'inizio della presente legislatura e, pertanto, nel presupposto di una eventuale dichiarazione di urgenza da parte dell'Assemblea ad oggi non ancora intervenuta, su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo potrebbe essere assegnato alla Commissione un termine di quindici giorni per riferire.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 1126 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea COLLETTI, *relatore*, fa presente che l'Accordo è finalizzato ad ampliare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957 tra l'Italia e la Bosnia-Erzegovina. La Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dal nostro Paese (con la legge n. 300/1963), sia dalla Bosnia-Erzegovina.

L'intesa disciplina il procedimento di estradizione di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

Sottolinea che l'Accordo aggiuntivo in esame costituisce un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. L'accordo aggiuntivo, infatti,

contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Richiama i dati riportati nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge, in base ai quali negli istituti penitenziari italiani si trovano attualmente 217 detenuti con cittadinanza della Bosnia-Erzegovina mentre tre sono i cittadini italiani ristretti in penitenziari della Bosnia ed Erzegovina.

Quanto al contenuto dell'Accordo, osserva che consta di un breve preambolo, nel quale è esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.

Con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.

L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul

territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.

L'articolo 7, infine, stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia-Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.

Ricorda che un disegno di legge, d'identico contenuto, è stato approvato da questo ramo del Parlamento il 22 dicembre dell'anno scorso, ma ne non è stato possibile ultimare l'iter, presso il Senato, per la conclusione della legislatura.

Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, oltre a contenere le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo ordine di esecuzione, reca, all'articolo 3, la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati a spese di missione valutate in euro 8.729 annui a decorrere dal 2018, ed a rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui, sempre a decorrere dal 2018.

La copertura è rinvenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Auspica una rapida approvazione del provvedimento, dal momento che appare pienamente conforme con gli obiettivi di stabilizzazione democratica della Bosnia-

Erzegovina che il 7 ottobre prossimo sarà chiamata a nuove consultazioni per il rinnovo del Parlamento e della presidenza collegiale della Federazione e che sono seguite con molta attenzione dalla nostra diplomazia.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 1127 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gualtiero CAFFARATTO, *relatore*, sottolinea in apertura come il provvedimento rechi l'autorizzazione alla ratifica di due accordi aggiuntivi intesi rispettivamente a facilitare l'applicazione a livello bilaterale, tra l'Italia e la Macedonia, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959.

La prima delle due intese s'inquadra – al pari dell'altra con la Bosnia-Erzegovina prima illustrata dal collega Colletti – nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensi-

ficare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Fa presente che l'Accordo aggiuntivo in esame reca una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

L'atto si compone di quattro articoli, corredati di una rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

Nel caso dell'extradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell'extradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).

L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denuncia della Convenzione statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.

Rileva che il secondo degli accordi in esame s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale disciplina dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Sottolinea che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica inevitabilmente la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche lo svolgimento d'interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio

della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo. Entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.

Ricorda che, anche in questo caso, un provvedimento d'identico contenuto è stato approvato dalla Camera dei deputati al termine della scorsa legislatura, il 22 dicembre, ma l'altro ramo del Parlamento non è riuscito ad approvarlo in via definitiva a causa della conclusione della legislatura stessa.

Per quanto attiene l'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, esso ammonta, a decor-

rere dal 2018, a euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Confida in una rapida conclusione dell'iter di questo disegno di legge che cade proprio alla vigilia dell'importante *referendum* popolare sulla nuova denominazione ufficiale dello Stato, « Repubblica della Macedonia del Nord », esito di un accordo sottoscritto il 17 giugno scorso con la Grecia, che pone fine ad un annoso contenzioso tra Skopje ed Atene e che ha consentito allo Stato balcanico di accelerare il suo percorso d'integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come con tale Accordo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale potranno registrare un notevole passo in avanti, essendo stata compresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede assicurazioni alla rappresentante del Governo circa la piena vigenza dell'Accordo in esame alla luce del processo di definizione del contenzioso greco-macedone sulla denominazione dello Stato balcanico, che dovrebbe avviarsi a conclusione nei prossimi giorni con una consultazione referendaria che si terrà in Macedonia.

Piero FASSINO (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla collega Boldrini, con particolare riferimento alla validità giuridico-internazionale dell'intesa, anche a seguito di un

eventuale mutamento di denominazione dello Stato.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE replica impegnandosi a fornire, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, ogni chiarimento in ordine ai quesiti sollevati.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Paolo GRIMOLDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Laura BOLDRINI (LeU) fa presente l'esigenza che la Commissione si avvalga di tempi congrui per l'esame della Relazione in titolo, ai fini di un effettivo approfondimento di tutti i profili organizzativi e finanziari dell'azione amministrativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017.

Doc. CLXIV, n. 7.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, ricorda che le risultanze dell'esame della Relazione in titolo potranno eventualmente formare oggetto di una relazione alla Commissione Bilancio, anche in vista dell'avvio del ciclo di bilancio.

Pino CABRAS, *relatore*, dopo aver richiamato brevemente la cornice normativa entro la quale si inserisce la relazione, osserva che il testo si compone di due sezioni: la Sezione I riporta il quadro generale delle priorità politiche, una ricognizione della struttura organizzativa del MAECI, un rapporto sull'attività di analisi e revisione della spesa del MAECI e un quadro della spesa per missioni, programmi e priorità politiche, nonché della distribuzione del personale; la Sezione II contiene tre allegati, ossia *a)* Rapporto sui risultati e *b)* Risultati finanziari tratti dalle Note integrative al Rendiconto generale 2017; *c)* schede obiettivo da controllo strategico 2017.

In particolare, quanto alla Sezione I, nel quadro generale di riferimento e priorità politiche, la relazione sintetica dell'OIV (Organismo indipendente di valutazione della *performance*, costituito presso il MAECI in forma monocratica), dopo avere rammentato la complessità delle situazioni gestite dal MAECI nel 2017 nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché i perduranti effetti del contenimento della spesa pubblica ed i loro riflessi soprattutto sulla disponibilità di risorse umane, constata il sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Rileva altresì che, conformemente al modello prescritto dal dettato normativo, vengono preliminarmente individuate nel testo le priorità politiche del Ministero consistenti nella tutela degli interessi strategici nazionali nel Mediterraneo, nella

gestione dei fenomeni migratori, nel rilancio del progetto europeo, nelle attività a tutela di sicurezza e diritti da svolgersi in ambito di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (di cui l'Italia nel 2017 è membro non permanente) come pure nell'ambito della Presidenza italiana dell'OSCE nel 2018 nonché attraverso l'impegno per una Difesa europea integrata con un'Alleanza Atlantica rinnovata, nell'implementazione di una diplomazia per la crescita e promozione integrata, nell'utilizzo della Presidenza italiana del G7 2017 per lo sviluppo di una efficace *governance* mondiale e, infine, nell'azione di razionalizzazione e riforma dell'azione amministrativa.

Sempre nell'ambito della Sezione I, fa presente che il rapporto sull'attività di analisi e revisione della spesa del MAECI, predisposto ai sensi del menzionato articolo 3, comma 68 della legge n. 244/2007 sopra richiamata, espone i risultati conseguiti nel 2017 nel perseguimento delle priorità politiche.

Circa il 70 per cento delle risorse assegnate al MAECI dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) ammontanti (stanziamento complessivo iniziale) a 2.612.421.416 euro (pari allo 0,30 per cento del bilancio dello Stato), è rappresentato da « oneri inderogabili », ovvero voci di spesa relative a stipendi, contributi ad Organismi internazionali e quote di partecipazione del nostro Paese all'attuazione delle politiche dell'Unione europea, in particolare attraverso la contribuzione al Fondo europeo di sviluppo-FES di cui alla legge n. 125/2014 (che singolarmente considerata costituisce il 18 per cento del bilancio del Dicastero – 470 mln di euro).

Evidenzia inoltre che assume particolare rilievo il profilo, richiamato dal documento, della confluenza di tali risorse sul bilancio del MAECI a partire dal 2014, che influenza in misura determinante il volume di risorse che risulta apparentemente attribuito alla Farnesina, laddove trattandosi di un trasferimento all'estero, l'incremento si traduce in una partita di giro ed è solo figurativo.

Il Rapporto pone in rilievo che, al netto dei trasferimenti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del contributo al FES, il bilancio del MAECI rappresenta lo 0,20 per cento del bilancio complessivo dello Stato, una percentuale inferiore a confronto di quella riscontrabile nei principali Paesi partner del contesto europeo.

Rileva che il MAECI ha contribuito alle politiche di contenimento della spesa pubblica, realizzando altresì misure di riduzione delle spese di funzionamento. L'ammontare di risorse finanziarie, al netto dei trasferimenti, ha registrato nel 2017 una leggera flessione passando dagli 867 milioni di euro del 2016 e a 715 milioni.

Pertanto, anche nel 2017 – si legge nella Relazione – il quadro generale mostra una tendenziale riduzione, con riferimento sia alle spese di personale, principalmente per effetto del turn-over negativo, sia delle altre spese di funzionamento, a causa dei tagli lineari sulle spese rimodulabili e, in particolare, sui consumi intermedi.

Sottolinea come, pur in un contesto di disponibilità finanziarie e di personale progressivamente decrescenti, il MAECI abbia proseguito, nel 2017, l'attività di razionalizzazione delle strutture all'estero, al fine di rendere la rete diplomatico-consolare più efficiente e finanziariamente sostenibile.

Sebbene l'estensione della rete estera italiana sia paragonabile a quella dei principali partner europei, il personale che vi opera è numericamente inferiore a causa del blocco del turnover. Tale circostanza ha indotto il MAECI a ricorrere in modo crescente all'affidamento di determinate e circoscritte mansioni a personale a contratto reclutato localmente.

Osserva che, al fine di assicurare la massima efficienza, si è continuato a dare impulso alla rete consolare onoraria, per mantenere, nelle circoscrizioni interessate da chiusure di Uffici di prima categoria, una presenza in grado di fungere da *trait d'union* tra nuclei molto spesso consistenti di connazionali e gli uffici di carriera sovraordinati.

Sempre con riferimento alle risorse umane, la Relazione rileva il permanere di criticità, con particolare riferimento alla carenza di personale di ruolo delle aree funzionali.

Il documento prosegue fornendo ulteriori elementi conoscitivi in tema di entrate e spese del bilancio del MAECI quali il fondo per il finanziamento delle missioni internazionali (legge n. 145/2016, legge di bilancio per 2017), Fondo Africa (legge 232/2016) con una dotazione di 200 mln per il 2017, Fondo cultura con l'attribuzione di 16,4 mln per il 2017 e quota parte del Fondo da ripartire (istituito dalla legge di bilancio 2017) per un importo di 1.078.550 euro per il 2017 da impiegare per finalità di sicurezza.

Menziona come la Relazione rinvii opportunamente, per una visione d'insieme dei dati di bilancio e dell'effettiva consistenza delle risorse finanziarie del MAECI, alla sezione del sito web istituzionale denominata «bilancio trasparente», che rende agevolmente visibili le destinazioni delle risorse finanziarie ed i servizi e le attività realizzate dal MAECI.

In ordine alla Sezione II, rileva che le schede-obiettivo costituiscono un utilissimo strumento conoscitivo sugli obiettivi strategici e l'azione amministrativa delle diverse direzioni generali del MAECI: si tratta di rilevazioni che meriterebbero forse di essere meglio evidenziate per consentirne una lettura più agevole.

Ritiene che una nuova visione del ruolo del Parlamento debba vedere accresciute le occasioni e gli strumenti di approfondimento di documenti come quello in esame, che pur riferendosi alla scorsa annualità, fornisce un'importante rappresentazione dei risultati realizzati dal MAECI nel corso del 2017.

È infatti importante disporre di strumenti di analisi che consentano una più puntuale verifica e valutazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, dei modelli organizzativi e dell'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle scelte legislative e degli indirizzi politici.

Confida che nel corso del dibattito su questo documento, la Commissione possa svolgere ulteriori approfondimenti conoscitivi al fine di avere un quadro completo e realistico dell'azione amministrativa portata avanti dal MAECI.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE, nel ringraziare la Commissione per l'attenzione riposta sugli aspetti organizzativi e di bilancio della Farnesina, rileva che la Relazione in esame, nota anche come «Rapporto di Performance», conferma «la grande qualità delle scelte operate dal MAECI e il sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati», pur in presenza di «un contesto internazionale particolarmente gravoso e complesso» e «nonostante i perduranti effetti del contenimento della spesa pubblica, con le note, gravi conseguenze soprattutto in termini di risorse umane». Anche lo scorso anno, infatti, in continuità con il passato, il Ministero ha fatto fronte con impegno e responsabilità alle molteplici sfide che hanno caratterizzato il panorama internazionale, raggiungendo importanti risultati.

In ambito multilaterale, per la settima volta dal suo ingresso alle Nazioni Unite, l'Italia è stata membro non permanente del Consiglio di Sicurezza. Si è trattato di un'occasione preziosa per promuovere il dialogo e favorire soluzioni alle crisi, in linea con l'approccio inclusivo e il convinto sostegno al multilateralismo della nostra politica estera. Nel corso dell'anno l'azione dell'Italia alle Nazioni Unite è stata contraddistinta da una particolare enfasi sulle tematiche relative al mantenimento della pace e sicurezza internazionale, in particolare in Libia, nell'area mediterranea e saheliana, senza trascurare la tutela e la promozione dei diritti umani. L'Italia ha inoltre assicurato la Presidenza del G7, culminata con il Vertice di Taormina, alla preparazione del quale la Farnesina ha contribuito attivamente, svolgendo un intenso ruolo di coordinamento delle dichiarazioni ministeriali e dei Capi di Stato e di Governo. Tra i principali esiti del Vertice di Taormina va ascritto, innanzitutto, il salto di qualità nell'impegno

del G7 in materia di lotta al terrorismo e all'estremismo violento. Inoltre, nel comunicato finale sono stati sanciti alcuni punti fondamentali sul tema delle migrazioni, tra i quali la necessità di un approccio globale e coordinato, basato sul principio della responsabilità condivisa e l'esigenza di impostare partenariati con i Paesi di origine e di transito.

Nel quadro della Presidenza del Processo dei Balcani Occidentali, sottolinea come l'Italia abbia promosso l'adozione di decisioni che intendono rafforzare il processo di integrazione regionale; l'integrazione dei Balcani Occidentali nell'UE rappresenta infatti un investimento strategico nella pace, nella democrazia, nella prosperità, nella sicurezza e nella stabilità dell'Europa nella sua totalità.

L'Italia ha inoltre sollecitato un'azione dell'Unione Europea volta a perseguire obiettivi di maggiore crescita economica, equità e solidarietà. La Farnesina, in particolare, ha svolto un ruolo importante nel mantenere alta l'attenzione dell'UE nei confronti del Mediterraneo e dei fenomeni migratori. Ribadisce che il Governo italiano considera indispensabile una maggiore attenzione alle migrazioni, in primo luogo attraverso lo stanziamento di molte più risorse per lo sviluppo socio-economico dei Paesi di origine e di transito dei migranti.

Rileva come, in vista dell'inizio della Presidenza dell'OSCE nel 2018, nel corso dell'anno precedente, l'Italia si sia attivamente impegnata – all'interno della Troika dell'Organizzazione – per fornire uno specifico impulso all'azione OSCE nella dimensione mediterranea e nella gestione dei conflitti protratti.

Evidenzia, inoltre, come la Farnesina abbia alimentato le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia meridionale, sud-orientale e nord-orientale, dell'Oceania, dell'America latina, dei Caraibi e dell'Africa subsahariana, curando l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica verso questi Paesi e assicurando la partecipazione italiana alle attività delle relative Organizzazioni e dei fori regionali. Si tratta di un rapporto importante con aree

del mondo che si vuole rendere sempre più strutturato, anche attraverso l'organizzazione di occasioni di dialogo articolate come, ad esempio, l'ultima Conferenza biennale Italia-America latina, che ha avuto luogo lo scorso dicembre, e la Conferenza Ministeriale Italia-Africa, la cui II edizione si svolgerà tra un mese circa.

Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, pone in rilievo come nel 2017 sia proseguito l'impegno italiano per consolidare il processo di attuazione della legge 125/2014; tale impegno, al quale assicura il suo costante e personale sostegno, è confermato dalla fase di rilancio che sta vivendo la Cooperazione italiana, testimoniata sia dalla crescente rilevanza della cooperazione internazionale nel dibattito pubblico, sia dall'aumento delle risorse finanziarie messe a disposizione per finalità di cooperazione. Ribadisce la sua convinzione che gli interlocutori nei paesi terzi possano essere non soltanto beneficiari e destinatari di doni, ma piuttosto diventare partner costruttivi, nell'ottica di un rapporto bidirezionale.

Per quanto riguarda i risultati raggiunti nell'ambito dei servizi a cittadini e imprese, rileva come la Farnesina, oltre a essere costantemente impegnata nel rafforzare il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale, abbia profuso ogni sforzo per assicurare, anche nel corso del 2017, l'erogazione di servizi sempre più efficienti a istituzioni, cittadini e imprese. Il Ministero ha infatti continuato a sostenere la presenza economica dei nostri imprenditori nei mercati internazionali, grazie anche allo sviluppo di un piano di promozione integrata che coniuga, in una logica di sistema, le diverse componenti economiche, culturali e scientifiche del « Marchio Italia ». Da un rapporto commissionato lo scorso anno alla società di consulenza Prometeia, arrivato alla seconda edizione, è emerso che le attività di diplomazia economica realizzate nel 2016 hanno determinato un impatto complessivo di 21,4 miliardi di euro di valore aggiunto, generato complessivamente sul territorio italiano (pari all'1,4 per cento del PIL; nel 2015 erano 16,4 miliardi), di

8,8 miliardi di euro di gettito fiscale (erano 6,7 miliardi nel 2015), di 307.000 posti di lavoro in Italia (nel 2015 erano 234.000). Viene così confermato, con cifre ed elementi accurati, il concreto e significativo impatto delle attività del sistema Farnesina sul sistema economico nazionale.

Rileva inoltre come la Farnesina lavori assiduamente per offrire ai connazionali servizi sempre più efficienti, forniti secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza, anche attraverso una progressiva digitalizzazione degli stessi. Si tratta, peraltro, di una fonte di entrate per l'erario dal rilievo sempre maggiore: nel 2017 le entrate assicurate dai servizi consolari (visti esclusi) sono ammontate a quasi 68 milioni di euro, a cui si aggiungono le percezioni per i visti d'ingresso, nel 2017 pari a oltre 100 milioni di euro (100.822.920), a fronte del rilascio di 1.847.499 visti (risultato che colloca l'Italia al terzo posto dopo la Francia e la Germania) e 344.139 passaporti. La Farnesina ha inoltre assicurato, nel corso del 2017, attività di assistenza ai connazionali a vario titolo in situazione di difficoltà all'estero (anche in contesti di emergenza e rischio): detenuti, minori contesi, persone scomparse e rimpatri sanitari, comprendendo anche le attività informative in favore dei connazionali residenti nel Regno Unito interessati dalla Brexit, attività che sono peraltro accompagnate dal parallelo contributo dell'Italia nel quadro del negoziato sul quadro post Brexit.

Con riferimento alle risorse umane e finanziarie, sottolinea come nell'ultimo decennio il Ministero abbia registrato una significativa riduzione del personale nei profili professionali delle aree funzionali, per effetto delle norme di riduzione degli organici delle Pubbliche Amministrazioni e di contenimento della spesa pubblica. Le unità in servizio si sono ridotte, nel 2017, a 2.767 (a fronte di 3.996 unità nel 2006, con una riduzione di circa il trenta per cento), con un drastico innalzamento dell'età media (53 anni in media nel 2017). Il calo del personale in servizio ha penalizzato il funzionamento della rete estera del

Ministero, rendendo pertanto urgente l'assunzione di personale di ruolo delle aree funzionali.

Per quanto riguarda l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie, il Ministero ha ricevuto, in base alla legge di bilancio per il 2017, uno stanziamento iniziale di circa 2,612 milioni di euro, quasi il settanta per cento dei quali appartenenti alla categoria economia dei cosiddetti «oneri inderogabili», ovvero voci di spesa aventi carattere obbligatorio quali quelle relative a stipendi, contributi ad organismi internazionali e quote di partecipazione del nostro Paese all'attuazione delle politiche dell'Unione europea.

Sottolinea come, nonostante l'entità ridotta del proprio bilancio, al Ministero sia stato richiesto un contributo rilevante nell'ambito dei processi di revisione della spesa («*spending review*»). Negli ultimi anni, infatti, si sono susseguite diverse misure di riduzione, che hanno riguardato principalmente le spese per il funzionamento degli uffici in Italia e all'estero (oltre 230 milioni di euro di tagli negli anni dal 2010 al 2016).

Evidenzia come, in parte, la contrazione delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento e le attività istituzionali del Ministero sia stata fronteggiata grazie a provvedimenti di carattere straordinario, che hanno consentito di integrare il bilancio nel corso dell'esercizio, come i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali di pace, che hanno attribuito al Ministero, nel 2017, una somma di 295 milioni di euro, destinati principalmente all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Una piccola quota dei fondi delle missioni internazionali è stata assegnata anche al rafforzamento delle misure di sicurezza e al funzionamento degli uffici all'estero situati in aree di crisi. Il MAECI, inoltre, è destinatario di specifiche disposizioni che prevedono annualmente la riassegnazione delle entrate riscosse in valuta inconvertibile ed intransferibile da parte di talune sedi estere: nel corso del 2017 sono stati riassegnati com-

plessivamente 4.755.280 di euro, utilizzati dalle sedi per spese di ristrutturazione straordinaria o per acquisti di immobili.

Inoltre, l'Amministrazione ha potuto richiedere nel corso del 2017, in attuazione della disposizione dell'articolo 1, co. 429, della legge n. 232/2016, la riassegnazione del trenta per cento dei proventi derivanti dalla trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana, per un importo pari a euro 3.799.080.

Fa quindi presente che, a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, la Farnesina non può invece ricorrere più alla riassegnazione di quota parte delle maggiori percezioni consolari diverse dal contributo per la richiesta di cittadinanza, nonché di quelle derivanti dalla vendita degli immobili non più in uso, per incrementare le risorse destinate al funzionamento ed alle attività istituzionali dei propri uffici, poiché le disposizioni dell'articolo 1, commi 426 e seguenti della legge n. 232/2016 hanno sospeso, per finalità di risparmio, l'applicazione delle norme che consentivano di riacquisire al bilancio del Ministero tali maggiori entrate.

Per quanto concerne le economie di bilancio, sottolinea come la parte preponderante sia quella riferita ai contributi obbligatori all'ONU e ad altre Organizzazioni internazionali. Tale fenomeno è da ricondurre al divario tra lo stanziamento attribuito per legge e le effettive richieste di contributo da parte dei rispettivi Organismi internazionali, che variano di anno in anno anche per ragioni legate ai tassi di cambio. Le restanti economie sul bilancio del Ministero relative in misura prevalente ai capitoli degli stipendi sono maturate per effetto della riduzione del personale.

Concludendo, rileva come dall'insieme dei dati forniti emerga il profilo di una amministrazione di eccellenza, confrontata con obiettivi complessi e ambiziosi, che anche nel 2017 ha ottimizzato l'impiego delle risorse umane e finanziarie a sua disposizione, servendo istituzioni, cittadini e imprese con lealtà e dedizione.

Laura BOLDRINI (LeU), con riferimento alla Relazione in titolo, rileva come le nostre ambasciate rappresentino delle « vetrine » di importanza strategica per la nostra presenza nel mondo. Le nostre rappresentanze soffrono però da troppi anni di pesanti riduzioni di stanziamenti, che penalizzano tutta una serie di attività di promozione del nostro Paese. Un problema analogo si riscontra anche sul fronte degli istituti italiani di cultura che molto spesso, a causa della cronica carenza di fondi, non riescono a soddisfare la grande domanda di conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo.

Per quanto attiene alla cooperazione italiana allo sviluppo, chiede alla rappresentante del Governo che siano forniti chiarimenti in ordine alla ripartizione delle risorse formalmente destinate alla cooperazione ma in realtà finalizzate alla prima accoglienza degli immigrati.

Richiede altresì che siano fornite più ampie precisazioni in relazione agli stanziamenti riguardanti la partecipazione italiana alle organizzazioni internazionali che, a suo parere, negli ultimi anni si sono fortemente ridotti, a detrimento di una nostra efficace presenza all'interno di quelle sedi. Sottolinea inoltre la necessità che il Governo espliciti le linee d'azione che devono guidare il « Fondo per l'Africa ». Proprio a questo proposito, stigmatizza come l'azione del Governo in seno all'Unione europea sia sempre più orientata verso le posizioni del « Gruppo di Visegrad », assai distanti dal considerare la politica per l'Africa una priorità dell'Unione europea.

Piero FASSINO (PD) rileva in primo luogo che le riduzioni di stanziamento operate sul bilancio del Ministero tra il 2016 e il 2017 non sono affatto di lieve entità, ma raggiungono il 20 per cento: questo è il primo nodo problematico che a suo avviso dovrà affrontare la Commissione nel corso della manovra di bilancio, poiché il forte decremento delle risorse non grava soltanto sull'efficienza del nostro apparato diplomatico, ma comporta inevitabilmente forti elementi

di frustrazione per il personale che vi è preposto.

Auspica che la Commissione possa svolgere un'apposita audizione sulle grandi problematiche delle politiche di cooperazione e, segnatamente, sul ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Richiamandosi alla sua esperienza di sindaco di Torino e di presidente dell'ANCI, sottolinea l'esigenza di valorizzare il canale della cooperazione decentrata, che rappresenta sempre più una delle componenti principali della nostra cooperazione allo sviluppo.

Per quanto attiene alla promozione della lingua e della cultura italiana, osserva che esse oggi rappresentano un vero e proprio *soft power* a disposizione del nostro Paese: in questa prospettiva, ritiene che occorra promuovere la consapevolezza, a livello politico e amministrativo, che la promozione culturale non è una componente ancillare della nostra proiezione internazionale, ma ne costituisce un fattore strategico.

Sul versante delle politiche per l'Africa, fa presente che il nostro è il terzo Paese, tra quelli dell'Unione europea, per volume di investimenti nel continente africano. Vi è però l'esigenza di un nuovo approccio alle questioni africane che riguardi non solo le nostre politiche, ma anche quelle dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di superare una visione settoriale delle questioni africane volta a distinguere fra ciò che attiene all'Africa mediterranea e ciò che riguarda l'Africa sub-sahariana. L'Europa, il Mediterraneo e l'Africa nel suo insieme costituiscono sempre di più un'area geopolitica e geo-economica accomunata dalle stesse criticità, a partire da quelle legate alla gestione dei fenomeni migratori. Ne deriva che l'esigenza di una nuova politica africana da parte dell'Unione europea sia più che mai necessaria e che occorra un più ampio sforzo finanziario per sostenerla.

Sul piano delle relazioni con i Paesi dell'America latina, dopo aver richiamato i contenuti di un *pamphlet* di Luigi Einaudi sul tema, sottolinea l'esigenza che il continente latino-americano, così fortemente legato al nostro Paese, torni ad avere un peso cruciale nella definizione delle direttrici di politica estera.

Conclude, infine, ponendo in rilievo che l'estesa comunità di connazionali nel mondo rappresenta oggi un ulteriore potenziale da valorizzare nel quadro della nostra politica estera, dal momento che il progresso tecnologico rende molto più fecondi e vivaci i rapporti tra queste comunità e l'Italia.

Mirella EMILIOZZI (M5S) auspica che nel prosieguo dell'esame possano essere approfonditi i profili finanziari e organizzativi degli istituti italiani di cultura e della rete diplomatico-consolare, anche in termini di efficacia e di efficienza della loro azione.

Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO (Lega), associandosi alle considerazioni svolte dagli altri deputati, richiama il ruolo svolto dalle comunità italiane in America latina e, segnatamente, da quella operante in Brasile, caratterizzata da un' incisiva presenza nelle realtà economico-produttive.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	115
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) ...	115

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari ».

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 19 settembre.

Salvatore DEIDDA (FdI) ricorda che nella precedente seduta, nell'illustrare l'atto di indirizzo, si è soffermato in par-

ticolare sulla carenza organica del personale dell'Arma dei carabinieri.

Ritiene che una possibile soluzione di tale problematica sia quella che prevede di consentire, ai giovani che avevano prestato servizio in qualità di carabinieri ausiliari, l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale nelle classi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Al riguardo, propone di svolgere un'audizione dei rappresentanti dei comitati che raggruppano i carabinieri ausiliari in congedo, anche al fine di acquisire importanti elementi di informazione circa la loro capacità di fornire un contributo prezioso all'incremento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Emanuela CORDA (M5S) ritiene utile lo svolgimento dell'audizione proposta dal deputato Deidda, sottolineando che potrebbero essere acquisiti importanti elementi di informazione sulla figura del carabiniere ausiliario.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 117

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 126

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Rilievi alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 131

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 131

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 132

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

AVVERTENZA 134

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° agosto 2018 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA chiarisce che, all'articolo 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i parametri retributivi considerati nella relazione tecnica attengono alla qualifica di vicequestore classe 1, mentre per i dirigenti generali è stato preso a riferimento un costo relativo ai dirigenti generali con un'anzianità corrispondente a 5 classi. Poiché entrambe le quantificazioni di costo tengono conto dell'effetto del riordino attuato con il decreto legislativo n. 95 del 2017, i valori utilizzati corrispondono a quanto previsto a legislazione vigente in una prospettiva prudentiale di valutazione degli oneri me-

desimi. Quanto alle 83 unità risultanti in aumento nella dotazione organica degli agenti e degli assistenti, rileva che l'errore materiale nella trascrizione del numero complessivo delle suddette unità (50.353 invece di 50.270) non determina effetti sotto il profilo finanziario.

Segnala poi che dall'articolo 6, comma 1, lettera v), che prevede l'ampliamento della commissione consultiva, già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a direttore generale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una commissione per la quale non è previsto, a normativa vigente, alcun tipo di compenso.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera i), che integra l'articolo 692 del Codice dell'ordinamento militare inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, introducendo una visita medica tesa ad escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto per il personale che accede al concorso, segnala che le procedure concorsuali interne all'amministrazione vengono effettuate avvalendosi — per intero — delle proprie strutture di selezione e reclutamento. Pertanto l'introduzione di tale visita medica non comporterà il ricorso a risorse esterne, anche al fine di non ingenerare sperequazioni nei percorsi e nelle modalità di valutazione dei concorrenti.

In relazione all'articolo 7, comma 1, lettera ee), numero 3), che introduce la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli, rappresenta che l'eventuale articolazione in diversi cicli formativi del medesimo corso trova la sua ragion d'essere esclusivamente in esigenze di ordine logistico e organizzativo interno e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, né in termini di competenza né tantomeno di cassa, giacché gli effetti di cassa connessi con la corresponsione, per tutti i vincitori, del pertinente

trattamento economico, sono pari a quelli che si sarebbero comunque verificati senza la norma in esame.

Assicura quindi che dall'articolo 7, comma 1, lettera *nn*), che eleva l'anzianità di grado per gli ufficiali transitati nel ruolo dell'Arma dei Carabinieri dal ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia da 2 anni, un mese e 24 giorni a 2 anni e 5 mesi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *oo*), che determina il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità da iscrivere fino al 2021 nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, entro il limite del contingente complessivo di 800 unità nel quinquennio, sostituendo il numero massimo annuale con un contingente stabilito con apposito decreto ministeriale, segnala che, al fine di verificare che il graduale assorbimento del personale suddetto non abbia effetti sui tendenziali annui già scontati, il decreto ministeriale di individuazione del numero massimo annuale del contingente da iscrivere nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri è definito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A proposito dell'articolo 7, comma 1, lettera *uu*), n. 1) e 2), che, intervenendo sull'articolo 2252 del Codice dell'ordinamento militare, introduce modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, fa presente che gli oneri dell'intervento sono stati quantificati sulla base del differenziale tra le posizioni stipendiali interessate dall'intervento; tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto delle voci stipendiali incrementate a seguito dell'avanzamento nel grado del personale interessato, comprensive delle ritenute assistenziali e previdenziali, a carico sia del dipendente, sia dell'amministrazione; ne consegue che non ci sono ulteriori effetti finanziari dovuti a oneri indotti nel periodo di tempo considerato. Precisa inoltre che alle singole voci stipendiali considerate per il calcolo del

differenziale tra posizioni economiche, sono state applicate tutte le aliquote contributive attualmente in vigore, a carico dello Stato e a carico del dipendente.

In relazione all'articolo 7, comma 2, che inserisce una modifica al quadro I della tabella 4, allegata al Codice dell'ordinamento militare, prevedendo il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in posizione soprannumeraria rispetto agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche, precisa che la quantificazione degli oneri per l'intervento è stata effettuata sulla base di tutti gli aspetti economici connessi alla retribuzione e conseguenti alla promozione a invarianza organica in argomento e che l'individuazione delle posizioni retributive tiene conto della retribuzione media annua e delle previste aliquote di contribuzione.

Con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera *u*) – recante una norma speculare ad analoga disposizione introdotta per l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato – che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la mera facoltà (e non l'obbligo) di articolare i corsi di formazione in più cicli addestrativi, laddove esigenze organizzative e logistiche non consentano di ospitare contemporaneamente tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, conferma la validità delle stesse considerazioni svolte per l'Arma dei Carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), n. 3.

Assicura inoltre che l'articolo 9, comma 1, lettera *g*), che esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non ha effetti sotto il profilo finanziario, in quanto la disposizione che sottrae la figura del maestro direttore della banda del Corpo dall'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri consente – laddove per effetto delle promozioni si verifichi una eccedenza di organico non altrimenti riassorbibile – l'applicazione dell'istituto in

questione ad altro ufficiale. Osserva pertanto che l'intervento ha l'esclusiva finalità di sottrarre dall'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri il maestro direttore della banda, tenuto conto della peculiarità formativa e professionale di tale figura.

Conferma che l'articolo 9, comma 1, lettera *h*), che modifica la tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione non modifica il numero delle promozioni al grado di colonnello complessivamente attribuite ogni anno, che restano pari a 28 o 29 promozioni nel massimo, ma si limita a variare, per esigenze legate all'armonico sviluppo del ruolo, il numero delle promozioni previste per le prime due fasce; viene inoltre modificato il ciclo di promozioni in terza aliquota, circostanza che non comporta oneri a regime ma è anzi suscettibile di generare risparmi.

In relazione all'articolo 14, comma 1, lettere *a*) e *d*), e all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), che prevedono, con riferimento alla Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori di concorsi interni rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, evidenzia che la quantificazione degli oneri relativa a tali concorsi, in sede di redazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, è stata effettuata tenendo conto del fatto che la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori è al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le vacanze in organico (vice sovrintendente) ed al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è prevista l'indizione del concorso (vice ispettore); per tale motivo la riduzione del corso di formazione non può produrre effetti di maggiori oneri derivanti dagli avanzamenti automatici di carriera rispetto a quelli già quantificati con il citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

Fa presente che all'articolo 17, recante modifiche all'articolo 44 del decreto le-

gislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al Corpo di polizia penitenziaria, al comma 1, lettera *a*), numero 2), l'eventuale esercizio della facoltà di rimodulare la durata dei corsi di formazione per i concorsi interni, previsti nella fase transitoria fino al 2022, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già contemplati a legislazione vigente, atteso che gli stessi sono già ricompresi in quelli quantificati per gli effetti conseguenti alla progressione in carriera nella tabella 1 – Oneri Forze di polizia allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In ordine all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che dispone l'incremento dei posti, da 50 a 80, del concorso interno, per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44, conferma le quantificazioni riportate in dettaglio nella relazione significando che tale limitato incremento non comporta oneri per l'anno 2019 e che il costo, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, è pari ad euro 89.895,59 per il periodo 2020-2023 e ad euro 115.035,22 per il periodo 2024-2029; precisa altresì che le differenze retributive sono state calcolate tenendo conto dei costi del personale aggiornati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.

Sottolinea quindi che l'articolo 17, comma 1, lettera *d*), che anticipa di 10 mesi per la polizia penitenziaria la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, costituisce una norma sostanzialmente di natura interpretativa che non determina un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già

stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017.

A proposito dell'articolo 17, comma 1, lettera *f*), che, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, contempla la possibilità, per la Polizia penitenziaria, qualora necessario, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori, osserva che valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza per l'Arma dei carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), numero 3).

Sottolinea che l'articolo 18, comma 1, lettera *c*), che introduce il comma 4-bis all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, costituisce una disposizione di salvaguardia per i tenenti colonnelli/vice questori delle Forze di polizia che, al 1° gennaio 2018, erano in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni e che, in assenza di questo intervento, avrebbero subito uno « scavalco » nel trattamento economico da parte dei maggiori/vice questori aggiunti con pari anzianità di servizio promossi successivamente. Precisa inoltre che il fatto che le differenze retributive, cui la norma pone termine, fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, dipende principalmente dalla diversa provenienza (corso o nomina diretta) e anzianità del personale considerato.

Segnala quindi che l'articolo 18, comma 1, lettera *f*), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino, consente, solo per il 2019, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'arti-

colo 1089 del Codice. Precisa che la norma, destinata a salvaguardare l'ordinato sviluppo del ruolo nel primo anno di applicazione del riordino, prevede la non computabilità nelle promozioni 2019 di eventuali e non pianificabili conferimenti a seguito di cessazione dei motivi della sospensione discrezionale solo qualora la forza effettiva nel grado resti compresa nei volumi tabellari per i quali è già prevista la relativa copertura. Pertanto conferma che non vi sono ricadute finanziarie derivanti dalla mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo.

Ritiene necessario evidenziare che l'articolo 19, il quale aggiunge il medesimo periodo ai commi 5 e 7 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, con la finalità di prevedere la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, presenta un errore materiale, giacché la modifica riguarda più correttamente il comma 5 e il comma 6 (non il comma 7) del citato articolo 46. Infatti la collocazione della frase « In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma » alla fine del comma 7 comporterebbe la disapplicazione per gli anni 2018-2020 della previsione diretta a garantire il mantenimento dell'attuale meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nelle more dell'avvio della nuova procedura negoziale. Evidenzia peraltro che la relazione illustrativa e soprattutto la relazione tecnica precisano che l'integrazione all'articolo 46 comporta « la disapplicazione per il triennio 2018-2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente

per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari», quest'ultimo previsto dal comma 6 dell'articolo 46.

Chiarisce poi che il predetto articolo 19 non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché l'area negoziale (limitata al solo trattamento accessorio) è, a legislazione vigente, finanziata ad invarianza di spesa dalla quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017. Per tale motivo la disapplicazione del meccanismo suddetto non comporta effetti diversi sul trattamento accessorio né sulle risorse ad esso destinate.

In relazione al comma 2 dell'articolo 22, che specifica l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1 del medesimo articolo 22, derivanti dall'estensione alle Forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di polizia dal citato articolo 18, rileva, sul piano formale, che la disposizione che dovrebbe essere richiamata è quella di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non quella di cui all'articolo 19, che non reca una lettera c).

Con riferimento alla quantificazione degli oneri indiretti sulle Forze armate – nel rappresentare che tale estensione consente di evitare uno « scavalco temporaneo » nel trattamento economico dei tenenti colonnello con un'anzianità di ruolo superiore ai 13 anni ed inferiore a 18 anni al 1° gennaio 2018 da parte dei maggiori con la stessa anzianità di servizio, per effetto del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il decreto legislativo n. 95 del 2017 – conferma che la quantificazione degli oneri è coerente con la cadenza temporale della copertura finanziaria (2018-2021), in quanto i tenenti colonnello delle Forze

armate interessati dalla norma maturano entro il 2021 il passaggio al livello retributivo superiore.

Precisa infine che le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono imputate al capitolo di spesa n. 3027 – piano gestionale 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

all'articolo 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i parametri retributivi considerati nella relazione tecnica attono alla qualifica di vicequestore classe 1, mentre per i dirigenti generali è stato preso a riferimento un costo relativo ai dirigenti generali con un'anzianità corrispondente a 5 classi;

poiché entrambe le quantificazioni di costo tengono conto dell'effetto del riordino attuato con il decreto legislativo n. 95 del 2017, i valori utilizzati corrispondono a quanto previsto a legislazione vigente in una prospettiva prudenziale di valutazione degli oneri medesimi;

quanto alle 83 unità risultanti in aumento nella dotazione organica degli agenti e degli assistenti, si rileva che l'errore materiale nella trascrizione del numero complessivo delle suddette unità (50.353 invece di 50.270) non determina effetti sotto il profilo finanziario;

dall'articolo 6, comma 1, lettera v), che prevede l'ampliamento della commis-

sione consultiva, già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a direttore generale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una commissione per la quale non è previsto, a normativa vigente, alcun tipo di compenso;

all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), che integra l'articolo 692 del Codice dell'ordinamento militare inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, introducendo una visita medica tesa ad escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto per il personale che accede al concorso, si segnala che le procedure concorsuali interne all'amministrazione vengono effettuate avvalendosi — per intero — delle strutture di selezione e reclutamento dell'amministrazione medesima;

l'introduzione di tale visita medica, pertanto, non comporterà il ricorso a risorse esterne, anche al fine di non ingenerare sperequazioni nei percorsi e nelle modalità di valutazione dei concorrenti;

all'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), n. 3), che introduce la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli, si rappresenta che l'eventuale articolazione in diversi cicli formativi del medesimo corso trova la sua ragion d'essere esclusivamente in esigenze di ordine logistico e organizzativo interno e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, né in termini di competenza né tantomeno di cassa, giacché gli effetti di cassa connessi con la corresponsione, per tutti i vincitori, del pertinente trattamento economico sono pari a quelli che si sarebbero comunque verificati senza la norma in esame;

dall'articolo 7, comma 1, lettera *nn*), che eleva l'anzianità di grado, per gli ufficiali transitati nel ruolo dell'Arma dei Carabinieri dal ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di

custodia, da 2 anni, un mese e 24 giorni a 2 anni e 5 mesi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 7, comma 1, lettera *oo*), che determina il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità da iscrivere fino al 2021 nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, entro il limite del contingente complessivo di 800 unità nel quinquennio, sostituendo il numero massimo annuale con un contingente stabilito con apposito decreto ministeriale, si segnala che, al fine di verificare che il graduale assorbimento del personale suddetto non abbia effetti sui tendenziali annui già scontati, il decreto ministeriale di individuazione del numero massimo annuale del contingente da iscrivere nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri è definito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 7, comma 1, lettera *uu*), nn. 1) e 2), che intervenendo sull'articolo 2252 del Codice dell'ordinamento militare introduce modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, si fa presente che gli oneri dell'intervento sono stati quantificati sulla base del differenziale tra le posizioni stipendiali interessate dall'intervento;

tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto delle voci stipendiali incrementate a seguito dell'avanzamento nel grado del personale interessato, comprensive delle ritenute assistenziali e previdenziali, a carico sia del dipendente, sia dell'amministrazione; ne consegue che non ci sono ulteriori effetti finanziari dovuti a oneri indotti nel periodo di tempo considerato;

si precisa inoltre che alle singole voci stipendiali considerate per il calcolo del differenziale tra posizioni economiche sono state applicate tutte le aliquote contributive attualmente in vigore, a carico dello Stato e a carico del dipendente;

all'articolo 7, comma 2, che inserisce una modifica al quadro I della ta-

bella 4, allegata al Codice dell'ordinamento militare, prevedendo il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in posizione soprannumeraria rispetto agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche, si precisa che la quantificazione degli oneri per l'intervento è stata effettuata sulla base di tutti gli aspetti economici connessi alla retribuzione e conseguenti alla promozione a invarianza organica in argomento e che l'individuazione delle posizioni retributive tiene conto della retribuzione media annua e delle previste aliquote di contribuzione;

all'articolo 8, comma 1, lettera *u*) – recante una norma speculare ad analoga disposizione introdotta per l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato – che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la mera facoltà (e non l'obbligo) di articolare i corsi di formazione in più cicli addestrativi, laddove esigenze organizzative e logistiche non consentano di ospitare contemporaneamente tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, valgono le stesse considerazioni svolte per l'Arma dei Carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera *ee*), n. 3;

l'articolo 9, comma 1, lettera *g*), che esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non ha effetti sotto il profilo finanziario, in quanto la disposizione che sottrae la figura del maestro direttore della banda del Corpo dall'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri consente – laddove per effetto delle promozioni si verifici una eccedenza di organico non altrimenti riassorbibile – l'applicazione dell'istituto in questione ad altro ufficiale;

l'intervento, pertanto, ha l'esclusiva finalità di sottrarre dall'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri il maestro direttore della banda, tenuto conto della peculiarità formativa e professionale di tale figura;

l'articolo 9, comma 1, lettera *h*), che modifica la tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione non modifica il numero delle promozioni al grado di colonnello complessivamente attribuite ogni anno, che restano pari a 28 o 29 promozioni nel massimo, ma si limita a variare, per esigenze legate all'armonico sviluppo del ruolo, il numero delle promozioni previste per le prime due fasce; viene inoltre modificato il ciclo di promozioni in terza aliquota, circostanza che non comporta oneri a regime ma è anzi suscettibile di generare risparmi;

all'articolo 14, comma 1, lettere *a*) e *d*), e all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), che prevedono, con riferimento alla Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori di concorsi interni rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, si evidenzia che la quantificazione degli oneri relativa a tali concorsi, in sede di redazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, è stata effettuata tenendo conto che la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori è al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le vacanze in organico (vice sovrintendente) ed al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è prevista l'indizione del concorso (vice ispettore); per tale motivo la riduzione del corso di formazione non può produrre effetti di maggiori oneri derivanti dagli avanzamenti automatici di carriera rispetto a quelli già quantificati con il citato decreto legislativo n. 95 del 2017;

all'articolo 17, recante modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al Corpo di polizia penitenziaria, al comma 1, lettera *a*), numero 2), l'eventuale esercizio della facoltà di rimodulare la durata dei corsi di formazione per i concorsi interni, previsti nella fase transitoria fino al 2022, per l'accesso alla qualifica di vice sovrinten-

dente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già contemplati a legislazione vigente, atteso che gli stessi sono già ricompresi in quelli quantificati per gli effetti conseguenti alla progressione in carriera nella tabella 1 – Oneri Forze di polizia allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

in ordine all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che dispone l'incremento dei posti, da 50 a 80, del concorso interno, per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44, si confermano le quantificazioni riportate in dettaglio nella relazione, significando che tale limitato incremento non comporta oneri per l'anno 2019 e che il costo, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, è pari ad euro 89.895,59 per il periodo 2020-2023 e ad euro 115.035,22 per il periodo 2024-2029; si precisa altresì che le differenze retributive sono state calcolate tenendo conto dei costi del personale aggiornati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39;

l'articolo 17, comma 1, lettera *d*), che anticipa di 10 mesi per la polizia penitenziaria la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, costituisce una norma sostanzialmente di natura interpretativa che non determina un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017;

all'articolo 17, comma 1, lettera *f*), che, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia

di finanza, contempla la possibilità, per la Polizia penitenziaria, qualora necessario, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori, valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza per l'Arma dei Carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1. lettera *ee*), n. 3);

l'articolo 18, comma 1, lettera *c*), che introduce il comma 4-*bis* all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, costituisce una disposizione di salvaguardia per i tenenti colonnelli/vice questori delle Forze di polizia che, al 1° gennaio 2018, erano in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni e che, in assenza di questo intervento, avrebbero subito uno « scavalcamiento » nel trattamento economico da parte dei maggiori/vice questori aggiunti con pari anzianità di servizio promossi successivamente;

il fatto che le differenze retributive, cui la norma pone termine, fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, dipende principalmente dalla diversa provenienza (corso o nomina diretta) e anzianità del personale considerato;

l'articolo 18, comma 1, lettera *f*), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino, consente, solo per il 2019, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice;

la norma, destinata a salvaguardare l'ordinato sviluppo del ruolo nel primo anno di applicazione del riordino, prevede la non computabilità nelle promozioni 2019 di eventuali e non pianificabili conferimenti a seguito di cessazione dei motivi

della sospensione discrezionale solo qualora la forza effettiva nel grado resti compresa nei volumi tabellari per i quali è già prevista la relativa copertura;

pertanto, si conferma che non vi sono ricadute finanziarie derivanti dalla mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo;

va evidenziato che l'articolo 19, che aggiunge il medesimo periodo ai commi 5 e 7 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, con la finalità di prevedere la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, presenta un errore materiale, giacché la modifica riguarda più correttamente il comma 5 e il comma 6 (non il comma 7) del citato articolo 46;

infatti la collocazione della frase « In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma » alla fine del comma 7 comporterebbe la disapplicazione per gli anni 2018-2020 della previsione diretta a garantire il mantenimento dell'attuale meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nelle more dell'avvio della nuova procedura negoziale;

peraltro, la relazione illustrativa e soprattutto la relazione tecnica, precisano che l'integrazione all'articolo 46 comporta « la disapplicazione per il triennio 2018-2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari », quest'ultimo previsto dal comma 6 dell'articolo 46;

il predetto articolo 19 non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché l'area negoziale (limitata al solo trattamento accessorio) è, a legislazione vigente, finanziata ad invarianza di spesa dalla quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017;

per tale motivo la disapplicazione del meccanismo suddetto non comporta effetti diversi sul trattamento accessorio né sulle risorse ad esso destinate;

al comma 2 dell'articolo 22, che specifica l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1 del medesimo articolo 22, derivanti dall'estensione alle Forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di polizia dal citato articolo 18, si rileva sul piano formale che la disposizione che dovrebbe essere richiamata è quella di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non quella di cui all'articolo 19, che non reca una lettera c);

con riferimento alla quantificazione degli oneri indiretti sulle Forze armate – nel rappresentare che tale estensione consente di evitare uno « scavalco temporaneo » nel trattamento economico dei tenenti colonnello con un'anzianità di ruolo superiore ai 13 anni ed inferiore a 18 anni al 1° gennaio 2018 da parte dei maggiori con la stessa anzianità di servizio, per effetto del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il decreto legislativo n. 95 del 2017 – si conferma che la quantificazione degli oneri è coerente con la cadenza temporale della copertura finanziaria (2018-2021), in quanto i tenenti colonnello delle Forze armate interessati dalla norma maturano entro il 2021 il passaggio al livello retributivo superiore;

infine, le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, sono imputate al capitolo di spesa n. 3027 – piano gestionale 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che gli oneri oggetto di copertura sono strettamente connessi a quelli recati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i cui effetti finanziari, essendo relativi a spese di personale che incidono su più amministrazioni e su un'ampia platea di destinatari lungo un arco temporale esteso, sono stati considerati in quel provvedimento come previsioni di spesa e, in quanto tali, assoggettati ad una particolare procedura di monitoraggio e di compensazione finanziaria in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni medesime;

ritenuto, pertanto, che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento debbano essere considerati come previsioni di spesa, alla stessa stregua di quelli recati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, e, in quanto tali, assoggettati alla medesima procedura di monitoraggio e di compensazione finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 5 e 7 con le seguenti: commi 5 e 6;*

2) *All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 1, sostituire le parole: pari a 508.961 euro per l'anno 2018, a 1.005.629 euro per l'anno 2019, a 923.613 euro per l'anno 2020, a 1.032.429 euro per l'anno 2021, a 789.425 euro per l'anno 2022, a 702.360 euro per l'anno 2023, a 723.419 euro per l'anno 2024, a 1.015.370 euro per l'anno 2025, a 816.467 euro per l'anno 2026, a 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro a decorrere dal-

l'anno 2028 con le seguenti: valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028;

al comma 2, sostituire le parole: articolo 19 con le seguenti: articolo 18;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° agosto 2018 il

rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA precisa che le disposizioni relative alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera, di cui agli articoli da 1 a 10 del provvedimento in oggetto, volte a valorizzare le professionalità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state adottate tenendo conto dei diversi e recenti incrementi che la dotazione organica del Corpo ha avuto nelle qualifiche operative di base (da ultimo con l'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità 2018), in un'ottica di miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del dispositivo del soccorso pubblico.

Per quanto attiene agli eventuali, futuri riflessi finanziari derivanti dalle modifiche ordinamentali dei percorsi di carriera, rileva che le proiezioni di spesa annuale, realizzate fino all'anno 2028, sono state costruite mediante la previsione dei percorsi di carriera individuali del personale in servizio, tenendo conto delle cessazioni per limiti di età e delle correlate assunzioni nonché dei passaggi tra ruoli diversi, laddove previsti dal quadro ordinamentale. In particolare segnala che l'onere annuale scaturente da tale esercizio è rappresentato dalla differenza tra la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni del vigente ordinamento e quella scaturente dalle modifiche ordinamentali. Pertanto assicura che l'onere finanziario derivante dai nuovi percorsi di carriera, previsto per un arco temporale superiore al decennio, è stato quantificato al miglior livello di dettaglio possibile.

In merito alle future assunzioni fa presente che le stesse sono soggette alle disposizioni in materia di esercizio delle facoltà assunzionali da *turn over*, che prevedono un preciso percorso autorizzativo contraddistinto da limiti sia di natura capitaria che finanziaria, volto specificamente a non alterare la spesa retributiva

complessiva a seguito di assunzioni di personale con qualifiche e livelli retributivi elevati rispetto alle unità cessate.

Con riferimento all'articolo 2, capoverso articoli 29-65, evidenzia che la rimodulazione delle dotazioni organiche nei ruoli operativi (personale con funzioni tecnico operative e personale delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori), non determina incrementi della dotazione organica complessiva, trattandosi di una rimodulazione interna all'attuale ruolo dei vigili del fuoco che rimane pari a complessive 20.366 unità. Precisa inoltre che la corrispondenza numerica è stata rispettata anche tra i ruoli con uguale livello retributivo, ferma restando la rimodulazione di 397 unità nei ruoli di vigile del fuoco e di capo squadra e capo reparto e la previsione del nuovo ruolo dei direttivi aggiunti, i cui oneri sono quantificati e finanziati. In particolare segnala che il rilevato saldo incrementale di 20 unità del ruolo del personale specialista (aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori) va rivalutato alla luce, da un lato, dell'incremento di organico di 300 unità nel ruolo dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, dall'altro, della dotazione organica del ruolo di nuova istituzione dei direttivi aggiunti, che ha una consistenza di 280 unità.

Con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 141-152) specifica che, a seguito dell'effettiva nomina delle unità di personale dirigenziale, sarà possibile provvedere alla variazione dei rispettivi fondi di incentivazione del personale dirigente (Fondo per la retribuzione di rischio, posizione e risultato) e del personale direttivo (Fondo di produttività), in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio ovvero del disegno di legge di assestamento, nell'ambito delle procedure di quantificazione della dotazione annuale dei predetti fondi del personale, in relazione alle fonti di alimentazione previste dal quadro normativo vigente. Nel dettaglio segnala che si provvederà al recluta-

mento dei primi dirigenti di cui all'articolo 260, comma 1, lettera *a*), comunque non prima dell'anno 2019, coerentemente con il previsto vincolo finanziario e con i necessari tempi tecnici per l'espletamento della procedura concorsuale.

Con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 171-177), rileva che, come specificato nella relazione tecnica, il provvedimento, non recando norme di primo inquadramento di personale in tale ruolo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che tali nuove professionalità verranno assunte mediante concorsi dall'esterno, nei limiti previsti dal quadro normativo che regola le facoltà assunzionali da *turn over*.

Osserva pertanto che, non essendo prevista un'assunzione in soprannumero, sarà possibile procedere all'assunzione di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando ci sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento, con garanzia, pertanto, della neutralità finanziaria delle disposizioni recanti tale disciplina (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 178-197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-*octies*, 13-*novies*, 13-*decies*, 13-*undecies*).

Conferma quindi la natura ricognitiva nonché la neutralità finanziaria dell'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-*sexies*, comma 1, poiché essa offre una salvaguardia retributiva e previdenziale alle unità di personale in servizio appartenenti al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla Banda musicale del Corpo nazionale. Detto personale, infatti, nel vigente ordinamento è ricompreso all'interno dei ruoli operativi, mentre, a seguito delle modifiche ordinamentali, tali professionalità saranno inquadrate nei nuovi ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente.

Concorda sull'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo 29 maggio 2017,

n. 97, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto.

Osserva poi che, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento in argomento siano relativi a spese di personale, la copertura finanziaria indicata « pari ad euro 16.030.000 » debba essere considerata come un tetto di spesa, trattandosi di oneri puntualmente quantificati e di ammontare contenuto.

Sottolinea infine la necessità di precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

le disposizioni relative alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera, di cui agli articoli da 1 a 10 del provvedimento in oggetto, volte a valorizzare le professionalità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state adottate tenendo conto dei diversi e recenti incrementi che la dotazione organica del Corpo ha avuto nelle qualifiche operative di base (da ultimo con l'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità 2018), in un'ottica di miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del dispositivo del soccorso pubblico;

per quanto attiene agli eventuali, futuri riflessi finanziari derivanti dalle modifiche ordinamentali dei percorsi di carriera, si rileva che le proiezioni di spesa annuale, realizzate fino all'anno 2028, sono state costruite mediante la previsione dei percorsi di carriera individuali del personale in servizio, tenendo conto delle cessazioni per limiti di età e delle correlate assunzioni nonché dei passaggi tra ruoli diversi, laddove previsti dal quadro ordinamentale;

l'onere annuale scaturente da tale esercizio è rappresentato dalla differenza tra la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni del vigente ordinamento e quella scaturente dalle modifiche ordinamentali;

pertanto, si assicura che l'onere finanziario derivante dai nuovi percorsi di carriera, previsto per un arco temporale superiore al decennio, è stato quantificato al miglior livello di dettaglio possibile;

in merito alle future assunzioni si fa presente che le stesse sono soggette alle disposizioni in materia di esercizio delle facoltà assunzionali da *turn over*, che prevedono un preciso percorso autorizzativo contraddistinto da limiti sia di natura capitaria che finanziaria, volto specificatamente a non alterare la spesa retributiva complessiva a seguito di assunzioni di personale con qualifiche e livelli retributivi elevati rispetto alle unità cessate;

all'articolo 2, capoverso articoli 29-65, la rimodulazione delle dotazioni organiche nei ruoli operativi (personale con funzioni tecnico operative e personale delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori), non determina incrementi della dotazione organica complessiva, trattandosi di una rimodulazione interna all'attuale ruolo dei vigili del fuoco che rimane pari a complessive 20.366 unità;

la corrispondenza numerica è stata rispettata anche tra i ruoli con uguale livello retributivo, ferma restando la rimodulazione di 397 unità nei ruoli di vigile

del fuoco e di capo squadra e capo reparto e la previsione del nuovo ruolo dei direttivi aggiunti, i cui oneri sono quantificati e finanziati;

in particolare, il rilevato saldo incrementale di 20 unità del ruolo del personale specialista (aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori) va rivalutato alla luce, da un lato, dell'incremento di organico di 300 unità nel ruolo dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, dall'altro, della dotazione organica del ruolo di nuova istituzione dei direttivi aggiunti, che ha una consistenza di 280 unità;

con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 141-152) si specifica che, a seguito dell'effettiva nomina delle unità di personale dirigenziale, sarà possibile provvedere alla variazione dei rispettivi fondi di incentivazione del personale dirigente (Fondo per la retribuzione di rischio, posizione e risultato) e del personale direttivo (Fondo di produttività), in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio ovvero del disegno di legge di assestamento, nell'ambito delle procedure di quantificazione della dotazione annuale dei predetti fondi del personale, in relazione alle fonti di alimentazione previste dal quadro normativo vigente;

si provvederà al reclutamento dei primi dirigenti di cui all'articolo 260, comma 1, lettera a), comunque non prima dell'anno 2019, coerentemente con il previsto vincolo finanziario e con i necessari tempi tecnici per l'espletamento della procedura concorsuale;

con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 171-177), si rileva che, come specificato nella relazione tecnica, il provvedimento, non recando norme di primo inquadramento di personale in tale ruolo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

tali nuove professionalità, pertanto, verranno assunte mediante concorsi dall'esterno, nei limiti previsti dal quadro normativo che regola le facoltà assunzionali da *turn over*;

non essendo prevista un'assunzione in soprannumero, sarà possibile procedere all'assunzione di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando ci sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento, con garanzia, pertanto, della neutralità finanziaria delle disposizioni recanti tale disciplina (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 178-197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-*octies*, 13-*novies*, 13-*decies*, 13-*undecies*);

si conferma la natura ricognitiva nonché la neutralità finanziaria dell'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-*sexies*, comma 1, poiché essa offre una salvaguardia retributiva e previdenziale alle unità di personale in servizio appartenenti al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla Banda musicale del Corpo nazionale;

detto personale, infatti, nel vigente ordinamento è ricompreso all'interno dei ruoli operativi, mentre a seguito delle modifiche ordinamentali tali professionalità saranno inquadrare nei nuovi ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente;

si concorda sull'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto;

sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento in argomento siano relativi a spese di personale, la copertura finanziaria indicata « pari ad euro 16.030.000 » deve essere considerata come un tetto di

spesa, trattandosi di oneri puntualmente quantificati e di ammontare contenuto;

appare necessario precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 10, comma 2, sopprimere il capoverso articolo 17-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere in seguente: Articolo 11. – (Copertura finanziaria). – 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Atto n. 40);

ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 19, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 9 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

Atto n. 41.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo ed è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, anche in considerazione di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine al vigente trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, segnala invece l'opportunità di ri-

formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 3, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: « Le disposizioni del presente decreto non comportano » con le seguenti: « Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare ».

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41);

ritenuta la necessità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 3, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: « Le disposizioni del presente decreto non comportano » con le seguenti: « Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Le disposizioni del presente decreto non comportano *con le seguenti:* Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Atto n. 43.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – reca un Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è assistito all'articolo 21 da una clausola di neutralità finanziaria, è corredato di relazione tecnica, non verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, ed è finalizzato a dare specifica attuazione, con riferimento all'amministrazione dell'interno – Polizia di Stato, Corpo nazionale vigili del fuoco e Amministrazione della pubblica sicurezza – alle prescrizioni generali recate in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sostituendo e integrando, a tal fine, la disciplina vigente attualmente contenuta nel decreto interministeriale n. 450 del 1999. Pur prendendo atto di

quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui il provvedimento non individua nuovi obblighi o competenze in capo ad organi o uffici del Ministero dell'interno rispetto a quelli previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, evidenzia che la disciplina introdotta appare più dettagliata e presenta vari profili innovativi rispetto a quella contenuta nel summenzionato decreto interministeriale.

Al fine di verificare la neutralità finanziaria del decreto, appare pertanto opportuno che il Governo confermi che la disciplina possa effettivamente essere applicata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo agli aspetti innovativi sopra evidenziati.

Con riferimento all'istituzione delle commissioni mediche, prevista dall'articolo 7, comma 2, prende atto che la relazione tecnica stima che le stesse opereranno con risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici attualmente preposti ai medesimi compiti, anche in considerazione dell'esiguo numero di ricorsi. Tale prescrizione non emerge peraltro dal testo del provvedimento in esame. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 21, riferita all'attuazione del presente decreto ministeriale, sia perché essa è già prevista dall'articolo 305 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, all'articolo 3, autorizza l'emanazione dello stesso decreto ministeriale, sia perché quest'ultimo, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoga valutazione dovrebbe essere effettuata per la clausola di invarianza finanziaria contenuta al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e riferita all'attività delle commissioni mediche di nuova istituzione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, rilevando che, nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (C. 3916) è stato approvato dalla Camera dei deputati ma che il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, rileva, in

merito ai profili di quantificazione, che la relazione tecnica prevede oneri valutati in 30.520 euro annui dal 2018 (in rapporto alle spese di missione) e oneri autorizzati pari a 220.000 euro annui dal 2018 (in rapporto alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri e ai contributi al Segretariato della Convenzione). In proposito, ritiene che andrebbero acquisite informazioni in merito alle stime indicate con riferimento all'articolo 5 (100.000 euro annui per le attività concernenti i danni) e all'articolo 12 (120.000 euro annui per il contributo al Segretariato), rispetto alle quali la relazione tecnica non fornisce gli elementi e i dati sottostanti l'onere previsto pur prendendo atto che – per il contributo – la relazione tecnica esplicita il metodo seguito. Reputa inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quale limite di spesa un onere obbligatorio ai sensi di un trattato internazionale e oggetto di stima in base alla relazione tecnica. Evidenzia infine l'opportunità di chiarire se possano configurarsi oneri in relazione alle ipotesi previste dagli articoli 6-7, di limitazione o esenzione per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo in oggetto, valutati in 30.520 euro annui a decorrere dal 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere sempre dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

Osserva, infine, che il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che in relazione alle predette previsioni di spesa trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova

disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri «valutati» anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41).	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	135
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	135
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	135
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva e dei servizi vari (ANGEM)	135
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale società emittitrici dei buoni pasto (ANSEB) e dell'Associazione italiana <i>welfare</i> aziendale (AIWA)	135
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane	135

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41).

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva e dei servizi vari (ANGEM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.25.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale società emittitrici dei buoni pasto (ANSEB) e dell'Associazione italiana *welfare* aziendale (AIWA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 16.45.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Vincenzo Marrazzo, Presidente del Distretto Turistico « Pompei, Monti Lattari, Valle del Sarno », nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00007 Gallo . 136

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell'AIE (Associazione Italiana Editori) e dell'AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta), nonché dei professori Roberto Delle Donne e Gino Roncaglia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica » 136

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 137

Variazioni nella composizione della Commissione 137

Proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 6 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 137

Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione dello stanziamento destinato ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno 2018. Atto n. 44 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 138

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin (*Esame e rinvio*) 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizione informale di Vincenzo Marrazzo, Presidente del Distretto Turistico « Pompei, Monti Lattari, Valle del Sarno », nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00007 Gallo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizione informale di rappresentanti dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell'AIE (Associazione Italiana Editori) e dell'AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta), nonché dei professori Roberto Delle Donne e Gino Roncaglia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-

legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 17.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 17.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che il deputato Franceschini è entrato a far parte della Commissione e che contemporaneamente il deputato De Maria ha cessato di farne parte.

Proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 6.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scade lunedì prossimo, 1° ot-

tobre, propone di concludere oggi stesso il dibattito e di procedere alla deliberazione. Preso atto che non vi sono obiezioni a che si proceda in tal senso, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Nicola ACUNZO (M5S), *relatore*, propone l'espressione di un parere favorevole.

Valentina APREA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Anna ASCANI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver dichiarato che il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione, precisa di non avere alcuna preclusione personale rispetto a Roberto Andò, personalità prestigiosa i cui meriti artistici sono ben noti. Tuttavia, ritiene che la scelta di Andò non rifletta la volontà dell'attuale maggioranza, ma sia piuttosto il frutto di un'istruttoria avviata sotto il Governo precedente.

Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver annunciato il voto favorevole del suo gruppo, si rammarica per quanto affermato dal deputato Mollicone, rimarcando che la figura di Roberto Andò, del quale ricorda i lavori artistici più recenti, può considerarsi rappresentativa di tutta la cultura del Paese, senza appartenenze di parte politica. Esprime quindi l'avviso che sulle nomine negli enti culturali sarebbe auspicabile prescindere dalle ideologie politiche.

Federico MOLLICONE (FdI), rispondendo alla deputata Carbonaro, osserva che le sue parole confermano quanto da lui sostenuto, nel senso che – se il Movimento 5 Stelle si riconosce nel sistema di valori di Roberto Andò – allora il Movimento è una costola della sinistra e dovrebbe dichiararlo apertamente. Ribadisce che il suo gruppo, pur non avendo obiezioni sulla persona di Andò, non può votare la nomina di un autore che per cultura e ispirazione appartiene decisamente alla sinistra.

Daniele BELOTTI (Lega) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	37
Astenuti	2
Maggioranza	19
Hanno votato <i>sì</i>	36
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Ascani, Azzolina, Basini, Bella, Belotti, Carbonaro, Casa, Casciello, Ciampi, Colmellere, Fogliani, Franceschini, Frate, Furguele, Fusacchia, Gallo, Latini, Lattanzio, Mariani, Marin, Marrocco, Marzana, Melicchio, Palmieri, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Sacconi Jotti, Sasso, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Villani.

Si sono astenuti i deputati Frassinetti e Mollicone.

Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione dello stanziamento destinato ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno 2018.

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sul

merito del provvedimento, propone di concludere oggi stesso il dibattito e di procedere all'espressione del parere. Preso atto che non vi sono obiezioni a che si proceda in questo modo, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Giorgia LATINI (Lega), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole.

Federico MOLLICONE (Fdi) chiede se sia possibile conoscere l'elenco dei comitati e delle edizioni che si è scelto di non finanziare.

Il sottosegretario Gianluca VACCA precisa che nella relazione governativa che accompagna il provvedimento sono elencati anche i comitati e le edizioni che la Consulta ha ritenuto di non finanziare, unitamente alle motivazioni della scelta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 18.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 18.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 Marin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Felice MARIANI (M5S) *relatore*, premette che la proposta di legge in esame, composta di 7 articoli, intende ridisciplinare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, in particolare prevedendo l'inserimento in organico di

un insegnante di educazione motoria con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e stabilendo un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe. Ricorda che, con specifico riferimento all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, l'articolo 1, comma 20, della legge n. 107 del 2015 ha disposto che vengano utilizzati – nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione. Ricorda inoltre che, a livello amministrativo, è stato attivato, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, il progetto «Sport di Classe» per il potenziamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Il progetto ha previsto, in particolare: 1) un nuovo sistema di *governance* dello sport a scuola, attraverso l'integrazione delle competenze di MIUR e CONI, per una gestione condivisa. In particolare, per l'organizzazione delle attività e delle iniziative sono stati previsti un organismo nazionale e organismi regionali e provinciali di coordinamento, dei quali fanno parte MIUR, CONI e CIP, che operano anche in raccordo con i Centri sportivi scolastici istituiti presso le scuole del territorio. Nello specifico, a livello regionale la realizzazione del progetto è affidata agli Organismi regionali per lo sport a scuola istituiti presso ciascun Ufficio scolastico regionale con decreto del Direttore generale; 2) l'inserimento di due ore di educazione fisica settimanali nel piano dell'offerta formativa; 3) l'introduzione della figura del *Tutor* sportivo, che affianca l'insegnante e svolge un ruolo di supporto per le scuole in fase di progettazione e realizzazione delle attività; 4) un'attenzione particolare agli studenti con disabilità, grazie anche alla partecipazione di rappresentanti del CIP negli organismi

di gestione; 5) la formazione iniziale e sul campo dei docenti coinvolti, a cura di MIUR, CONI e CIP; 6) una revisione dei giochi sportivi, estesi anche alla scuola primaria.

Evidenzia che la relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia che l'attività motoria è un fondamentale strumento di crescita, d'integrazione e di prevenzione del disagio giovanile ed è importante per lo sviluppo della responsabilità sociale dei ragazzi. A parte questo, l'inserimento dell'attività motoria nell'ambito della scuola primaria avrebbe riflessi favorevoli sul sistema socio-sanitario in quanto contribuirebbe in modo sostanziale alla prevenzione di molti disturbi e malattie legate alla sedentarietà.

Passa quindi alla descrizione del contenuto della proposta di legge. L'articolo 1 prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, del ruolo del personale docente di educazione motoria. Per accedere al medesimo ruolo è richiesto il superamento di un concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive «specializzati». Al concorso possono partecipare, altresì, i soggetti in possesso di diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica. L'articolo 2 stabilisce che l'insegnamento dell'educazione motoria è prestato per almeno due ore settimanali e rimette le modalità di insegnamento alle singole istituzioni scolastiche, che vi provvedono nell'ambito del «piano dell'offerta formativa». L'articolo 3 dispone che, nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, è comunque prevista la figura dell'insegnante di sostegno, che svolge funzioni di supporto all'insegnante di educazione motoria. L'articolo 4 prevede che presso ogni istituto di istruzione primaria sia costituito un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dagli insegnanti di educazione motoria, con funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività. L'articolo 5 stabilisce che lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria è il medesimo di quello degli altri

docenti della scuola primaria e che l'orario di servizio è di 22 ore settimanali. L'articolo 6 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 7 affida agli uffici scolastici regionali il monitoraggio dello stato di attuazione della legge, disponendo che essi trasmettano i relativi dati – entro il 30 settembre di ogni anno – a MIUR, enti locali, organizzazioni sindacali, enti di promozione sportiva e associazioni sportive presenti sul territorio.

Sottolinea che la proposta di legge appare necessaria anche per dare attuazione alla Carta europea dello sport, adottata nel 1992, contenente i principi e le linee guida fondamentali per l'applicazione di corrette politiche sportive.

Ritiene, in conclusione, che la finalità della proposta di legge sia sostanzialmente condivisibile, anche se la formulazione dell'articolato pone alcune questioni tecnico-giuridiche e di coordinamento normativo che si tratterà di risolvere nel corso della discussione. Si limita a richiamare le questioni più importanti, rinviando, per un esame approfondito di tutte le questioni, al *dossier* predisposto dal Servizio studi. In primo luogo, occorrerebbe chiarire se per l'accesso al concorso per insegnante di educazione motoria è comunque necessaria l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria. In secondo luogo, si dovrà chiarire se l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria potrà essere impartito esclusivamente dal personale docente appartenente al ruolo che viene istituito oppure anche da altri insegnanti, come allo stato sembra possibile in base all'articolo 1, comma 20, della legge n. 107 del 2015, che la proposta di legge in esame non modifica. La legge n. 107 infatti prevede che siano utilizzati – oltre ai docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate – anche docenti abilitati all'insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria), fermo restando che a questi deve

essere assicurata una specifica formazione. Poi, occorrerà un approfondimento sulla disposizione che prevede l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria. Infatti al momento la legislazione vigente prevede classi di abilitazione specifiche soltanto per l'insegnamento di scienze motorie e sportive nella scuola secondaria e il conseguimento delle lauree nella classe L-22 non comporta, allo stato, l'abilitazione all'insegnamento. Va poi chiarito se la disciplina dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria coincida con quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria. Ancora, occorrerà chiarire il rapporto tra la normativa proposta dal provvedimento in esame e la disciplina contrattuale del comparto. Infatti, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento. In particolare, per gli insegnanti di scuola primaria, l'orario di insegnamento è di 22 ore settimanali, cui si aggiungono 2 ore da dedicare alla programmazione didattica, mentre la proposta in esame stabilisce che l'orario di servizio è di 22 ore settimanali. Infine, va considerato che la nuova disciplina, in quanto prevede l'assunzione di personale docente, è suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato, per i quali non è però prevista nessuna copertura.

Luigi GALLO (M5S) *presidente*, chiede se qualcuno intenda già intervenire.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'avviso che sarebbe opportuno, nella seduta odierna, limitarsi a prendere atto della relazione e rinviare il dibattito a un momento successivo.

Valentina APREA (FI) si associa alla deputata Ascani, chiedendo tuttavia che la Commissione ascolti nella seduta odierna

almeno il deputato Marin, primo firmatario della proposta di legge in esame.

Virginia VILLANI (M5S) annuncia di aver presentato una proposta di legge vertente sulla stessa materia, che auspica, dopo la sua assegnazione alla Commissione, possa essere abbinata a quella in esame.

Daniele BELOTTI (Lega) auspica che venga abbinata a quella in titolo, non appena assegnata alla Commissione, anche la proposta di legge C. 874 Cattoi.

Luigi GALLO (M5S) *presidente*, non essendovi obiezioni, dà la parola al deputato Marin, con l'intesa che, dopo il suo intervento, la discussione sarà aggiornata ad altra seduta.

Marco MARIN (FI) esprime apprezzamento per l'accoglimento positivo della sua proposta di legge, che si pone obiettivi molto semplici. Il primo tra questi consiste nell'avviare i bambini della scuola primaria alla pratica sportiva, tutelandone in tal modo la salute e favorendone l'integrazione sociale. In proposito cita dati diffusi dal CONI secondo i quali 24.766.000 italiani non praticano alcuno sport; 16.326.000 svolgono solo qualche sporadica attività sportiva e 17.715.000 fanno attività sportiva regolarmente. Il secondo

obiettivo della sua proposta è dare dignità ai tanti laureati in scienze motorie, promuovendo il loro sbocco professionale e il giusto riconoscimento dei loro studi. Sottolinea che attualmente l'attività motoria, nella maggioranza degli istituti della scuola primaria, è affidata alla buona volontà dei docenti. Laddove, in diverse regioni italiane, sono già in corso buone sperimentazioni che andrebbero conosciute. Auspica, pertanto, lo svolgimento di un ciclo di audizioni per prestare ascolto ai rappresentanti regionali, ai docenti, ai laureati in scienze motorie e a membri del CONI. Conclude auspicando che l'*iter* del provvedimento proceda in tempi rapidi e tali da consentire l'avvio dell'insegnamento dell'attività motoria nelle scuole primarie già dal prossimo anno scolastico.

Luigi GALLO, *presidente*, secondo le intese intercorse, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.20 alle 18.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).	143
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	143
5-00524 Sozzani: Sulla compatibilità della nomina di Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Spa con incarichi di consulenza	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	146
5-00525 Tasso: Sull'annunciata soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	147
5-00526 Pizzetti: Sulle conseguenze dell'istituzione della nuova Autorità portuale di Messina	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	148
5-00527 Maccanti: Sull'istituzione della nuova figura di Ispettore tecnico dei veicoli a motore e percorso di formazione	144
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	149
5-00528 Fidanza: Sul finanziamento del Terzo valico dei Giovi	144
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-00529 Stumpo: Sull'innalzamento in deroga delle tariffe dei passeggeri da parte di ADR Spa	144
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	151
5-00530 Scagliusi: Sul completamento del sistema nazionale delle ciclovie turistiche	144
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	152

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40)	145
Audizione di rappresentanti di Agens – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, Asstra – Associazione Trasporti e FerCargo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40)	145

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizione di rappresentanti dell’Autorità di regolazione dei trasporti, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).

L’audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 settembre 2018. — *Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell’Orco.*

La seduta comincia alle 14.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta verrà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5-00524 Sozzani: Sulla compatibilità della nomina di Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Spa con incarichi di consulenza.

Diego SOZZANI (FI) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL’ORCO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, che giudica incompleta rispetto allo specifico quesito relativo al cumulo degli emolumenti da parte del neopresidente di FS Italiane Spa.

5-00525 Tasso: Sull’annunciata soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) illustra l’interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Michele DELL’ORCO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al riguardo ritiene, in parte, rassicuranti le indicazioni circa le prospettive dei lavoratori di ANSF con la previsione di distaccamenti territoriali della nuova Agenzia denominata Ansfisa. Più in generale, esprime preoccupazione per la perdita di competenze e di valore derivante dalla soppressione dell’attuale Agenzia ANSF.

5-00526 Pizzetti: Sulle conseguenze dell’istituzione della nuova Autorità portuale di Messina.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l’interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Michele DELL’ORCO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della ri-

sposta fornita dal rappresentante del Governo che non condivide nel merito; valuta, in ogni caso, con favore il metodo adottato dall'Esecutivo per la modifica della normativa del settore aeroportuale e le rassicurazioni in tema di continuità territoriale.

5-00527 Maccanti: Sull'istituzione della nuova figura di Ispettore tecnico dei veicoli a motore e percorso di formazione.

Alex BAZZARO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alex BAZZARO (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo con particolare riferimento all'annunciata proroga della normativa vigente che consentirà agli attuali responsabili tecnici abilitati di proseguire la loro attività nonché sull'attivazione di nuovi corsi di formazione.

5-00528 Fidanza: Sul finanziamento del Terzo valico dei Giovi.

Carlo FIDANZA (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo FIDANZA (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che conferma il grado di confusione circa il completamento di infrastrutture strategiche quali il Terzo valico, opera necessaria che collega il più importante porto d'Europa, Genova, alle principali

infrastrutture viarie europee. Stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo sul tema di interventi infrastrutturali assolutamente urgenti.

5-00529 Stumpo: Sull'innalzamento in deroga delle tariffe dei passeggeri da parte di ADR Spa.

Stefano FASSINA (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano FASSINA (LeU), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, che comunque si muove nella direzione auspicata di un intervento normativo urgente. Al riguardo si augura che tale intervento di regolazione sui meccanismi di vigilanza sulle tariffe possa essere tempestivo al fine superare le descritte criticità relative all'operato della società ADR.

5-00530 Scagliusi: Sul completamento del sistema nazionale delle ciclovie turistiche.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma l'interesse e la sensibilità dell'Esecutivo per i progetti relativi alla mobilità sostenibile ed in particolare per il cicloturismo e per gli annunciati interventi di valorizzazione di itinerari storico-ambientali.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizione di rappresentanti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di

passaggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 17.40.

Audizione di rappresentanti di Agens – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, Asstra – Associazione Trasporti e FerCargo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.45 alle 18.30.

ALLEGATO 1

5-00524 Sozzani: Sulla compatibilità della nomina di Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Spa con incarichi di consulenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce la società Ferrovie dello Stato Italiane, il professor Gianluigi Castelli, attuale Presidente di detta società – che rammento essere società per azioni con unico azionista il Ministero dell'economia e delle finanze – ha ricoperto l'incarico di responsabile della Direzione Centrale Innovazione e Sistemi Informativi di Ferrovie dello Stato dal 5 settembre 2016 al 29 luglio 2018, avendo egli rassegnato le dimissioni da tale incarico in data 30 luglio 2018 con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro tra Castelli e Ferrovie dello Stato era regolato da un contratto di collaborazione sottoscritto il 22 agosto 2016, con l'attribuzione di un compenso adeguato al ruolo manageriale ricoperto e coerente con i parametri retributivi aziendali.

Il processo di individuazione dell'interessato per il suddetto incarico ha seguito le fasi previste per l'individuazione dei dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Infatti il processo di selezione, realizzato da una società esterna, ha visto l'analisi dettagliata di una lista di candidati, il controllo delle referenze sull'interessato, oltretutto le specifiche dei requisiti della posizione sulla quale il candidato prescelto è stato valutato.

La correttezza dell'intero processo, il rispetto dei criteri aziendali per l'individuazione dei dirigenti con responsabilità strategica e l'idoneità del candidato sono stati confermati dal Comitato per le re-

munerazioni e le nomine di Ferrovie dello Stato nella seduta del 18 luglio 2016.

Il compenso previsto dal contratto di collaborazione su indicato è stato erogato all'interessato fino al 29 luglio 2018, data di cessazione del rapporto di collaborazione, come anzidetto.

Nella seduta del 30 luglio scorso, l'Assemblea di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato il professor Gianluigi Castelli Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, definendone, con decorrenza in pari data, il relativo compenso nella misura di euro 50.000,00 lordi annui, importo incrementato ad euro 238.000,00 lordi annui a seguito di delibera in data 25 settembre 2018 del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato, che ha assegnato al Presidente specifiche deleghe, nonché l'importo indicato, secondo le determinazioni contenute nella delibera autorizzativa dell'Assemblea tenutasi in pari data peraltro di pari importo del compenso del predecessore.

Attualmente Gianluigi Castelli ricopre anche la carica di Amministratore Delegato di NUGO S.p.A., nonché di Consigliere di Ferservizi S.p.A., società facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, senza percepire alcun compenso.

Al di fuori degli incarichi sopra evidenziati, Gianluigi Castelli non ha mai ricoperto né ricopre incarichi retribuiti di consulenza a beneficio di Ferrovie dello Stato Italiane e/o altra Società del Gruppo.

ALLEGATO 2

5-00525 Tasso: Sull'annunciata soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il decreto-legge discusso in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 settembre, al fine di garantire elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, soggetta ai poteri di indirizzo, vigilanza e al controllo strategico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia incorpora e succede a titolo universale all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), ereditando da questa tutte le competenze in materia di sicurezza ferroviaria già disciplinate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 162/2007.

Il decreto disciplina, tra l'altro, le nuove competenze dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali prevedendo innanzitutto che questa svolga i controlli di sicurezza e le altre funzioni di vigilanza già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di recepimento della direttiva europea 96/2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

In relazione al personale, la norma stabilisce che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo della nuova Agenzia, che avrà sede legale a Roma con possibilità di articolazioni territoriali. Pertanto, per il suo funzionamento l'Agenzia disporrà delle stesse sedi operative locali e periferiche utilizzate da ANSF.

ALLEGATO 3

**5-00526 Pizzetti: Sulle conseguenze dell'istituzione della nuova
Autorità portuale di Messina.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'istituzione della nuova Autorità Portuale dello Stretto di Messina, come annunciato dal Ministro Toninelli, confermo la necessità di una rivisitazione dell'attuale normativa.

Infatti, la previsione dell'istituzione di una Autorità di Sistema portuale nascente dall'accorpamento tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e quella di Messina non ha tenuto conto della peculiarità del sistema portuale messinese e della funzione assolta in particolare dal porto di Messina, che nel 2017 ha movimentato circa 11 milioni di passeggeri.

Tale scelta è dettata sia dall'esigenza di tutelare e valorizzare la peculiarità dello Stretto di Messina che in ragione delle sinergie poste in essere con la città di Reggio Calabria.

In effetti, l'esigenza di istituire la nuova Autorità di Sistema portuale dello Stretto che, oltre ai porti di Messina, Milazzo e Tremestieri già facenti parte dell'Autorità Portuale di Messina, ricomprenda anche i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, appare certa-

mente più aderente alle caratteristiche dell'economia marittima e ai flussi di mobilità sopra richiamati.

Tale rivisitazione verrà veicolata con il primo strumento normativo utile e con il necessario coinvolgimento di tutti gli enti interessati.

Per quanto riguarda il contratto di servizio di attraversamento dello Stretto, collegamento veloce Messina-Reggio Calabria attualmente operato dalla Società Liberty Lines in forza della Convenzione sottoscritta in data 24 giugno 2015, a scadenza il prossimo 30 settembre con conseguente termine del servizio prestato, segnalo che i competenti uffici del MIT hanno da tempo attivato tutte le procedure al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitarne l'interruzione.

Ad oggi, stante la connotazione strategica del suddetto collegamento, che assicura la continuità territoriale nello Stretto garantendo il pendolarismo giornaliero degli abitanti delle due sponde, e considerando le sollecitazioni pervenute in tal senso dalle istituzioni regionali, è al vaglio del Ministero ogni possibile soluzione per assicurare il collegamento in parola.

ALLEGATO 4

5-00527 Maccanti: Sull'istituzione della nuova figura di Ispettore tecnico dei veicoli a motore e percorso di formazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa, i competenti uffici tecnici del MIT osservano che il decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, ha recepito la direttiva 2014/45/UE senza ulteriori significative innovazioni.

Inoltre, il decreto dirigenziale 18 maggio 2018, n. 211, recante istruzioni operative, non poteva anticipare l'esito dell'*iter* di concordamento con le Regioni che è richiesto per l'individuazione del programma dei corsi di formazione per i nuovi Ispettori; i testi da concordare sono in corso di ultimazione.

Occorre anche rilevare che è sopraggiunta la necessità di valutare gli impatti della ritardata applicazione del comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto n. 214, come disposta dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, articolo 13-*bis*, in tal senso sono in corso ulteriori approfondimenti.

Quanto alle iniziative da intraprendere sulla « continuità formativa » dei Respon-

sabili Tecnici, il MIT sta predisponendo regole per migliorare la professionalità di chi opera nel settore delle revisioni.

Infine, in merito alla sospensione dei corsi da 30 ore, informo che la prosecuzione oltre il 20 maggio 2018, termine fissato dalla direttiva europea 45/2014, avrebbe determinato un rischio concreto di avvio di una procedura di infrazione da parte dell'UE.

E in effetti il paventato blocco del settore non si riscontra in quanto il numero delle revisioni è stabile e sono stati segnalati numerosi Responsabili Tecnici regolarmente abilitati, attualmente disponibili sul mercato a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Da ultimo segnalo che la proroga di cui alla legge 21 settembre 2018, n. 108, consente di avvalersi provvisoriamente anche degli operatori non abilitati prima del 20 maggio 2018.

ALLEGATO 5

5-00528 Fianza: Sul finanziamento del Terzo valico dei Giovi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla questione delle realizzazione e del completamento delle opere pubbliche di rilievo nazionale il Governo si è più volte espresso: l'analisi e la valutazione del rapporto costi-benefici costituiscono strumenti indispensabili per avere chiara la realtà dei fatti e per procedere nell'azione politica.

Occorre valutare effetti sociali, ambientali ed economici e vedere quanto e se i costi superano i benefici. Sarà certamente garantito l'interesse pubblico dal momento che l'esito dell'analisi terrà conto di tutte le eventualità, anche dal punto di vista tecnico-giuridico, oltre che economico-finanziario.

Solo al termine di questa valutazione, e sulla base di essa, si faranno le scelte politiche più idonee.

La Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta portando avanti questa attività e

tra le opere strategiche in esame vi è anche il Terzo Valico dei Giovi. Le risultanze saranno rese note non appena disponibili.

In tale stato di cose, ad oggi, appare prematuro parlare di un eventuale finanziamento aggiuntivo per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi; per quanto concerne l'espunzione di una specifica norma di finanziamento dal testo del decreto-legge per Genova, che tra qualche giorno sarà all'attenzione del Parlamento, segnalo che la stessa non risulta essere stata né inserita né espunta.

Genova deve senza dubbio ripartire e di ciò il Governo è ben consapevole: il decreto-legge per Genova contiene infatti una serie di misure rapide ed efficaci volte a scongiurare il rischio di un indebolimento delle capacità operative e produttive della città.

ALLEGATO 6

5-00529 Stumpo: Sull'innalzamento in deroga delle tariffe dei passeggeri da parte di ADR Spa.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nel condividere le preoccupazioni espresse dagli Onorevoli interroganti, si conferma che è intenzione del Governo rivedere il progetto di raddoppio dell'aeroporto e in tal senso stiamo avviando una interlocuzione con i soggetti coinvolti; il confronto riguarderà anche il sistema delle tariffe.

Lungo il percorso parlamentare della legge europea provvederemo ad inserire una norma per l'affidamento all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) dei compiti relativi alla regolazione tariffaria degli aeroporti « in deroga », e quindi anche della società Aeroporti di Roma.

ALLEGATO 7

5-00530 Scagliusi: Sul completamento del sistema nazionale delle ciclovie turistiche.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con Le ciclovie turistiche nazionali e i relativi percorsi ammessi a finanziamento sono indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i seguenti percorsi: SOLE Verona-Firenze, VEN-TO Venezia-Torino, ACQUEDOTTO PUGLIESE – da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia, GRAB di Roma – Grande raccordo anulare delle biciclette.

Ulteriori risorse sono state poi stanziare dall'articolo 1, comma 144, della legge bilancio 2017 per un ammontare pari a 283 milioni di euro.

Con l'articolo 52 del decreto-legge n. 50/2017 e relativa legge di conversione sono stati introdotti sei ulteriori percorsi prioritari nell'ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche: ciclovia del Garda, ciclovia della Magna Grecia, ciclovia della Sardegna, ciclo via Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica.

Per quanto detto, la ciclovia del Tevere dalla sorgente alla capitale e i tratti Firenze-Roma e Roma-Napoli della ciclovia del Sole non sono stati inseriti nella ripartizione delle risorse poiché i relativi percorsi non sono stati previsti dal citato articolo 1, comma 640, della legge 208/2015.

Nella Conferenza Unificata del 12 luglio scorso, in sede di intesa le Regioni hanno chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di impegnare il Governo ad inserire ulteriori percorsi nella legge per

consentirne il finanziamento, considerato che tali tratti costituiscono elementi essenziali di continuità tra le ciclovie.

Al riguardo assicuro che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende proporre apposita modifica normativa al predetto comma 640 nel senso di inserire i nuovi itinerari, assegnando anche ulteriori risorse a valere sulla ripartizione del Fondo infrastrutture *ex* articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016.

Ricordo che spetta comunque alle Regioni proporre itinerari coerenti con l'attuale pianificazione infrastrutturale come definita dal Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), nell'ambito degli itinerari ciclabili della rete europea, denominata Eurovelo, nonché degli itinerari di interesse nazionale proposti dalla FIAB.

Dall'esame di tali proposte, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà valutare l'inserimento nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche di nuovi percorsi e pertanto proporre una adeguata modifica normativa affinché si possa procedere con la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Regioni interessate, così come è avvenuto e sta avvenendo per le ciclovie individuate dalla normativa vigente.

Infine, segnalo che oltre le citate proposte di inserimento nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche, è pervenuta richiesta da parte della ciclovia Appenninica – che interessa l'intera dorsale per oltre 2.600 chilometri dalla Liguria alla Sicilia toccando quattordici regioni, tra cui anche la regione Umbria, lungo le strade secon-

darie dell'Appennino – il cui studio di fattibilità prevede l'utilizzo di strade secondarie e ferrovie dismesse.

Detta ciclovia si propone la valorizzazione dell'intera dorsale appenninica recuperando borghi in gran parte abbandona-

nati e valorizzando le eccellenze culturali, paesaggistiche e gastronomiche esistenti; sono coinvolti trecento comuni e numerose istituzioni, fra cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Audizione di rappresentanti di Unioncamere	154
Audizione di rappresentanti di Confimprese	154
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)	154
Audizione di rappresentanti di Confartigianato	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti di Unioncamere.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.

Audizione di rappresentanti di Confimprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00010 Serracchiani: Incremento delle risorse finanziarie al fine di consentire la riapertura dei termini per la presentazione di domande volte al riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Pallini n. 7-00051</i>)	155
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.55.

7-00010 Serracchiani: Incremento delle risorse finanziarie al fine di consentire la riapertura dei termini per la presentazione di domande volte al riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

(Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Pallini n. 7-00051).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'avvio della discussione della risoluzione n. 7-00010 Serracchiani, in materia di incremento delle risorse a favore del riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

Avverte che è stata presentata la risoluzione Pallini n. 7-00051, vertente sulla medesima materia. Ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Debora SERRACCHIANI (PD) dopo avere espresso il proprio apprezzamento per il fatto che anche i colleghi del M5S abbiano presentato una risoluzione in materia, sottolinea preliminarmente che la sua risoluzione affronta un tema sul quale, nella scorsa legislatura, il Parlamento ha già adottato disposizioni importanti, spesso all'unanimità. Riconosce, tuttavia, la necessità di un intervento organico che affronti tutti i nodi ancora insoluti del problema, che presenta diversi aspetti che investono la competenza di diverse amministrazioni e, sul piano parlamentare, di diverse Commissioni. Inoltre, il tema non appare suscettibile di essere ricompreso in un periodo di tempo definito, posto che il picco dei casi di malattia si prevede intorno al 2021. Quanto alla diffusione delle patologie asbesto-correlate, a parte le zone storicamente note, quali il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte, ve ne sono altre, in tutte le regioni d'Italia, nelle quali è diffusa la presenza dell'amianto. A fronte della complessità del tema, la risoluzione affronta tuttavia un aspetto circo-

scritto, riguardante la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio dell'accesso anticipato al pensionamento, come previsto dalla legge n. 257 del 1992. Tale termine è scaduto nel giugno del 2005, ma, dopo tale data, sono emerse nuove aree interessate dalla presenza di amianto e nuovi lavoratori hanno maturato i requisiti di esposizione a tale agente patogeno, senza potere tuttavia usufruire del beneficio previdenziale. Si tratta, pertanto, di una platea circoscritta di potenziali interessati all'applicazione della legge n. 257 del 1992, i cui diritti, a suo giudizio, devono essere riconosciuti, per ragioni di giustizia e di equità. Il finanziamento degli oneri potrà essere posto a carico del Fondo previsto dalla legge n. 244 del 2007, al cui rifinanziamento potrà provvedersi con la prossima legge di bilancio. Pertanto, allo scopo di acquisire i dati necessari all'individuazione della platea dei soggetti interessati, propone l'audizione dell'INPS.

Maria PALLINI (M5S), firmataria della risoluzione n. 7-00051, associandosi a quanto richiesto dalla collega Serracchiani, ritiene indispensabile procedere all'audizione dei rappresentanti dell'INPS, per acquisire i dati necessari a corredo della richiesta di riapertura del termine per la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui alla legge n. 257 del 1992.

Renata POLVERINI (FI) ricorda che nella scorsa legislatura ha avuto modo di approfondire il tema in qualità di relatrice dell'indagine sulle bonifiche condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. In tale veste, ha partecipato a un sopralluogo a Casale Monferrato, dove la situazione ha assunto connotati di particolare gravità, nonostante lo stabilimento Eternit sia stato messo in sicurezza. Infatti, continuano ad ammalarsi anche coloro che sono venuti a contatto, in quanto familiari, con i dipendenti dello stabilimento che hanno contratto l'asbestosi. È

un fenomeno noto, ma impossibile da arginare, anche perché si sa che la malattia, ora silente, si potrà manifestare in un futuro non prevedibile. Si augura, pertanto, che la situazione sia affrontata e risolta dal Governo «del cambiamento», tenendo fede al nome che esso si è dato e, da parte del suo gruppo, preannuncia la presentazione di una risoluzione sul tema. Coglie, quindi, l'occasione per chiedere alla presidenza di farsi carico di informare tutti i gruppi della Commissione qualora sia presentato un atto di indirizzo su un tema particolarmente delicato, per dare modo a tutti i gruppi di presentare analoghe risoluzioni, allo scopo di conferire a tale strumento maggiore peso ed efficacia nei confronti del Governo. Infine, propone di ascoltare in audizione, oltre all'INPS, anche le organizzazioni sindacali, che sono storicamente impegnate sul tema, e i rappresentanti dei comitati dei malati e dei loro familiari, molto attivi sul territorio e che, nella scorsa legislatura, hanno dato un valido apporto ai lavori del Parlamento. Unendosi, quindi, alla collega Serracchiani, auspica che con la prossima legge di bilancio il Governo dia un segnale importante della sua volontà di affrontare il problema.

Walter RIZZETTO (FdI) preannuncia la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo e osserva che il problema non si limita ai lavoratori che hanno contratto la malattia nel corso della loro attività, ma si estende anche ai familiari, che cominciano ora ad ammalarsi. Non solo, ma la contaminazione da amianto non riguarda solo gli stabilimenti e le zone limitrofe, ma anche le scuole, nella cui costruzione spesso si è fatto ricorso a tale materiale. Da poco, ad esempio, si è appreso che solo a Roma sono ben trentadue gli istituti superiori che necessitano di essere bonificati. Quindi, pur concordando con le proposte di audizioni avanzate dalle colleghe che lo hanno preceduto, ritiene utile ascoltare anche rappresentanti dell'INAIL, che nel 2014 ha pubblicato uno studio estremamente approfondito e articolato sul fenomeno, e i rappresentanti

dell'Osservatorio nazionale amianto (ONA), che da anni si occupa del problema.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) si dichiara d'accordo con quanto osservato dai colleghi e propone di ascoltare in audizione anche i rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime dell'amianto, per poter avere un quadro esauritivo della situazione.

Marco LACARRA (PD) ricorda che anche a Bari si registrano numerosi casi di patologie asbesto-correlate derivanti dall'attività sul territorio dello stabilimento Fibronit, anch'esso messo in sicurezza. Risultano ammalati non solo i dipendenti, ma anche gli abitanti delle zone limitrofe. Pertanto, anche per poter individuare le modalità migliori di intervento in tali situazioni, propone di ascoltare anche i rappresentanti dei comitati dei residenti.

Elena MURELLI (Lega) preannuncia la presentazione di una mozione del suo gruppo sul tema, ritenuto estremamente importante e non più eludibile, e osserva che, anche a livello locale, sono stati adottati provvedimenti che si sono dimostrati efficaci. A tale riguardo, cita l'esperienza del suo comune di provenienza, che ha proceduto alla bonifica degli istituti scolastici. Infine, si associa a quanti ritengono particolarmente opportuna l'audizione di rappresentanti dell'INAIL.

Debora SERRACCHIANI (PD), concordando con l'auspicio della collega Polverini sulla circolazione tra i gruppi le informazioni riguardanti i temi particolarmente importanti portati all'attenzione della Commissione, ritiene opportuno ricordare

che la sua risoluzione ha una portata circoscritta alla richiesta di riapertura dei termini per la domanda di accesso al beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992. In tale ottica, a suo giudizio, la scelta dei soggetti da ascoltare in audizione deve dipendere esclusivamente dalla volontà di rendere il più possibile supportata da dati di conoscenza del fenomeno la richiesta di riaprire i termini e di prevedere le risorse adeguate. A tale scopo, ritiene pertanto utile l'audizione dell'INPS, dell'INAIL, dei rappresentanti dei malati e dei loro familiari, nonché dei rappresentanti degli enti locali.

Pasquale CANNATELLI (FI) osserva che sarebbe utile che il Parlamento trovasse il modo di sostenere la ricerca, l'unica strada per debellare la malattia e, soprattutto, lenire le atroci sofferenze che la caratterizzano.

Il sottosegretario Claudio DURIGON si riserva di esprimere la posizione del Governo nel prosieguo della discussione sulle risoluzioni.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dopo avere ricordato di conoscere bene il tema in discussione, anche per il fatto di risiedere vicino a Casale Monferrato, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani l'organizzazione del prosieguo della discussione delle risoluzioni e, in particolare, l'articolazione del ciclo di audizioni informali proposte dai gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) 159

Audizione di rappresentanti della Rete sostenibilità e salute, del Movimento NoGrazie e Associazione culturale pediatri, del Centro di salute internazionale e interculturale (CSI), di Medicina democratica, di *Slow Medicine* e di Italia che cambia 159

RISOLUZIONI:

7-00025 D'Arrando: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità (*Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00052 Siani*) 159

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00025 D'Arrando e 7-00052 Siani: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e contrastare l'obesità.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 159

Audizione del prof. Giorgio Calabrese, Presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare presso il Ministero della salute 159

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Società italiana di nutrizione umana (SINU), di *Nutrition Foundation of Italy* (NFI) e dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI) 159

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) ... 160

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana dell'industria alimentare (FEDER-ALIMENTARE) e dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI) 160

Audizione di rappresentanti dell'Associazione difesa consumatori e ambiente (ADICONSUM) e dell'Unione nazionale consumatori (UNC) 160

Audizione di rappresentanti della Società italiana di pediatria (SIP) e della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP) 160

Audizione del prof. Furio Brighenti, del Dipartimento Scienza degli alimenti e del farmaco dell'Università di Parma, e della dott.ssa Elena Fattore, dell'Unità valutazione di rischio ambientale e nutrizionale dell'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri 160

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie».

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.

Audizione di rappresentanti della Rete sostenibilità e salute, del Movimento NoGrazie e Associazione culturale pediatri, del Centro di salute internazionale e interculturale (CSI), di Medicina democratica, di *Slow Medicine* e di Italia che cambia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00025 D'Arrando: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00052 Siani).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione n. 7-00025 D'Arrando, in materia di iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità.

Avverte, quindi, che il 19 settembre 2018 è stata presentata la risoluzione Siani n. 7-00052, vertente sulla medesima materia. Ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle suddette risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00025 D'Arrando e 7-00052 Siani: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e contrastare l'obesità.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione del prof. Giorgio Calabrese, Presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare presso il Ministero della salute.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Società italiana di nutrizione umana (SINU), di *Nutrition Foundation of Italy* (NFI) e dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana dell'industria alimentare (FEDERALIMENTARE) e dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.35.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione difesa consumatori e ambiente (ADICONSUM) e dell'Unione nazionale consumatori (UNC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.55.

Audizione di rappresentanti della Società italiana di pediatria (SIP) e della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.55 alle 17.15.

Audizione del prof. Furio Brighenti, del Dipartimento Scienza degli alimenti e del farmaco dell'Università di Parma, e della dott.ssa Elena Fattore, dell'Unità valutazione di rischio ambientale e nutrizionale dell'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166

AUDIZIONI INFORMALI:

Sul fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti medesimi.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti	164
Audizione di rappresentanti di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione	164
Audizione del dottor Fabio Ciconte, presidente di Terra! Onlus	164

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le Politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale.

Atto n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 19 settembre scorso la relatrice, onorevole Del Sesto, ha svolto la relazione introduttiva e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato all'8 ottobre 2018. In proposito, fa tuttavia presente che, trattandosi di un testo adottato dal precedente Governo, trasmesso alle Camere per il parere parlamentare in periodo di scioglimento e, quindi nuovamente trasmesso al Parlamento nella corrente legislatura, la Commissione potrebbe concluderne l'esame già nella giornata odierna.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, sottopone alla Commissione una proposta di parere che illustra (*vedi allegato 1*). In proposito, osserva, in particolare che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge.

Rileva inoltre che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 », reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141.

Alla luce di tali considerazioni, fa presente di aver ritenuto opportuno formulare una prima osservazione con la quale la Commissione chiede al Governo di verificare la conformità del riferimento recato dall'articolo 2 dello schema di decreto ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione.

Illustra quindi il contenuto della seconda osservazione riferita al medesimo articolo 2, con la quale la Commissione invita il Governo a valutare altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 » con quello – rispondente alla lettera della legge – ai « minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale ».

Maria Chiara GADDA (PD) premesso che il gruppo del Partito Democratico giudica con favore lo schema di decreto in esame, tanto da aver sollecitato il Governo ad adottarlo in tempi rapidi, solleva alcune criticità in riferimento alla proposta di parere predisposta dalla relatrice.

Osserva che la legge n. 141 del 2015, individua, tra coloro che possono svolgere attività di agricoltura sociale, categorie di soggetti che sono state fortemente interessate dalla recente riforma del terzo settore di cui ai decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, con i quali la legge n. 141 non è stata formalmente coordinata. D'altro canto, rileva, che lo schema di decreto in oggetto – che è una fonte secondaria – richiamando nelle premesse i decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, amplia di fatto, per via interpretativa, l'ambito soggettivo della disciplina in materia di agricoltura sociale, con una scelta condivisibile nel merito, ma discutibile sul piano della tecnica normativa. Sottolinea, peraltro, che la legge n. 141 del 2015, all'articolo 1, comma 2, demanda al decreto ministeriale in esame la definizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi alle attività definite, dalla medesima legge, di agricoltura sociale.

Osserva, quindi, che mentre lo schema di decreto estende, in via interpretativa, l'ambito soggettivo della disciplina, le osservazioni formulate dalla relatrice produrrebbero di fatto, il risultato di restringere, sempre in via interpretativa, le attività di agricoltura sociale, ravvisando in tale profilo una criticità della proposta di parere. Fa presente, a tal riguardo, che una Nota direttoriale del Ministero del lavoro del 22 febbraio 2018 – che è il Ministero competente a pronunciarsi in merito alle cooperative sociali – ha già fornito, alle regioni e ai soggetti del mondo della cooperazione, chiarimenti sul rapporto tra l'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali, e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali. Segnala, peraltro, che la medesima Nota affronta anche il tema dell'agricoltura sociale, nel-

l'ambito del quale, in via interpretativa, include anche quelle attività che la proposta di parere della relatrice mira, invece, ad escludere.

Alla luce delle considerazioni svolte, invita la relatrice a riformulare la proposta di parere sopprimendo le osservazioni e le relative premesse, in quanto concernono aspetti che sono già stati chiariti dalla Nota del Ministero del Lavoro da lei citata, rispetto alla quale, la proposta di parere non è a suo avviso coerente.

Federico FORNARO (LeU) si associa alle osservazioni svolte dall'onorevole Gadda e alla richiesta di una riformulazione della proposta di parere predisposta dalla relatrice nei termini illustrati dalla collega.

Maria Cristina CARETTA (FdI) pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto in esame, evidenzia la necessità di sopprimere l'articolo 2, comma 2, del testo, in quanto si riferisce a una categoria di soggetti non menzionata nella legge n. 141 del 2015, alla quale lo schema è chiamato, invece, a dare attuazione. A meno che non emerga, da parte del Governo, la disponibilità a modificare lo schema in esame, manifesta sin da ora la contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dall'onorevole Gadda, propone di sospendere brevemente seduta per consentire alla relatrice di valutare una riformulazione della sua proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa alle 10.20.

La sottosegretaria Alessandra PESCE, nel replicare all'onorevole Gadda, precisa che, con riferimento alle cooperative sociali – che rappresentano la categoria principale di riferimento nell'ambito dei soggetti interessati dalla riforma del terzo settore – il requisito soggettivo richiesto per l'applicazione della disciplina recata

dallo schema in esame impone una verifica sullo svolgimento dell'attività agricola in modalità prevalente. La portata della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto dovrebbe dunque essere verificata anche alla luce di quanto stabilito dalla normativa sul terzo settore.

Maria Chiara GADDA (PD) concordando parzialmente con le osservazioni svolte dalla sottosegretaria Pesce, ricorda che tra i soggetti con i quali l'imprenditore agricolo può mettere in atto una collaborazione nelle diverse forme previste dalla legge n. 141 del 2015, non vi sono solo le cooperative sociali, ma anche altri soggetti, tra i quali le ATS.

Non ritiene pertanto corretto focalizzarsi soltanto sulle cooperative sociali, anche perché la riforma del terzo settore e i decreti legislativi attuativi prevedono anche la categoria delle imprese sociali e non è da escludersi, a suo avviso, che in futuro, quando tale riforma sarà pienamente operativa dal punto di vista fiscale, ci possano essere imprese sociali agricole alle quali aprire il settore di attività in esame.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, considerate le osservazioni svolte dall'onorevole Gadda in merito all'articolo 2 dello schema di decreto, propone di integrare la prima osservazione formulata nella sua proposta di parere, nel senso di richiedere che la verifica di conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione, debba avvenire anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dei relativi atti di attuazione.

Maria Chiara GADDA (PD) ritiene opportuno che la proposta di parere sia riformulata nel senso di inserire, sia nelle premesse sia nelle osservazioni, il riferimento ai decreti legislativi n. 112 e n. 117

del 2017, nonché alla Nota direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018, del quale sottolinea la natura di atto interpretativo.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Gadda formalizza una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*). Evidenza, quindi, che la nuova proposta reca, nelle premesse, il richiamo ai decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 e ai successivi atti interpretativi, e che nella prima osservazione, già oggetto di una riformulazione da lei poc'anzi illustrata, è stato altresì inserito il riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e ai relativi atti di interpretazione.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FdI), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Paolo PARENTELA (M5S), a nome del MoVimento 5 Stelle, esprime il voto favorevole sulla proposta di parere in esame come riformulata dalla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD), apprezzata la riformulazione della proposta di parere, preannuncia che il gruppo del Partito Democratico esprimerà su di essa un voto favorevole.

Federico FORNARO (LeU), dopo aver ringraziato la relatrice e la sottosegretaria per aver accolto le osservazioni, da lui condivise, svolte dall'onorevole Gadda, preannuncia il suo voto a favore della proposta di parere riformulata dalla relatrice.

Lorenzo VIVIANI (Lega) preannuncia, a nome del gruppo della Lega, il voto a favore della proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

Raffaele NEVI (FI), osservato che la proposta di parere non recepisce, a suo avviso, in termini netti, i rilievi critici sollevati dall'onorevole Gadda con riferimento alla formulazione dell'articolo 2, comma 2 dello schema di decreto in esame, preannuncia il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Sul fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti medesimi.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.40.

Audizione di rappresentanti di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.30.

Audizione del dottor Fabio Ciconte, presidente di Terra! Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (Atto n. 48).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;

apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;

osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015 », reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione;

b) al medesimo articolo, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015 » con quello – rispondente alla lettera della legge – ai « minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (Atto n. 48).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;

apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;

osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del

2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 », reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141,

visti i decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 e i successivi atti interpretativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dei relativi atti di interpretazione;

b) al medesimo articolo, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 » con quello – rispondente alla lettera della legge – ai « minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*)

168

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, ricorda preliminarmente che un analogo provvedimento è stato approvato, nella precedente legislatura, dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017 e che l'*iter* non si è concluso per effetto della fine della legislatura. Rileva che il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale. L'articolo 3 con-

cerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento: in particolare, il comma 1 prevede che all'onere complessivo, pari a 250.520 euro annui a decorrere dal 2018 si provvede riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui alla legge n. 196 del 2009). Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Ricorda che il Protocollo addizionale si riferisce al Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000, già ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, che si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Fa pre-

sente che si tratta del primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Osserva che il Protocollo addizionale – oggetto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – è stato firmato sia dall'Italia, sia dall'Unione europea, rispettivamente, il 14 giugno e l'11 maggio 2011. Rileva che, nell'attuazione del Protocollo, sussiste una competenza congiunta, europea e nazionale, che l'Unione europea ha già approvato con la decisione 2013/86 e che pertanto risulta già assicurata dal diritto europeo in vigore. Per quanto riguarda l'Italia, la normativa nazionale – e segnatamente il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – risulta già idonea a rispondere alle istanze del Protocollo addizionale, e ciò sia nel caso di contaminazione del suolo e di bonifica dei siti inquinati, sia di obblighi di comunicazione a carico dell'operatore in vista di una minaccia imminente di danno, sia infine di obblighi di ripristino delle condizioni ambientali danneggiate. Evidenzia che è altresì prevista la facoltà del Ministro dell'ambiente di adottare in via sostitutiva le misure di ripristino necessarie. Quanto al contenuto del Protocollo addizionale, rappresenta che esso si compone di un preambolo e 21 articoli, e costituisce un approccio di tipo amministrativo all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Rileva che l'obiettivo del Protocollo, di cui all'articolo 1, è quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Osserva che l'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare, il termine « danno »

definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulle componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, il Protocollo addizionale si applica ai danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Rileva che l'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. Evidenzia che l'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Segnalo al riguardo che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute. Sottolinea che i profili relativi alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale risultano già disciplinati in Italia dal citato Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Fa presente che l'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarci-

mento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. Osserva che l'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. Rappresenta che l'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. Osserva che l'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno, per prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale. Rileva che gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale (articoli 14 e 15) sono: la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena (COP/MOP) – che funge da riunione delle

Parti contraenti anche per il Protocollo addizionale; e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo, che è lo stesso istituito dall'articolo 24 della Convenzione sulla biodiversità. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale (articolo 13). Fa quindi presente che gli articoli 17-21, contengono le clausole finali. Propone quindi alla Commissione di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del dottor Marcello Foa, nominato dal Consiglio di amministrazione della RAI per la carica di Presidente	171
Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI ...	172
Comunicazioni del Presidente	173
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 1/32 al n. 4/60)</i>)	174

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della seduta odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del dottor Marcello Foa, nominato dal Consiglio di amministrazione della RAI per la carica di Presidente.

Il PRESIDENTE informa che, con lettera a lui inviata il 21 settembre scorso,

l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha comunicato che il Consiglio di amministrazione della Rai, nella seduta svoltasi lo stesso 21 settembre, anche tenuto conto della risoluzione approvata dalla Commissione in data 19 settembre u.s., ha nominato il dottor Marcello Foa per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione.

Con un'altra lettera del 21 settembre, lo stesso dottor Foa, sempre sulla base della risoluzione approvata, ha inteso formalizzare la propria disponibilità a essere audito dalla Commissione preliminarmente al voto del parere prescritto.

Ricorda quindi che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è stabilito all'unanimità come organizzare i lavori dell'odierna audizione.

Il dottor Foa avrà a disposizione 15 minuti per un intervento introduttivo, nel corso del quale è invitato a descrivere, tra l'altro, ai commissari il suo percorso professionale.

Seguiranno i quesiti da parte dei Gruppi che avranno a disposizione un'ora complessiva di tempo, così ripartita:

Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico e Forza Italia: 10 minuti ciascuno;

Fratelli d'Italia, Autonomie, Misto Senato e LEU Camera: 5 minuti ciascuno.

Successivamente il dottor Foa avrà la possibilità di replicare ai quesiti per un tempo complessivo di 20 minuti.

Fa presente inoltre che, come previsto dalla risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 19 settembre scorso, il consigliere di amministrazione nominato Presidente è audito, nell'ambito delle sue competenze, prima dell'espressione del prescritto parere da parte della Commissione, al fine di promuovere la trasparenza delle nomine e favorire una scelta più informata e consapevole: invita perciò l'audito e tutti i commissari a mantenersi all'interno dell'oggetto della procedura informativa.

Cede quindi la parola al dottor Marcello Foa.

Il dottor FOA svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per formulare quesiti i senatori CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)), DE PETRIS (Misto-LeU), il deputato FORNARO (LEU), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato MOLLICONE (FDI), i senatori FARAONE (PD), MARGIOTTA (PD) e VERDUCCI (PD), il deputato MULÈ (FI), i senatori GASPARRI (FI-BP) e SCHIFANI (FI-BP), i deputati RUGGIERI (FI), MARROCCO (FI), TIRAMANI (Lega) e CAPITANIO (Lega), i senatori DI NICOLA (M5S) e PARAGONE (M5S) e il deputato GIACOMELLI (PD).

Il dottor Marcello FOA replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione del dottor Foa.

Comunica quindi che, come convenuto all'unanimità nella riunione di ieri nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta sarà sospesa per riprendere, orientativamente alle ore 19, tenuto conto dell'andamento dei lavori delle Aule di Senato e Camera, con la votazione sul parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle ore 19.30.

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, verrà attivata la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso della presente seduta.

Come già ricordato, dà notizia di una lettera a lui inviata dal dottor Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, il 21 settembre scorso, con la quale si comunica la nomina, anche tenuto conto della risoluzione approvata dalla Commissione in data 19 settembre u.s., del dottor Marcello Foa per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a presidente della Rai del consigliere eletto.

La deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, ha luogo a scrutinio segreto.

Avverte che, sulla base di quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi il 25 luglio scorso, la votazione avrà luogo per schede.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

Il senatore CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene per dichiarare che non parteciperà al voto.

(Seguono la votazione e lo scrutinio).

Il PRESIDENTE comunica che hanno votato 32 Commissari su 40, e risultano 27 voti favorevoli, 3 voti contrari, una scheda bianca e una scheda nulla.

Il parere della Commissione per la nomina del dottor Marcello Foa a presidente del Consiglio di amministrazione della RAI ha pertanto avuto esito favorevole.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 1/32 al n. 4/60, per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE**

(dal n. 1/32 al n. 4/60)

RAMPELLI, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, DE CARLO, DEIDDA SASSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI. — *All'Amministratore delegato della RAI* — Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che lo scrittore *noir* Massimo Carlotto, condannato e poi graziato per l'omicidio di una ragazza avvenuto nel 1976, condurrà dal 18 maggio sul programma televisivo Rai4 « Real Criminal Minds », una trasmissione in ventiquattro puntate ispirata a crimini di serial killer;

Carlotto è stato condannato in via definitiva a diciotto anni di carcere per aver massacrato a coltellate una ragazza padovana, Margherita Magello, ma poco prima della condanna definitiva fuggì in Francia e da lì in Messico attraverso la Spagna nel tentativo di sottrarsi all'espiazione della pena; estradato dal Messico dopo tre anni di latitanza Carlotto ha scontato in Italia solo sei anni della pena inflitta prima di essere graziato dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per motivi di salute nel 1993; desta sgomento, davanti alla memoria di Margherita Mugello, una ragazza di 24 anni assassinata in modo barbaro, la scelta della Rai di affidare a Carlotto l'introduzione di programmi dedicati agli assassini seriali;

risulta quanto meno singolare il fatto che un cittadino che aspiri a entrare in Rai debba presentare i carichi pendenti, avere la fedina penale pulita, mentre un omicida condannato in via definitiva, all'epoca dei fatti appartenente alla formazione politica extraparlamentare Lotta Continua, possa condurre una trasmissione sui serial killer trasmessa da un canale della tv di Stato;

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno provvedere con urgenza alla sostituzione di Carlotto alla conduzione del citato programma televisivo, nel rispetto della memoria di Margherita Mapello e di quella di tutte le vittime di reati intenzionali violenti, nonché al fine di affidare la conduzione della trasmissione a personalità che possano servire da esempio a chi segue i programmi della TV- di Stato e che abbiano la fedina penale pulita. (1/32)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il programma « Real Criminal Minds » è strutturato su un ciclo di episodi della nota serie « Criminal Minds » scelti tra quelli ispirati a storici fatti di cronaca internazionali (Charles Manson, Zodiac Killer, Unabomber, omicidio Versace, ecc.). Tutti gli episodi sono incentrati sullo studio degli aspetti psicologici dei più noti casi di serial killer internazionali. Inoltre gli episodi di ogni serata saranno preceduti da una breve introduzione di circa 2-3 minuti che richiama succintamente i fatti veri a cui si gli episodi stessi della serata si ispirano.

Per quanto concerne la scelta di affidare la conduzione del programma a Massimo

Carlotto si evidenzia che tale scelta è stata effettuata tenendo conto dello skill professionale: i suoi libri sono tradotti in molte lingue, lo stesso ha vinto numerosi premi sia in Italia che all'estero. Massimo Carlotto, ancora, è anche autore teatrale, sceneggiatore e collabora con diversi quotidiani e riviste.

In tale quadro, pertanto, pur nella consapevolezza delle potenziali criticità collegate alla sua vicenda processuale, si è ritenuto che Carlotto potesse fornire un contributo editoriale in grado di apportare un valore aggiunto al programma per come strutturato.

ANZALDI, FARAONE. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai* — Premesso che:

in data 31 maggio la redattrice del Tg1 Claudia Mazzola ha presentato la sua candidatura a consigliere Rai per una delle quattro nomine di competenza del Parlamento; in data 16 luglio il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato una rosa ristretta di cinque nomi entro cui gli iscritti al partito avrebbero dovuto scegliere, rosa che comprendeva anche il nome di Claudia Mazzola evidentemente gradita ai vertici M5S; in data 17 luglio il nome di Claudia Mazzola è stato sottoposto a votazione del sistema ufficiale M5S, la Piattaforma Rousseau presieduta da Davide Casaleggio. La candidatura della Mazzola ha ricevuto 4.005 voti: una quota non sufficiente ad essere indicata come il nome che il Movimento 5 Stelle ha poi votato in Parlamento; nel periodo tra il 31 maggio e il 16 luglio la giornalista Mazzola, pur sapendo evidentemente che sarebbe stata sostenuta dal Movimento 5 Stelle e quindi in contatto diretto con il partito guidato dall'onorevole Di Maio, ha continuato indisturbata e senza alcun imbarazzo a seguire la politica e in particolare proprio il Movimento 5 Stelle per le principali edizioni del Tg1; in data 18 luglio, il giorno dopo l'investitura ufficiale del Movimento 5 Stelle, Mazzola ha continuato ancora a occuparsi di politica e a seguire il Governo;

si chiede di sapere:

quali iniziative l'azienda intenda intraprendere per tutelarsi dal palese conflitto di interessi della cronista politica Mazzola nel rapporto con il Movimento 5 Stelle, partito di Governo; perché Mazzola non sia stata destinata immediatamente ad altra redazione diversa da quella politica subito dopo la presentazione della candidatura al Consiglio di Amministrazione e perché tale cambio, a maggior ragione, non sia stato ancora effettuato oggi;

come la Rai servizio pubblico, pagata dal canone di tutti gli italiani, intenda tutelare il pluralismo e la correttezza dell'informazione del primo telegiornale Rai di fronte ad un intreccio giornalismo-politico del genere che viola palesemente il Contratto di servizio e anche il buonsenso.

(2/33)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La giornalista Claudia Mazzola è un redattore della redazione politica del Tg1.

L'interessata — attraverso la procedura disposta dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati — ha presentato la propria candidatura alla carica di Consigliere d'Amministrazione della Rai. Peraltro, dagli elenchi pubblicati risulta che complessivamente quattro dipendenti in servizio si siano proposti per l'elezione a tale carica da parte del Parlamento, prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera a) e 6-bis, della legge 22 dicembre 2015, n. 220.

L'interessata, successivamente in ferie in coincidenza con il periodo estivo, che ha da poco chiesto di poter estendere con permessi parentali, al pari degli altri tre candidati dipendenti della Rai, non è risultata eletta.

La candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Rai dei quattro dipendenti, evidentemente proposta secondo norme di legge, non può costituire discriminazione rispetto all'esercizio della professione di giornalista.

È infatti cura dei direttori responsabili garantire, come avviene sempre per l'attività di ogni giornalista, e come è avvenuto

anche nel caso richiamato dagli interroganti, terzietà, pluralismo e correttezza delle posizioni assunte dalla testata.

LIUZZI, SCAGLIUSI, L'ABBATE. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai — Premesso che:

il 10 luglio 2015, la Rai ha pubblicato il bando di gara comunitario n. 6107500 per l'affidamento del servizio di catalogazione, archiviazione e documentazione riguardante la programmazione quotidiana televisiva e radiofonica e del proprio archivio storico;

condizione necessaria per la partecipazione era il possesso del seguente requisito tecnico da parte dell'impresa concorrente: « (...) l'aver conseguito negli ultimi 3 anni solari (...) attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all'oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a 450.000 euro al netto dell'Iva, ripartiti su un numero massimo di tre contratti ». In questo modo, la Rai ha circoscritto la partecipazione ad operatori europei altamente specializzati in catalogazione e documentazione multimediale dei programmi radiotelevisivi (e non di generici filmati audio/video);

alla gara hanno partecipato 7 concorrenti: 4 società altamente specializzate in archivistica documentale dell'audiovisivo (di cui 3 già fornitrici delle Teche/archivi della Rai) e 3 società operanti nel monitoraggio radiotelevisivo (attività consistente nella rilevazione dati di tipo statistico *ex lege* n. 28 del 2000 per la tutela della parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica per la quale Rai indice appositi e specifici bandi);

la vittoria del bando, nonostante i pareri formulati dall'Ufficio Teche Rai in merito al rischio di danno aziendale se il servizio fosse stato affidato a soggetti non

altamente competenti e specializzati, è stata conseguita dalle società partecipanti con minori requisiti;

sull'esito della gara pubblica si è aperto un contenzioso presso la giustizia amministrativa sollevato dalle ditte che si sono viste escluse dall'appalto. Contenzioso che ad oggi non si è ancora chiuso in via definitiva;

nonostante il contenzioso ancora in corso, risulta all'interrogante che l'Ufficio Acquisti Rai abbia richiesto all'Ufficio Teche di procedere comunque all'assegnazione dell'appalto alle società risultate vincitrici;

considerato il rischio che l'affidamento del servizio di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi a soggetti privi delle specializzazioni necessarie potrebbe comportare un danno certo e irreparabile per la Rai e, dunque, per lo Stato;

considerato altresì l'imminente rinnovo dei componenti i vertici amministrativi dell'Azienda;

si chiede di sapere:

se il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai non ritengano opportuno, ai fini della tutela dell'Azienda radiotelevisiva pubblica, sospendere ogni decisione esecutiva in merito all'assegnazione dell'appalto nelle more della conclusione definitiva del contenzioso amministrativo ancora in corso di definizione. (3/34)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

1. *Procedura di gara — Elementi di sintesi*

La procedura aperta relativa all'affidamento di servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali della programmazione radiotelevisiva della Rai è stata indetta nel luglio 2015. Il valore complessivo della

procedura è stato stimato in euro 23.270.080 I.V.A. esclusa.

I servizi richiesti contribuiscono al quotidiano arricchimento del « Catalogo Multimediale » che viene utilizzato per attività

redazionali delle Reti e delle Testate e come fonte di informazione per le strutture impiegate sui palinsesti.

La procedura è stata suddivisa nei seguenti n. 5 lotti:

	Oggetto	Valore [€]
Lotto 1	Programmazione TV Rai 1 e Rai 2 quotidiana	5.141.520
Lotto 2	Programmazione TV Rai 3 e Rai Storia quotidiana	4.631.600
Lotto 3	Programmazione TV Regionale e Rai 5 quotidiana	5.311.040
Lotto 4	Programmazione RF Radio 1 e Radio 2 quotidiana	5.156.320
Lotto 5	Programmazione RF Radio 3 e GR Parlamento quotidiana	3.029.600

Nel disciplinare di gara è stata prevista la possibilità per i concorrenti di aggiudicarsi al massimo due lotti e di tipologia diversa, ossia al massimo un lotto di programmazione televisiva e al massimo un lotto di programmazione radiofonica. Tale meccanismo di gara, oltre che funzionale alle esigenze tecnico-gestionali di Rai, è stato concepito al fine di garantire la massima partecipazione e apertura alla concorrenza, in quanto il mercato di riferimento, trattandosi di settore « di nicchia », si caratterizza per un numero esiguo di operatori economici.

Nel bando di gara è stato previsto il seguente requisito di capacità tecnica, necessario per la partecipazione alla procedura: « aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all'oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a euro 450.000 al netto dell'IVA, ripartiti su un numero massimo di 3 contratti. »

Questa procedura costituisce la seconda gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria bandita da Rai per servizi della tipologia di quelli in esame. I contratti precedenti, infatti, sono stati stipulati con le società di seguito indicate, all'esito di procedura aperta sopra soglia comunitaria bandita nell'ottobre 2011, suddivisa in 5 lotti e avente ad oggetto i soli servizi di documentazione:

IOMATICA SaS in RTI con DIGIVOX srl, aggiudicataria di due lotti;

REGESTA EXE, aggiudicataria di un lotto;

COPAT Soc Coop., aggiudicataria di altri due lotti.

2. Procedura di gara – Esiti e verifiche sugli aggiudicatari

Entro il termine perentorio del 28/09/2015 ore 12:00, hanno presentato offerta per i vari lotti i seguenti concorrenti:

	Lotto n. 1	Lotto n. 2	Lotto n. 3	Lotto n. 4	Lotto n. 5
BIBLION S.c.	X	X	X	X	X
VIDIERRE S.r.l.	X	X			X
CO.PAT. Soc. Coop.	X	X	X	X	X
REGESTA EXE S.r.l. in RTI con Fabbrica del Web Srl e Biblionova Soc. Coop.		X		X	X
IOMATICA S.a.s. in RTI con Digivox S.r.l.	X	X	X	X	X
CEDAT 85 S.r.l.	X	X	X	X	X
GECA ITALIA S.r.l.			X	X	

All'esito delle operazioni di gara, sono risultate miglior offerenti le seguenti società:

Lotto n. 1: VIDIERRE S.r.l.

Lotto n. 2: CEDAT 85 S.r.l.

Lotto n. 3: GECA ITALIA S.r.l.

Lotto n. 4: GECA ITALIA S.r.l.

Lotto n. 5: CEDAT 85 S.r.l.

Completate con esito positivo tutte le fasi della procedura, gli atti sono stati inviati all'approvazione dell'organo competente Consiglio di Amministrazione. L'aggiudicazione definitiva della gara è stata approvata con delibera del CdA del 16/03/2016.

Nel corso della procedura, sono state svolte tutte le verifiche previste dalla normativa sui contratti pubblici nei confronti delle società aggiudicatrici sopra indicate. In particolare, sono stati effettuati con esito positivo i controlli in merito al possesso in capo a ciascuna delle società Vidierre S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e Geca Italia S.r.l. del requisito di capacità tecnica previsto in Bando sopra indicato e di seguito riportato per comodità di lettura: « aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all'oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a euro 450.000 al netto dell'IVA, ripartiti su un numero massimo di 3 contratti. »

Con riferimento specifico alla tematica dell'espressione « minori requisiti » (ripportata nell'interrogazione di cui all'oggetto) si ritiene opportuno mettere in evidenza come nelle procedure di gara ad evidenza pubblica i requisiti di partecipazione costituiscono un criterio di selezione – che le amministrazioni sono tenute a fissare nel rispetto dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza, concorrenzialità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale – rispetto al quale non è possibile operare alcuna graduazione. Ossia non è possibile,

in presenza di più operatori tutti in possesso del requisito minimo richiesto dal Bando, attribuire alcuna posizione preferenziale all'operatore che posseda il suddetto requisito minimo in misura maggioritaria rispetto agli altri. Diversamente, le amministrazioni opererebbero in violazione della normativa sulla contrattualistica pubblica, ed in particolare in violazione del principio di par condicio competitorum. Sull'argomento, ancora, si rappresenta che il Consiglio di Stato si è pronunciato puntualmente in merito all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione in capo alle società aggiudicatrici. La sentenza del Consiglio di Stato n. 04640 e 04644, pubblicate il 05/10/2017 all'esito del contenzioso giudiziario descritto nel prosieguo, infatti, recitano testualmente: « Si tratta, piuttosto, di stabilire se le tre società aggiudicatrici potessero in concreto vantare altresì esperienze professionali positivamente riconducibili (quanto meno in termini di 'analogia') all'ambito delle richiamate nozioni di catalogazione, archiviazione e documentazione. (...) Ad avviso del Collegio al quesito deve essere fornita risposta affermativa. (...) In definitiva, a fronte di più opzioni interpretative parimenti plausibili (e in assenza di ragioni dirimenti per condividere la restrittiva scelta interpretativa operata dal primo Giudice), l'interprete avrebbe dovuto necessariamente aderire alla tesi maggiormente idonea ad assicurare l'operatività del canone della massima partecipazione.(...) Ebbene, ad avviso del Collegio l'esame della documentazione in atti dimostra che ciascuna delle (tre) società aggiudicatrici potesse vantare un'adeguata pregressa esperienza in servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione (non identici, ma analoghi a quelli che costituivano oggetto della gara e che (al di là della terminologia utilizzata in sede contrattuale) tale pregressa esperienza non si esaurisse di fatto nella sola attività di monitoraggio (nella limitativa accezione condivisa dal primo Giudice). ».

3. Contenziosi

Ad aprile 2016, l'aggiudicazione della procedura è stata impugnata innanzi al

TAR Lazio con ricorsi proposti dagli operatori Iomatica S.a.s. e Digivox S.r.l., Co.Pa.T. Soc. Coop, Regesta Exe S.r.l. (in RTI con Fabbrica del Web Srl e Biblionova S.c.), alcuni dei quali fornitori aggiudicatari della precedente procedura di gara e dunque esecutori del servizio al momento dell'aggiudicazione.

La motivazione principale dei ricorsi censurava la mancata dimostrazione, da parte delle tre società aggiudicatrici, di aver eseguito, nel triennio antecedente all'avvio della gara, contratti aventi a oggetto lo specifico servizio richiesto. Il TAR Lazio ha condiviso l'interpretazione dei ricorrenti ed accolto in primo grado i ricorsi proposti dalle società Iomatica S.a.s. e Digivox S.r.l. e Co.Pa.T. Soc. Coop (il ricorso presentato da Regesta Exe S.r.l. in RTI con altri è stato, invece, respinto per motivi essenzialmente processuali).

La decisione del Tar Lazio è stata appellata da Rai che ne ha chiesto la riforma in quanto « basata su di un'erronea interpretazione della clausola relativa al requisito esperienziale, perché fondata su di una valutazione non corretta dei contratti prodotti dalle aggiudicatrici sui servizi da queste precedentemente prestati ». Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con sentenze n. 4644 e 4640 pubblicate il 05/10/2017, ha ritenuto che « l'esame della documentazione in atti dimostra che ciascuna delle (tre) società aggiudicatrici potesse vantare un'adeguata pregressa esperienza in servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione ». Di conseguenza il Consiglio di Stato, giudicando legittimo l'operato della Rai, ha riformato le sentenze di primo grado ed ha definitivamente respinto i ricorsi.

In considerazione delle suddette sentenze, vista la riconosciuta legittimità delle aggiudicazioni, è stato avviato l'iter di approvazione dei contratti (accordi quadro) con le società aggiudicatrici. Nelle more dell'iter di approvazione in parola, a novembre 2017, le società Iomatica S.a.s. e Digivox S.r.l. e Co.Pa.T. Soc. Coop hanno proposto ricorso, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, per ottenere la revocazione delle sentenze del Consiglio

di Stato a loro sfavorevoli sopra menzionate. Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche e, su richiesta delle parti, alla camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare collegiale ha disposto il rinvio all'udienza di merito del 27 settembre 2018.

4. Stipula dei contratti – situazione attuale

Non sussistendo alcun elemento ostativo, ed in ottemperanza alle pronunce del Consiglio di Stato dell'ottobre 2017, in data 7/12/2017 il procuratore competente Rai ha sottoscritto i contratti affidati ai tre aggiudicatari Vidierre S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e Geca Italia S.r.l. – perfezionati successivamente.

Si evidenzia che i suddetti contratti prevedono, come da capitolato tecnico, un lungo periodo di start-up (almeno 4 mesi), per l'avvio a regime del servizio al fine di effettuare: i necessari collaudi per la certificazione delle postazioni; la complessa formazione del personale anche in considerazione delle modifiche/integrazioni del servizio rispetto al passato; la verifica dello skill del team; un periodo di prova di almeno un mese in ambiente di test. Completata la fase di start-up, le società affidatarie dei nuovi contratti lavorano a regime dal 24 luglio 2018.

Per completezza si precisa che, a febbraio 2018, la società Iomatica S.a.s. ha inviato una nota all'ANAC segnalando l'asserita mancanza di un requisito di capacità generale in capo alle società Vidierre S.r.l. e Geca Italia S.r.l. al momento della partecipazione alla gara. L'ANAC, a seguito dell'acquisizione di elementi e documenti da parte di Rai e all'esito della propria istruttoria, ha comunicato in data 24 luglio che non sussistono, allo stato, gli estremi per l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori economici oggetto di segnalazione.

5. Precisazione relativa ai precedenti fornitori

A far data dalla scadenza dei contratti assegnati con la prima gara del 2011, per garantire l'erogazione dei servizi nelle more:

dello svolgimento della procedura di gara;

dei contenziosi pendenti dinanzi al giudice amministrativo;

della conclusione della fase di start-up dei nuovi contratti.

Sono stati affidati ai fornitori IOMATICA SaS in RTI con DIGIVOX srl, REGESTA EXE e COPAT Soc Coop., contratti in regime di « proroga tecnica », come da motivazioni indicate nei relativi atti.

Si evidenziano, in proposito, le criticità presentatesi a fine aprile-inizio maggio u.s. relativamente a due società uscenti su tre lotti su cinque:

il servizio erogato dalla la società Copat soc. Coop è stato sospeso dall'1/5 per indisponibilità della suddetta società;

il servizio erogato dalla soc. Regesta Exe S.r.l. è stato sospeso per impossibilità a stipulare a causa di irregolarità fiscale comunicata dall'ANAC a maggio u.s.

Tali criticità hanno reso indispensabile garantire il servizio con i nuovi affidatari.

Da ultimo si mette in evidenza che le attività poste a gara sono di importanza strategica per l'azienda ed è stato infatti previsto che non subiscano interruzioni nella loro operatività anche nei momenti di cambio di affidatario del servizio.

LIUZZI. – *Al Presidente della Rai. – Premesso che:*

la Rai ha promosso nel 2015 un atteso concorso volto a selezionare 100 giornalisti professionisti da utilizzare con contratto a tempo determinato, nell'ambito di tutto il territorio nazionale; al termine della selezione è stata stilata una graduatoria riguardante tutti i 392 giornalisti che avevano completato le prove, essendo stati riconosciuti « idonei », dopo una selezione che ha riguardato circa 3000 partecipanti alla prima prova, ed elogiati dallo stesso presidente della commissione esaminatrice, Ferruccio de Bortoli, per la loro « qualità » professionale;

le articolate e onerose modalità di svolgimento della selezione sono state da più parti apprezzate come esempio di meritocrazia e trasparenza;

le assunzioni dalla graduatoria del concorso hanno superato quota 100 e sono giunte alla 179esima posizione su 392 partecipanti alla selezione giudicati idonei, a cui si aggiungono le sostituzioni estive e di maternità attivate;

la Rai ha ufficializzato con una risposta scritta, resa nota nella riunione della Commissione di Vigilanza del 10/5/2017, ad un atto di sindacato ispettivo che avrebbe proceduto « allo “scorrimento” della graduatoria, nell'ambito della vigenza triennale della stessa, fino al numero 196 (201 per effetto dell'“ex aequo”) »;

in risposta alla stessa interrogazione i vertici Rai, dopo essersi soffermati sulle iniziative in atto per trasformare l'Azienda in una « media company » al passo coi tempi e sulle connesse esigenze di organico, affermano: « Le eventuali lacune d'organico che deriveranno dal complessivo processo di trasformazione potranno essere valutate tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie, dell'evoluzione delle professioni e della conseguente ottimizzazione dei processi »;

l'Azienda ha ribadito tali argomentazioni nella risposta scritta, resa nota nella riunione della Commissione di Vigilanza del 24/5/2017, ad un ulteriore atto di sindacato ispettivo sulla medesima tematica;

il comma 1096 della legge di Bilancio 2018 ha attribuito all'Azienda il compito di « avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 »;

in un parere *pro veritate* redatto per il Comitato per l'Informazione Pubblica dal prof. avv. Gianluca Maria Esposito, ordinario di Diritto amministrativo all'Università di Salerno, si sottolinea che la

graduatoria è vigente fino a nuovo concorso, che non andrebbe indetto finché tutti gli idonei non saranno stati chiamati, vista l'attuale presenza di un bacino professionale idoneo, aggiornato secondo le norme dell'Ordine dei giornalisti e legittimato all'assunzione a ruolo; l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 001191/2018 ha ribadito che, per quanto riguarda il personale addetto al servizio pubblico, la Rai è equiparata in tutto e per tutto alla Pubblica Amministrazione, il che fa sorgere l'obbligo di assumere per concorso e di prorogare le relative graduatorie fino al loro tendenziale esaurimento »;

il buon senso impone di valorizzare al massimo l'investimento ingente che ha consentito lo svolgimento del concorso;

si corre il rischio, una volta scaduti i tre anni di vigenza della graduatoria e prima che nuove assunzioni possano essere effettuate con un nuovo concorso, di cedere ad antiche consuetudini opache;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'Azienda non ritengano opportuno ricorrere integralmente alla graduatoria del concorso per rinnovare e potenziare l'organico a fronte di progressive uscite – per raggiunti limiti di età – di figure dirigenziali;

se conseguentemente non ritengano di intervenire quanto prima al fine di prorogare la validità della graduatoria del concorso del 2015, destinata altrimenti a scadere nell'ottobre 2018. (4/60)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai, a partire dal 2008, ha attuato una forte politica di contrasto al precariato, che ha portato all'inserimento delle risorse utilizzate continuativamente a termine in un percorso di graduale stabilizzazione a tempo indeterminato.

Negli anni 2012-2013 sono state attivate anche due iniziative di selezione riservate a giornalisti professionisti già impegnati in Azienda con altra qualifica o con contratti di lavoro autonomo.

Nel giugno 2013, viene sottoscritto un accordo con il Sindacato finalizzato ad una razionalizzazione dell'organico da attuare attraverso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 in materia di riduzione del personale e nel contempo favorire il rinnovamento e trasformazione delle competenze professionali attraverso l'avvio di una selezione.

In tale quadro, nel 2014 viene bandita la selezione pubblica per il reperimento di 100 risorse giornalistiche effettuata dalla Rai con validità triennale dalla pubblicazione della graduatoria.

Il relativo bando viene pubblicato il 24 febbraio e prevede quale termine per la presentazione delle candidature la data del 24 aprile 2014. Per la partecipazione è richiesto che i candidati risultino iscritti all'Albo dei Giornalisti elenco professionisti in data anteriore alla predetta data di scadenza delle candidature.

Il processo di selezione si è articolato in più fasi.

È stata infatti effettuata una prima scrematura sulla base di un test scritto anonimo a risposta multipla su tematiche attinenti la cultura generale e l'attualità e su nozioni di lingua inglese. La prova alla quale hanno partecipato 2828 candidati è stata ritenuta superata per espressa previsione del bando di selezione dai primi 400 candidati classificati in graduatoria.

I predetti candidati sono stati successivamente esaminati da una Commissione composta da: Ferruccio De Bortoli, Alberto Maccari, Filippo Anastasi, Alessandro Casarin, Fabrizio Maffei, Roberto Mastroianni e Daniela Tagliafico. Tale esame è consistito in specifiche prove professionali relative all'attività giornalistica (redazione e lettura di un testo destinato alla Tv e di uno destinato alla radio, redazione di un tweet, improvvisazione in video, prova pratica di capacità di utilizzo di strumenti informatici, capacità di utilizzo del web). È stata inoltre valutata dalla Commissione la conoscenza delle lingue straniere ed il curriculum degli interessati, nonché valorizzati i titoli posseduti.

Ogni prova (e titolo posseduto) ha dato luogo all'attribuzione di un punteggio da parte della Commissione.

Le risorse effettivamente valutate sono state 392 rispetto ai 400 passati alla scrematura del *multiple choice* considerato che 6 candidati non si sono presentati alle prove professionali e 2 si sono ritirati nel corso delle prove stesse.

Al termine della procedura selettiva, come previsto nel bando di selezione, è stata formata la graduatoria finale relativa ai primi 100 candidati (106 al netto di *ex aequo*). La graduatoria non prevede un punteggio minimo di idoneità essendo stato valutato al momento dell'avvio della selezione che l'individuazione, su (circa) 400 risorse complessivamente esaminate, dei primi 100 garantisce un livello qualitativo adeguato dei partecipanti. Va anche considerato che il Sindacato e l'Ordine dei Giornalisti hanno sempre contestato la legittimità di un accertamento di « idoneità » da parte dell'Azienda, ritenendo tale giudizio di esclusiva competenza dell'Ordine stesso.

La graduatoria è stata pubblicata in data 15 ottobre 2015 ed avendo un termine di validità di 3 anni dalla pubblicazione, scadrà il 15 ottobre p.v..

In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità nei confronti di tutti i partecipanti all'iniziativa selettiva, è stato altresì pubblicato anche un separato elenco (denominato « graduatoria B »), con i relativi punteggi, di tutti i restanti partecipanti che si sono presentati alla commissione esaminatrice. Ciò tuttavia non ha implicato un giudizio di idoneità degli stessi da parte della Commissione, per le ragioni sopra evidenziate; va tenuto presente che l'ultimo della graduatoria riporta un punteggio di 42,25 a fronte dei 100 punti a disposizione e dei 91,50 conseguiti dal primo, con uno scarto più che doppio.

Quindi, i 392 candidati ricompresi nelle due graduatorie, non sono « gli idonei » alla selezione, ma sono « tutti » i candidati esaminati, con attribuzione di un diverso giudizio di valore, dalla Commissione Esaminatrice.

L'assunzione a copertura di esigenze stabili di organico dei primi 100 giornalisti,

iniziata nel giugno del 2016, si è conclusa nel corso del primo semestre del 2017. La Rai, in ogni caso, procederà nelle prossime settimane avvalendosi della « graduatoria B », nell'ambito della sua vigenza triennale, fino al numero 196 (201 per effetto degli « *ex aequo* ») in ragione delle esigenze aziendali di copertura del *turn over* e nel presupposto che il rapporto di 1 a 2 rispetto ai 392 candidati complessivamente esaminati garantisca comunque un livello qualitativo adeguato. Il 201° ha infatti comunque conseguito un punteggio di 73,25 su 100.

Successivamente, il quadro normativo – cui Rai si atterrà con rigore – ha subito alcune significative evoluzioni. Più in particolare:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ») all'articolo 1, comma 1096 stabilisce che « la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. »;

il Contratto di servizio 2018-2022 all'articolo 24, comma 3, impegna la Rai a « ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità e della idoneità dei candidati »;

sempre il Contratto di servizio 2018-2022 prevede, all'articolo 25, che la Rai debba presentare al Ministero dello Sviluppo Economico per le determinazioni di competenza, tra l'altro:

« un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di

adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto, preveda – in coerenza con le previsioni della Convenzione – interventi finalizzati a conseguire obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche al fine di recuperare risorse... »;

« un piano editoriale chepossa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonché ridefinizione della missione dei canali generalisti »;

« un piano di riorganizzazione dell'informazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche ».

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I-XI Camera e 1^a-11^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35. (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	5
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)321.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)322.	
Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. COM(2018)323.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. COM(2018)324.	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)325.	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2018)326.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)327.	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. COM(2018)328 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	20

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia – Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa	29
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. COM(2018)173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale dei Relatori</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	37

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione via Skype di rappresentanti italiani presso la Commissione Pesca del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229)	48
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>) .	49
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	96

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	94
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	103
Sui lavori della Commissione	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 1126 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	104
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b</i>) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 1127 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	105
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sull'ordine dei lavori	108
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017. Doc. CLXIV, n. 7 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
IV Difesa	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	115
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) ...	115
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	126

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	131
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	131
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
AVVERTENZA	134

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41).	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio	135
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	135
Audizione di rappresentanti di Confesercenti	135
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva e dei servizi vari (ANGEM)	135
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale società emittitrici dei buoni pasto (ANSEB) e dell'Associazione italiana <i>welfare</i> aziendale (AIWA)	135
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane	135

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Vincenzo Marrazzo, Presidente del Distretto Turistico « Pompei, Monti Lattari, Valle del Sarno », nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00007 Gallo .	136
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell'AIE (Associazione Italiana Editori) e dell'AISA (Associazione italiana per la promozione della scienza aperta), nonché dei professori Roberto Delle Donne e Gino Roncaglia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 395 Gallo, recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica »	136
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	137
-----------------------------------	-----

Variazioni nella composizione della Commissione	137
Proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 6 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione dello stanziamento destinato ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno 2018. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin (<i>Esame e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40).	143
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	143
5-00524 Sozzani: Sulla compatibilità della nomina di Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Spa con incarichi di consulenza	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	146
5-00525 Tasso: Sull'annunciata soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	147
5-00526 Pizzetti: Sulle conseguenze dell'istituzione della nuova Autorità portuale di Messina ..	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	148
5-00527 Maccanti: Sull'istituzione della nuova figura di Ispettore tecnico dei veicoli a motore e percorso di formazione	144
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	149
5-00528 Fidanza: Sul finanziamento del Terzo valico dei Giovi	144
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-00529 Stumpo: Sull'innalzamento in deroga delle tariffe dei passeggeri da parte di ADR Spa .	144
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	151
5-00530 Scagliusi: Sul completamento del sistema nazionale delle ciclovie turistiche	144
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	152

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40)	145
Audizione di rappresentanti di Agens – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, Asstra – Associazione Trasporti e FerCargo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40) .	145

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa e C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti di Unioncamere	154
Audizione di rappresentanti di Confimprese	154
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)	154
Audizione di rappresentanti di Confartigianato	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00010 Serracchiani: Incremento delle risorse finanziarie al fine di consentire la riapertura dei termini per la presentazione di domande volte al riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Pallini n. 7-00051</i>)	155
---	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)	159
Audizione di rappresentanti della Rete sostenibilità e salute, del Movimento NoGrazie e Associazione culturale pediatri, del Centro di salute internazionale e interculturale (CSI), di Medicina democratica, di <i>Slow Medicine</i> e di Italia che cambia	159

RISOLUZIONI:

7-00025 D'Arrando: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00052 Siani</i>)	159
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00025 D'Arrando e 7-00052 Siani: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e contrastare l'obesità.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	159
Audizione del prof. Giorgio Calabrese, Presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare presso il Ministero della salute	159
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Società italiana di nutrizione umana (SINU), di <i>Nutrition Foundation of Italy</i> (NFI) e dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI)	159
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) ...	160
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana dell'industria alimentare (FEDER-ALIMENTARE) e dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI)	160

Audizione di rappresentanti dell'Associazione difesa consumatori e ambiente (ADICONSUM) e dell'Unione nazionale consumatori (UNC)	160
Audizione di rappresentanti della Società italiana di pediatria (SIP) e della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP)	160
Audizione del prof. Furio Brighenti, del Dipartimento Scienza degli alimenti e del farmaco dell'Università di Parma, e della dott.ssa Elena Fattore, dell'Unità valutazione di rischio ambientale e nutrizionale dell'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri	160

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166

AUDIZIONI INFORMALI:

Sul fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti medesimi.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti	164
Audizione di rappresentanti di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione	164
Audizione del dottor Fabio Ciconte, presidente di Terra! Onlus	164

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	168
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del dottor Marcello Foa, nominato dal Consiglio di amministrazione della RAI per la carica di Presidente	171
Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI ...	172
Comunicazioni del Presidente	173
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 1/32 al n. 4/60)</i>)	174

